288.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **PERTINI**

E DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Congedi 17803

Disegni di legge:

(*Approvazione in Commissione*) . . . 17874
(*Deferimento a Commissione*) 17848
(*Rimessione all'Assemblea*) . . 17832, 17848
(*Trasmissione dal Senato*) 17835

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474) 17804

PRESIDENTE 17804
AMADEI LEONETTO 17806
BIONDI 17813
COCCIA 17809
DE POLI 17811
GRANZOTTO 17817
GUNNELLA 17827
LUCIFREDI 17804
MANCO 17820
MORGANA 17816
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 17805
REGGIANI 17826

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento) (2495) 17828

PRESIDENTE 17828
CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 17828
MUSSA IVALDI VERCELLI, *Relatore* . . 17828

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*approvato dal Senato*) (1249) 17835

PRESIDENTE 17835
ASSANTE 17837
COCCIA 17861
LATTANZI 17838, 17840, 17850, 17861, 17862
LUZZATTO 17865, 17866
MALAGUGINI . . 17855, 17861, 17862, 17866
MONACO . . . 17836, 17839, 17842, 17843, 17849, 17852, 17853, 17861
MORVIDI 17840
PAZZAGLIA 17850

PAG.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 17838, 17841, 17842, 17845, 17851, 17852, 17858, 17861, 17863, 17865, 17866

RICCIO, *Relatore* . . . 17838, 17840, 17842, 17845, 17850, 17854, 17858, 17861, 17862, 17865, 17866

SANTAGATI 17853

SPAGNOLI 17843

TERRAROLI 17863

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 17803, 17835, 17874

(*Approvazione in Commissione*) . . . 17874

(*Deferimento a Commissione*) 17874

(*Rimessione all'Assemblea*) 17848

(*Trasmissione dal Senato*) 17835

Proposte di legge (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 17803

CATTANEO PETRINI GIANNINA 17803

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 17803

PAG.

Interrogazioni e interpellanza (*Annunzio*):

PRESIDENTE 17880

FERRARI-AGGRADI, *Ministro senza portafoglio* 17881

RICCIO 17881

ROBERTI 17880, 17881

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 17875

ANDREOTTI 17876

DI PRIMIO 17878

FERRARI-AGGRADI, *Ministro senza portafoglio* 17879, 17880

INGRAO 17878

MONACO 17877

PASSONI 17879

PAZZAGLIA 17875, 17880

Votazioni segrete 17846, 17858

Votazione segreta di disegni di legge 17832

Ordine del giorno della seduta di domani . . 17881

La seduta comincia alle 9,30.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Iozzelli, Napolitano Francesco e Sorgi.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

IANNIELLO: « Modifica delle norme concernenti l'assegnazione, il riscatto e la gestione di alloggi economici e popolari per i dipendenti dello Stato » (2520);

TOGNONI ed altri: « Riliquidazione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi » (2521);

BASTIANELLI ed altri: « Mantenimento in vigore della nuova tariffa dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza impegnata fino a 30 chilowatt » (2522);

AMODIO: « Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati » (2523).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito – a norma dell'articolo 133 del regolamento – la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge.

Cominciamo da quella di iniziativa dei deputati Cattaneo Petrini Giannina, Bardotti, Calvetti, Giordano, Rausa, Rognoni, Spitella, Miotti Carli Amalia, Boldrin e Maggioni:

« Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia » (2288).

L'onorevole Giannina Cattaneo Petrini ha facoltà di svolgerla.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. La proposta di legge mira a portare il nostro Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana, specialmente della musica meno comunemente conosciuta e diffusa, ma molto apprezzata all'estero, in condizione di competitività nei confronti di istituzioni similari all'estero – di Mosca, di Leningrado, di Vienna, di New York – con una continuità di finanziamenti che prescinda da quelli delle sia pur costanti e garantite borse di studio che il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero degli esteri e il Ministero dello spettacolo mettono a disposizione.

Dare una continuità di finanziamento vuol dire assicurare una attività più completa e stabile anche in questo ambito e dare una maggiore diffusione alle stesse vacanze musicali di interesse internazionale che hanno visto più di due mila musici stranieri, diplomati da conservatori stranieri e italiani, partecipare a questi corsi con non poco sacrificio date le difficoltà di sistemazione logistica legate alle carenze finanziarie.

Chiedo inoltre che alla proposta di legge sia accordata l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cattaneo Petrini Giannina ed altri.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*È approvata*).

La Camera accorda altresì la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

NICOLAZZI, CARIGLIA, RACCHETTI, NAPOLI, LUCCHESI, BO, GIOMO, AMADEI GIUSEPPE, BIANCHI GERARDO, BENOCCI, BORGHI, PIGNI, MICHELI PIETRO, GUERRINI GIORGIO, MIROGLIO, QUERCI, MONTI, PICCINELLI e MEUCCI: « Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole elementari e secondarie » (1489);

CATTANEI, DAGNINO, MACCHIAVELLI, BOFFARDI INES, LUCIFREDI, BEMPORAD, SANGALLI, SISTO, TRAVERSA, BALDI e BOTTARI: « Finanziamento delle opere di completamento dell'aeroporto di Genova-Sestri » (2009);

SGARBI BOMPANI LUCIANA, ALINI, DI MARINO, AVOLIO e ESPOSTO: « Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette » (2054);

CIAMPAGLIA e CECCHERINI: « Modifica della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali » (2192);

BADINI CONFALONIERI: « Estensione ai professori universitari ammessi al godimento del diritto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dei benefici di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 498 » (443).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto ».

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 11.

Passiamo all'articolo 12, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

DELFINO, *Segretario*, legge:

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a titolo del tutto personale. Sono in quest'aula da 22 anni ormai e in questi anni proposte di amnistia e indulto molte, troppe volte sono venute al nostro esame. Io ho sempre votato contro tutti i provvedimenti di questo tipo. Quattro anni fa, il 25 maggio 1966, intervenendo sull'amnistia, appunto, del 1966, ne ho espresso con sufficiente chiarezza e abbondanza di argomenti le ragioni.

Ho cercato di illustrare allora, in quel mio intervento, il singolare sistema di « giustizia all'italiana » che abbiamo introdotto con la nostra prassi: una giustizia di cui è simbolo il semaforo, come allora spiegavo, perché quando il semaforo segna verde si passa, quando segna rosso ci si deve fermare. Giustizia ad intermittenza significa appunto che con il disco verde si può impunemente delinquere, con il disco rosso non si può delinquere, ovvero sia con il disco verde si va immuni da pene e con il disco rosso, viceversa, si incorre nei rigori della legge.

In quel mio intervento, con un certo senso di dolorosa ironia, dato che si stava allora discutendo in quest'aula della programmazione economica, proposi che pure nel campo delle amnistie si preparasse un piano quinquennale, e di questo quadro quinquennale tracciavo, con visione profetica estremamente facile, le tappe che si sarebbero succedute. Con riferimento al 1970, dicevo allora: « Ci saranno due date che si contenderanno all'ultimo sangue l'onore di essere colte a motivo di un'amnistia, perché in quell'anno il 25 aprile corrisponderà al venticinquesimo anniversario della Liberazione, mentre il 20 settembre scoccherà il centenario della breccia di Porta Pia, ed io sono convinto che le ossa dei bersaglieri che vi parteciparono sussulterebbero nelle loro tombe se non vedessero ricordata con un provvedimento di clemenza la loro opera conclusiva dell'unità d'Italia ».

È confermato, oggi, che la breccia di Porta Pia è legittimo titolo da richiamare come base

per giustificare la breccia nelle mura di *Regina Coeli* e delle altre carceri italiane.

Dal 1966 ad oggi, le mie convinzioni non sono mutate. Il provvedimento che oggi e nei giorni scorsi abbiamo qui discusso ha seguito, con le varianti rese necessarie dalle circostanze, un *iter* consueto, l'*iter* seguito da tutti quanti questi provvedimenti. Uno schema classico, tradizionale: un primo progetto per ipotesi molto limitate, una sua prima estensione durante la discussione del progetto in sede governativa, una seconda estensione del progetto in sede di Commissione giustizia, una terza ed ultima estensione in sede di aula. E si è arrivati anche, con questo procedimento di estensione, a modificare la data entro la quale opereranno i benefici del provvedimento, fino a coprire con il provvedimento di amnistia anche fatti, non pochi, commessi quando già il provvedimento dell'amnistia era stato da gran tempo largamente propagandato, era stato preso a base delle richieste irrinunciabili di uno dei partiti della coalizione governativa, era stato annunciato come programma di Governo. Amnistiate saranno quindi anche persone che il reato hanno commesso quando sapevano benissimo che l'amnistia li avrebbe resi immuni da ogni pena ! Mi pare che questi siano argomenti sufficientemente probanti per dimostrare che il mio voto di oggi non può essere diverso dal voto delle altre volte.

D'altra parte desidero anche aggiungere che le circostanze ambientali in cui viviamo non ritengo siano le più idonee per un provvedimento di clemenza. Un provvedimento di clemenza, a mio avviso, dovrebbe almeno presupporre un clima più sereno di quello in cui si sono verificati i fatti nei confronti dei quali si vuole concedere il provvedimento di amnistia: a dire la verità, non mi pare che la situazione sia precisamente questa, nella fattispecie.

Il mio voto dunque, dicevo, non può essere oggi diverso da quello che, costantemente, tutte le altre volte su provvedimenti di questo genere è stato. È un voto contrario.

So bene che questa mia posizione è del tutto personale e sterile, anche se forse altri colleghi la seguiranno; non ritengo di potervi rinunciare, tuttavia, perché corrisponde ad un dettato della mia coscienza, e vuole costituire, al tempo stesso, una espressione di solidarietà nei confronti dei buoni cittadini (tanti ancora, per fortuna, nel nostro paese), che considerano loro dovere l'obbedienza alle leggi, anche quando ciò possa costituire un sacrificio, anche quando possa esservi la tentazione di infrangerle. E devo dire che tentazioni di infrangere le leggi nascono sempre più numerose, di sicuro, quando si vedono gli organi costituzionali tanto facili, come in questo caso, alla benevola comprensione ed al perdono di coloro che alle leggi si ribellano. Addirittura si vedono rimessi in libertà, onorevole ministro, condannati all'ergastolo, solo perché la Corte di cassazione non ha trovato il tempo di decidere sui loro ricorsi, come oggi vediamo verificarsi, in connessione con una sentenza e un decreto-legge, quanto meno, notevolmente discutibili... Ma di questo parleremo in un altro momento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Lucifredi, ella non tiene conto...

LUCIFREDI. Ho parlato degli organi costituzionali, onorevole ministro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Lucifredi, la prego di consentirmi un'interruzione, perché questa è una cosa che va chiarita. Concordo con lei circa il fatto che dei decreti-legge, soprattutto in una materia come questa, si debba fare l'uso il più parco possibile, anzi non si dovrebbero mai usare. Personalmente ho resistito fino all'ultimo, fino a quando la situazione non ha imposto questo, ed ho insistito perché si presentasse il disegno di legge ordinario. C'era tuttavia una sentenza della Corte costituzionale, e se non avessimo fatto quel decreto-legge, non quelle poche unità, di cui ella parla (adesso si sta conducendo una campagna allarmistica circa gli effetti di quel decreto-legge, ma io sono in possesso di un rapporto relativo alle unità che sono uscite) sarebbero usciti tutti coloro che sono in attesa di processo. Come ella ben sa, infatti, la sentenza della Corte costituzionale aveva ristretto l'ambito di applicazione di quei termini che sono scritti nel codice soltanto a quel periodo al quale si riferiva, ed aveva affermato che mancando ogni previsione per il seguito del giudizio, la detenzione era illegittima. Il decreto-legge, perciò, è un decreto che ha impedito le fughe, e non le ha facilitate.

Scusi l'interruzione, ma ritengo che il chiarimento fosse opportuno.

LUCIFREDI. Onorevole ministro, credo ella sappia molto bene quale sia la stima che ho sempre nutrito nei suoi confronti e che continuo a nutrire. In ciò che dicevo non voleva esserci un attacco personale nei suoi confronti, anche perché so bene quale sia

stato il suo atteggiamento in relazione a questo non precisamente lodevole provvedimento.

Volevo semplicemente dire che, sia per colpa della Corte costituzionale, sia per colpa delle Camere (la cosa ha scarsa importanza), la fiducia dei cittadini ha molti motivi – credo che nessuno possa negarlo – per essere profondamente scossa, perché vede che le leggi e l'applicazione di esse sono sottoposte a certe obnubilazioni, che suscitano molta preoccupazione. Pensiamo, per esempio, a coloro che hanno testimoniato in Sardegna contro coloro che furono condannati all'ergastolo, e che ora probabilmente dovranno essere sorvegliati giorno e notte da pattuglie di carabinieri per poter sfuggire alla vendetta di quelli che, per effetto dei nuovi provvedimenti, torneranno in libertà al loro paese.

Comunque, era, questo mio accenno, semplicemente una parentesi, perché quello che io posso fare oggetto di dichiarazione di voto, oggi, era ed è il provvedimento di amnistia.

Chiudo dunque questa parentesi per concludere. Il giorno in cui una perdurante opera di diseducazione dovesse cancellare il senso del rispetto delle leggi dal costume e dall'abito mentale dei cittadini, facendo considerare tale rispetto un deprecabile residuo di tempi superati in nome del progresso e delle nuove concezioni di vita e portando quindi a disapplicare nei fatti, per desuetudine, quell'articolo 54 della Costituzione che impegna tutti i cittadini ad essere fedeli alla Repubblica e ad osservare le leggi, quel giorno non so su quali basi più potrà reggersi l'edificio dello Stato, un edificio che noi dovremmo difendere e tanto spesso invece, purtroppo, contribuiamo a sgretolare.

Confermo dunque, signor Presidente, il mio voto contrario. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leonetto Amadei. Ne ha facoltà.

AMADEI LEONETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato ora le critiche – piuttosto severe – del collega Lucifredi a questo provvedimento di amnistia. Penso tuttavia che esse debbano essere viste sotto una luce particolare, perché egli ci ha detto di essere sempre stato contrario a qualsiasi provvedimento di amnistia e indulto da quando siede in questa Camera. Quindi, mi pare che la sua posizione, in fondo, nulla abbia a che fare con la Costituzione della Repubblica, in quanto quest'ultima prevede l'istituto in questione; non vi è dubbio che detta posizione non sia conforme al precetto costituzionale. È facile fare una critica a questo provvedimento di amnistia, come agli altri, lamentando la frequenza dei disegni di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia; ma bisognerebbe riflettere, quando si muove questa critica, sulle ragioni di tale frequenza.

Non si riflette abbastanza, ad esempio, sul fatto che molti provvedimenti del genere, concessi in passato non hanno dato gli attesi risultati, essendosi mostrati manchevoli sotto diversi punti di vista; non si è provveduto convenientemente a quanto invece poteva essere provveduto; si sono compiute delle ingiustizie per le quali, penso, l'unico rimedio fu rappresentato dall'amnistia del 1966, un provvedimento studiato bene, discusso meglio e conclusosi nel modo migliore.

Chi poi si fa critico severo nei confronti di questi provvedimenti non può evitare che ci si domandi se egli vive la vita del paese o se ne è estraneo. Il nostro paese, spesso, è sottoposto a sussulti, che noi preferiremmo non avvenissero, ma che si verificano in conseguenza delle molte cose che noi non abbiamo fatto o abbiamo fatto male o con eccessivo ritardo.

Il nostro paese fortunatamente è in crescita: ci auguriamo che questa crescita non debba sopportare delle pause, che possa avvenire nel modo migliore, nel modo più democratico, nel modo più composto.

Molte volte, però, quando si va al di là di questa compostezza, di questo aspetto democratico, dobbiamo domandare a noi stessi se siamo in regola con le attese del paese, se siamo in regola con l'esigenza di una retta interpretazione delle esigenze che nascono dal mondo del lavoro, dal mondo dei giovani, dal mondo degli intellettuali e dei tecnici. Ci dobbiamo chiedere cioè se il Parlamento è stato in grado, non dirò di prevenire perché molte volte ciò è difficile, ma, quanto meno di interpretare una determinata situazione riuscendo a capire dove questa potrà sboccare (e in fondo ciò costituisce un modo di prevenire).

Molte volte, inoltre, siamo stati in ritardo anche nel seguire determinati aspetti della vita sociale, economica e politica del paese, per cui ciò che ci si augurava dovesse procedere con quella compostezza di cui parlavo, è trasmodato in aspetti che possono non apparire apprezzabili ma che pur tuttavia sono stati sollecitati proprio da una ragione, direi, quasi di forza maggiore.

Noi del PSI voteremo a favore di questo provvedimento perché fummo i primi a presentarlo cercando di essere vicini a queste esigenze, a queste aspirazioni di carattere popolare. E noi avevamo limitato il nostro provvedimento a quei fatti-reato commessi in occasione di agitazioni sindacali e studentesche motivate da questioni relative al lavoro – come abbiamo detto in un emendamento che siamo lieti sia stato accolto – all'occupazione, alla casa, alla sicurezza sociale, eccetera.

Siamo sodisfatti che il Governo sia stato sensibile a questa questione e a sua volta abbia presentato il disegno di legge al nostro esame. Siamo certi che il Governo ha fatto bene non solo adempiendo ad un impegno di carattere programmatico, ma cercando di dare una motivazione giusta dello stesso provvedimento. Noi del PSI, sono sicuro, abbiamo cercato di ricostituire questo Governo, questo quadripartito anche per fare in modo che le conquiste conseguite dai lavoratori durante il periodo del cosiddetto autunno caldo possano essere politicamente orientate e salvaguardate in maniera tale per cui quelle conquiste non siano scritte sulla sabbia, ma appartengano alla storia del movimento dei lavoratori del nostro paese, talché, raggiunte, non debbano mai subire dei passi indietro. Lo stesso Governo, attraverso il Presidente del Consiglio onorevole Rumor, nelle dichiarazioni programmatiche ebbe ad esprimere chiaramente che uno dei compiti essenziali del Governo era quello di dare una stabilità politica alle conquiste dei lavoratori.

E allora, onorevoli colleghi, se così noi abbiamo ragionato, se così ha ragionato il Governo, non v'è dubbio che se vogliamo dare una consistenza politica a questi avvenimenti così clamorosi e sotto certi aspetti così grandiosi avvenuti nel nostro paese (la grandiosità la intravedo nella unità, che si è verificata dopo tanti anni, delle forze sindacali per queste rivendicazioni e per queste conquiste), se veramente vogliamo dare una consistenza politica di modo che ciò che si è conquistato non possa essere domani perduto, ciò significa che nella lottta dei lavoratori lo stesso Governo e noi prima abbiamo intravisto la possibilità di un accrescimento democratico, di conquiste sociali che allargano il respiro della democrazia nel nostro paese, che danno ai lavoratori e a coloro che hanno partecipato a queste manifestazioni un senso nuovo della dignità umana, della dignità personale. Infatti, non v'è dubbio che ogni conquista di questo genere allarga il respiro della nostra democrazia, quindi allarga il significato della libertà, che noi vorremmo tuttavia non sconfinasse mai dall'ambito delle leggi.

Io posso essere d'accordo con certi critici i quali affermano oggi che il provvedimento di amnistia avrebbe potuto essere più ampio, avrebbe potuto essere regolamentato in maniera migliore; d'altra parte, mi rendo conto come sia difficilissimo operare su un terreno come quello delle amnistie, che richiede la misura di una delicatezza veramente particolare, e non sia facile organare un provvedimento che sodisfi tutte le esigenze e dia sodisfazione a tutte le necessità di giustizia che esistono nel nostro paese. Però, in fondo, penso che questo provvedimento dia larga sodisfazione, operi con clemenza nei confronti di coloro che meritano questa clemenza, dia il segno, ancora una volta, della volontà democratica di questo Governo e di questa maggioranza di operare convenientemente nel paese. E si opera convenientemente nel paese quando non ci si distacca dai sentimenti delle masse popolari e si va incontro a questi sentimenti non con spirito demagogico ma cercando di interpretarne l'essenza di modo che attraverso questi movimenti cresca il cammino fecondo del nostro paese.

È facile anche fare delle critiche sulla formulazione *tout court* del provvedimento di amnistia, ma io direi che in un provvedimento di questo genere le critiche sia necessario lasciarle a monte. Non è che attraverso le critiche oggi si possa invitare il Governo o un parlamentare in modo da sollecitarne l'iniziativa affinché a distanza di uno, due o tre mesi si provveda a modificare un determinato testo di legge. Le critiche di questo tipo vanno lasciate a monte del provvedimento di amnistia, perché si tratta di un provvedimento che non dovrà avere una frequenza a carattere costante; anzi noi ci auguriamo che nel futuro si possa fare a meno di questi provvedimenti, perché occorrerà fare una certa cosa nel paese che fino ad oggi non abbiamo fatta. E se qualche cosa in questo senso, nel senso che vi dirò, si è cominciata a fare, ciò lo si deve ai governi di centro-sinistra e alla partecipazione di noi socialisti a queste compagini governative.

È soltanto infatti da qualche anno a questa parte che con serietà di intenti, con convinzione profonda, ci siamo accinti a modificare le leggi penali esistenti; ed io posso dire che la Camera ha fatto una grossa cosa approvando il provvedimento di delega per la riforma totale del codice di procedura penale, alla cui riforma si sono impegnati in sommo

modo i colleghi del mio gruppo, a cominciare dal professor Vassalli, dal professor Musotto, dal collega Zappa.

Noi apprezziamo l'assunzione, da parte del Governo, di un formale impegno per la riforma della legislazione penale. Desideriamo sottolineare che con i governi di centro-sinistra si è cominciato ad operare in tal senso: è stato in questi anni, infatti, che si è posto mano alla riforma dei codici. Noi ci auguriamo che – dopo l'approvazione, che sembra ormai imminente anche da parte del Senato, del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già approvato dalla Camera – si dia corso al più presto anche alla riforma del codice penale. Anche tale disegno di legge è all'esame dell'altro ramo del Parlamento e, se ci è consentito esprimere una sollecitazione, vorremmo invitare i nostri colleghi del Senato ad affrettare la conclusione di questa fatica non semplice, ma che tuttavia contribuirà indubbiamente a dare un nuovo assetto alla legislazione penale del nostro paese.

Ora, intanto, dobbiamo pronunziarci sull'amnistia. Il gruppo del partito socialista italiano, che a suo tempo si fece promotore di un'apposita proposta di legge in materia, voterà a favore di questo disegno di legge, per le ragioni primarie alle quali ho già accennato, e soprattutto perché ciò corrisponde alla nostra volontà, non già di tener dietro a tutte le rivendicazioni che possano sorgere dal contesto sociale del nostro paese (ritengo infatti che un governo e una maggioranza abbiano anche il dovere di sapere dire di no quando sia necessario) ma di venire incontro a esigenze che noi stessi riteniamo giustificate, anche per talune nostre inadempienze.

Dobbiamo infatti riconoscere che questo provvedimento di amnistia si è reso necessario anche per porre riparo alla situazione veramente assurda nella quale ci troviamo. Ritengo infatti, onorevoli colleghi, che non sia mai accaduto in alcun paese del mondo che, a distanza di venticinque anni da avvenimenti eccezionali come quello della guerra, e dopo l'abbattimento di un regime che conculcava la libertà e la democrazia, e dichiarava apertamente di volerlo fare, non si sia provveduto a modificare la legislazione emanata in un tempo che ormai appartiene al passato, ad un passato che vorremmo dimenticare.

Oggi in Italia, soprattutto sotto il profilo penalistico, siamo ancora governati da leggi che non hanno alcuna parentela con la democrazia e che appartengono ad un regime superato, sorpassato, ormai lontano, voglio augurarmelo, dalla coscienza storica del paese. E si tratta di leggi che contengono norme esplicitamente dirette a combattere la democrazia e qualsiasi espressione di libertà dei cittadini.

Accade dunque che un paese come il nostro, che vorrebbe essere democratico, si trova ancora impacciato nel suo cammino dalla persistenza di norme che sono radicalmente lontane dalla democrazia.

Anche per questa ragione, dunque, oltre che per dare ossequio alle decisioni della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato incostituzionali molte norme della codificazione fascista e per poter adeguare il nostro comportamento politico alla coscienza collettiva del popolo italiano (che nulla più vuole avere a che fare con una legislazione che appartiene ad un sistema dittatoriale, antiliberale e antidemocratico), siamo costretti molte volte a formulare provvedimenti, come quello di amnistia che ci accingiamo a votare, che servono quanto meno a ristabilire una situazione di giustizia là dove la giustizia è clamorosamente violata, là dove ci si trova di fronte a persone che si sono discostate dalle norme più assurde, più antidemocratiche, più lontane dalla coscienza civile e morale dei cittadini della legislazione penale vigente.

L'onorevole Lucifredi ha ricordato che siede su questi banchi da ventidue anni; chi ha l'onore di parlarvi è da ben ventiquattro anni alla Camera: ormai posso considerarmi un « vecchio » della Camera.

Ebbene, in tutti questi anni, intervenendo nelle discussioni, particolarmente sullo stato di previsione della spesa del dicastero della giustizia, anche prima che prendesse vita la Corte costituzionale, ho sempre fatto presente ai guardasigilli del tempo l'assurdità del mantenimento di talune norme del nostro codice penale.

Ho cercato di sollecitare i diversi Governi che si sono succeduti nella storia e nelle vicende del nostro paese con interpellanze, con mozioni, con interrogazioni, perché si provvedesse ad eliminare quanto meno le disposizioni più odiose, più schiettamente antidemocratiche.

Tutto invano ! E mi rallegro, vedendo che oggi qualcosa sta cambiando, vedendo che c'è un impegno nuovo nel Governo, il quale è divenuto sensibile alla esigenza di riformare queste norme. Mi auguro che anche queste enunciazioni non restino tali ma si traducano in fatti, affinché il nostro paese abbia a gioirne.

Le ragioni, pertanto, del nostro voto favorevole a questo disegno di legge sono duplici: esso infatti rappresenta l'aggancio con il movimento che si è sviluppato e si sta sviluppando nel nostro paese, anche se è trasmodato in forme che noi non apprezziamo ma che giustifichiamo e comprendiamo; e mezzo per poter rimediare alle storture della nostra legislazione penale che in alcuni suoi aspetti mantiene le sembianze, i lineamenti di un regime che non ha più nulla a che vedere con il nostro paese.

Queste dunque sono le ragioni di fondo del nostro voto favorevole. Noi riteniamo che questo provvedimento di clemenza possa e debba servire alla pacificazione, che consideriamo condizione prima per un sereno e democratico sviluppo civile e sociale della nostra Repubblica. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse nessun altro dibattito come questo ha consentito di individuare le profonde divergenze di valutazione e di ispirazione che dividono le forze politiche, le stesse forze di Governo, il Parlamento. E nessun dibattito come questo, su una legge di delegazione di amnistia e di indulto, è stato così rivelatore non solo di questi contrasti ma anche del contrasto tra il paese reale e le sue attese e la classe dirigente; e nello stesso tempo è stato rivelatore eloquente del clima storico in cui è nata questa legge di delegazione.

A conclusione di questo dibattito possiamo ben dire che chi intendeva elargire questa legge di delegazione di amnistia e di indulto come un paternalistico atto di pacificazione sociale e chi l'ha subita con l'animo del moderato volto a riportare ordine, con un gesto di magnanimità e di perdono verso la piazza impazzita, ha dovuto invece fare i conti, nel corso di questa discussione, con la sete di giustizia del nostro paese; ha dovuto fare i conti con il carattere e la natura delle 14 mila denunce e con l'ondata repressiva che si è abbattuta nel nostro paese.

Né il richiamo e la giustificazione storica del centenario dell'unità d'Italia son valsi a consentire di sfuggire alle vere scelte che il paese attende e alle vere origini politiche del provvedimento di amnistia.

Non si poteva e non si è potuto cancellare con un tratto di penna il duro scontro di classe che ha avuto luogo nell'autunno, raggiungendo in quei mesi le sue punte più alte, ma che è in corso tuttora nel nostro paese, al quale ha risposto l'ondata repressiva dei pubblici poteri e del padronato nelle forme più varie, ondata repressiva che per altro non è spenta ancora né ha certo disarmato.

Per questo, non solo il dibattito non ha fugato ogni equivoco su presunti disegni repressivi dei pubblici poteri, ma ha mostrato, al contrario, in tutta la sua vividezza, le reali intenzioni, degli autori di tali disegni, di arrestare l'impetuosa spinta di rinnovamento utilizzando appieno il dispositivo repressivo contenuto nell'arrugginito ma sempre utile armamentario delle sovrastrutture giuridiche del paese, a 25 anni dalla sua Liberazione.

D'altro canto, i lavoratori italiani, i loro sindacati, non hanno certo chiesto un gesto di comprensione paternalistica per i loro pretesi eccessi; hanno invece chiesto una legge di emergenza per disinnescare gli strumenti illiberali, tuttora operanti, d'una legislazione autoritaria con cui si è limitato e colpito lo esercizio pieno delle libertà democratiche, di pensiero e dei diritti civili, in tutte le loro manifestazioni, in uno dei momenti di più alta tensione civile, sindacale e democratica del nostro paese; hanno chiesto i lavoratori, attraverso i loro sindacati, anche questo provvedimento transitorio, per arginare e frenare gli effetti della macchina punitiva di uno Stato, la cui struttura non si identifica ancora con quella prevista dalla Costituzione, ma che al contrario colpisce e reprime le forze su cui si fonda la stessa sovranità e l'esercizio di quelle libertà che dovrebbe garantire.

Per noi comunisti, quella legge oggi al nostro esame, nel momento in cui ci accingiamo a votarla, non costituisce che una parziale risposta politica, rispetto alla risposta che più in generale i lavoratori attendono. Eppure, anche a questa risposta parziale non si è dato il contenuto che ci attendevamo, che il paese si attendeva. Limiti, remore, esclusioni significative ed emblematiche, estensioni mortificanti di contro, hanno limitato il carattere liberatore della risposta democratica che il paese pure si attendeva da questo provvedimento parziale e transitorio.

Per questo noi abbiamo maturato un voto favorevole, che esprimiamo però con molte riserve, per le chiusure, per le sordità che si sono manifestate in quella parte dell'amnistia definita « particolare », a cui hanno fatto riscontro significative estensioni dell'amnistia stessa a reati, la cui impunità non trova giustificazione se non in spinte deteriori a difesa

di posizioni di potere. L'esclusione dell'estensione dell'amnistia ai reati politici, ai reati di stampa più in generale, che si riconnettono alla battaglia ideale e politica dell'autunno, che ha avuto luogo nel paese, sono indicativi di una discriminazione e di una volontà punitiva da parte della maggioranza, nei confronti del pieno dispiegarsi della manifestazione della libertà di pensiero e di opinione.

La linea di demarcazione che si è voluto sancire nei confronti di fatti lasciati fuori dell'ambito dell'amnistia e che concernono reati di opinione, reati tecnicamente non riconducibili a manifestazioni sindacali o studentesche, ma sostanzialmente da esse originati e costituenti espressione della tensione civile che il paese ha vissuto, o ipotesi di reati di stampa escluse dal provvedimento, segna – a nostro avviso – una inaccettabile discriminazione tra reati politici, che vizia e getta una ombra sul provvedimento di amnistia e di indulto.

È questo un limite odioso a cui si accompagna una estensione mortificante del provvedimento al reato contro il patrimonio della pubblica amministrazione che si concretizza nel peculato per distrazione. La polemica che qui si è sviluppata al riguardo non è stata originata da una nostra posizione moralistica. Essa era ed è la nostra netta opposizione a rendere impunita la deviazione dal fine pubblico nell'impiego del pubblico denaro, ad opera dei grandi peculatori, con il che si incentivano – a nostro avviso – il lassismo, lo strapotere nonché fenomeni di degenerazione politica nel funzionamento della pubblica amministrazione, dello Stato, del parastato, degli enti di Stato; il che certo non è accettabile nel momento in cui ci si appresta a rinnovare le strutture statuali con la riforma regionale.

Questo non vuol dire che noi ignoriamo o sottaciamo particolari situazioni o episodi dolorosi che sollecitano riforme degli istituti penali, ma questi casi non possono essere scambiati con le macroscopiche manifestazioni, più vaste di quel che si creda, di attentato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, che hanno dato vita ad episodi clamorosi di deviazione dal fine pubblico.

Non si poteva, né si doveva avere comprensione o rendere servigi a personaggi discussi e screditati; comprensione mancata, al contrario, per i reati politici, di opinione e di stampa, pure presenti. Né vale rispondere che taluni istituti penali non hanno trovato applicazione o che se ne può parlare in sede di riforma. Gli è che in questa esclusione vi è il tentativo evidente di emarginare una parte della battaglia ideale, di ricondurre tutti gli episodi dell'autunno alle sole manifestazioni sindacali, amputando tutta l'altra parte della battaglia ideale e tutta l'estensione che essa ha avuto in questo periodo.

Il dibattito, il confronto, l'opera di emendamento che qui si è svolta hanno certamente migliorato il testo governativo: lo hanno migliorato nella estensione ai reati sociali, nel termine di applicazione del provvedimento, in alcuni aspetti dell'amnistia generale, nella estensione ai reati connessi alle vertenze agrarie, ai reati connessi alle manifestazioni degli obiettori di coscienza, a certe ipotesi di reati di stampa.

Restano purtuttavia le carenze gravi da noi denunciate. Resta soprattutto – in questa dichiarazione di voto vogliamo sottolinearlo – la necessità di dare una risposta a quella che è l'esigenza più sentita dei lavoratori: la democratizzazione delle strutture e delle leggi della nostra società.

Questo provvedimento e la discussione che si è svolta anche sulla parte relativa all'amnistia generale hanno dimostrato come sia oggi imperiosa l'esigenza di riformare gli ordinamenti giuridici del nostro paese. L'amnistia e le polemiche ricorrenti su questo strumento non possono essere più gli sfogatoi rituali delle forze di Governo che qui abbiamo ora e ieri udito, e che parlano sempre di riformare lasciando invece sempre tutto inalterato: manifestazione, questa, di una cattiva coscienza. Non basta dire che si è vicini ad aggredire questi problemi, quando in definitiva abbiamo sentito un collega che tutti apprezziamo, l'onorevole Vassalli, dire melanconicamente: da due anni sono in questa Camera e non una norma penale di quelle che vanno modificate è stata minimamente scalfita. Perché questa è in fondo la realtà, questo è il triste bilancio che noi dobbiamo fare in sede di discussione di questo provvedimento che reca la firma del centro-sinistra.

Onorevoli colleghi, la legge che ci accingiamo a votare nei suoi aspetti più significativi possiamo ben dire che è stata imposta al Governo, alle forze moderate dal movimento dei lavoratori italiani, e come tale, pur con le sue carenze, è un risultato dell'azione di resistenza e di controspinta popolare ai disegni repressivi, resistenza che certamente va oltre questo provvedimento. Per tale motivo a questa legge andrà il nostro voto favorevole, pur con le riserve critiche che abbiamo espresso.

Noi pensiamo di dover qui dichiarare, anche a nome dei 14 mila denunciati a cui va

la nostra solidarietà, che noi consideriamo questo voto solo come un momento della più generale battaglia contro la repressione in tutte le sue manifestazioni. L'amnistia di cui fruiranno tante migliaia di lavoratori, di giovani, di studenti, non sarà scambiata certo, come pensa taluno, per un gesto di perdono da parte del Parlamento, ma al contrario dovrà rappresentare l'impegno rinnovato a non dare tregua nella lotta per l'applicazione integrale della Costituzione, per l'affossamento delle leggi limitatrici delle libertà democratiche, per l'affermazione di una nuova personalità dello Stato, di questa Repubblica fondata sul lavoro e nella quale i lavoratori debbono finalmente potersi riconoscere.

I grandi temi della riforma delle leggi di pubblica sicurezza, del codice penale, del codice di procedura penale e degli altri codici che pure attengono a diritti dei lavoratori, dell'ordinamento giudiziario, delle leggi che regolano i corpi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria non sono più oggi, per nostra fortuna e per effetto proprio di quelle lotte dell'autunno, temi dibattuti soltanto da ristrette *élites* democratiche: e questo è uno dei più grandi risultati della battaglia che ha conosciuto il paese. Questi temi oggi sono divenuti momento di lotte di milioni di lavoratori, che saldano il grande problema della riforma dello Stato a quello delle riforme sociali. È una riforma dello Stato più generale che così si impone e si imporrà.

Nessuno si illuda che questa battaglia di trasformazione democratica possa avere pause di raccoglimento, di ritorno all'ordine dei vecchi codici, all'ordine dei padroni. Noi partiremo da questo provvedimento per incalzare su questo terreno. Ci aspettano impegnativi appuntamenti in cui misureremo la vera volontà di riforma delle forze di Governo. Noi attendiamo di misurare queste forze, a scadenza ravvicinata, sul tema della riforma del codice penale, dello stralcio di riforma di questo codice, sul tema della riforma, da noi proposta, dell'istituto del pubblico ministero, sull'esigenza di avere una nuova figura di giudice, un giudice democratico, sulla necessità di riforma delle leggi di pubblica sicurezza, delle norme che riguardano i corpi di pubblica sicurezza, la polizia giudiziaria e così via.

Il voto su questa legge ci impone altresì di ricordare al Parlamento e al paese che i lavoratori esigono, nello stesso tempo, che siano accertate le responsabilità di particolari corpi separati dello Stato nella produzione dei fatti repressivi; ed anche che deve essere finalmente fatta luce sui fatti di Milano, che devono essere colpiti i responsabili degli eccidi di Avola, di Battipaglia, di Pisa, rimasti sin qui impuniti a tutti i livelli.

Questi eventi, vogliamo ribadirlo in questa dichiarazione di voto, non si possono archiviare, e noi non lo consentiremo. L'amnistia non ha dunque fugato i sospetti di disegni repressivi dei pubblici poteri, ma ha resa più evidente semmai l'esigenza di continuare nella lotta contro la repressione, contro le forze che l'hanno sollecitata anche autorevolmente e contro gli strumenti ampi di cui essa ancora dispone. Il nostro voto favorevole pertanto non si confonde né con quello di chi ha subìto questa legge né con quello di chi ne ha limitato la portata né con quello di chi l'ha presentata come misura di comprensione ipocrita o di untuoso perdono, ma ci avvicina a chi l'ha intesa e la intende come un momento della generale lotta dei lavoratori per lo sviluppo della democrazia e delle istituzioni del nostro paese. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Poli. Ne ha facoltà.

DE POLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avviandoci verso la votazione di questo provvedimento abbiamo soprattutto il dovere di prendere coscienza politica del valore dell'atto che stiamo compiendo. Sarebbe una tentazione troppo facile, al fondo qualunquistica, quello di ripetere a noi stessi tutti i motivi per i quali dovremmo essere contrari al ricorso continuo e acritico di provvedimenti di clemenza quando questo possa essere considerato giustamente un attentato contro lo Stato di diritto. Ma abbiamo anche il dovere politico ed ideologico di collocare temporalmente e politicamente questo provvedimento per valutare se esso sia un atto di debolezza trasformistica della classe dirigente o se non sia uno dei modi, e soltanto uno, con i quali la classe dirigente risponde ad un processo di profonda trasformazione che coglie tutto il paese.

Dobbiamo infatti anzitutto valutare la connessione che esiste tra questo provvedimento e quello che abbiamo varato nel 1968. Anche quella, come questa, era un'amnistia « particolare », come oggi la si chiama. E il contemperamento perequativo previsto all'articolo 5 del testo della Commissione, come atto di amnistia generale, non devia il giu-

dizio politico che del provvedimento si deve dare, secondo il quale questa è un'amnistia che ha una giustificazione profondamente diversa da quella dei puri e semplici atti di clemenza, essendo un fatto politico, una risposta che la classe dirigente dà alle profonde inquietudini che nel paese si manifestano. Ed allora quando queste inquietudini toccano strutture fondamentali della società, mettono in crisi la famiglia, la scuola, il lavoro, scuotono le forze politiche tradizionali, mettono in crisi gli istituti rappresentativi, valutando tutto questo e ponendo in essere questo provvedimento, noi sappiamo allora di porre una pausa riflessiva nella vita del paese, sappiamo di cercare elementi di pacificazione, di svolgimento democratico affinché si faccia luce sulla dialettica profonda che nel paese è in corso.

Ecco perché c'è un elemento di novità politica che va colto in questo provvedimento di amnistia e che si collega all'altro provvedimento del 1968. Noi sappiamo che di per sé le amnistie troppo ricorrenti sono un attentato allo Stato di diritto, potrebbero addirittura essere considerate un incentivo alla criminalità, benché statisticamente questo non si possa dire per tutto ciò che conosciamo di quanto è avvenuto dopo i pregressi provvedimenti di amnistia, però noi sentiamo che in questo modo, attraverso questo provvedimento, noi cerchiamo di porre del tempo fra noi e noi stessi, cerchiamo di porre delle cause di pacificazione sostanziali e non isolate affinché le profonde richieste trasformazioni possano avvenire nel paese. Abbiamo coscienza che da solo questo atto non può portare alla pacificazione.

Già nel 1968, votando il provvedimento di amnistia per gli studenti, avevamo pensato, avevamo detto che esso non portava, non poteva portare da solo alla pacificazione e che probabilmente se l'inquietudine che c'era nel paese era profonda, altri fatti di quella stessa natura si sarebbero verificati. E si sono verificati questa volta non sul terreno delle agitazioni studentesche ma sul terreno delle lotte operaie, e tuttavia sono in connessione con quelle perché rappresentano questo momento di evoluzione del nostro paese.

Non si deve trattare dunque per noi classe dirigente di perdonare l'ira che sale dal popolo, per ciò che di antigiuridico abbia prodotto, non andando poi incontro alle sue esigenze, non interpretandolo, non facendo le riforme, non facendo quel che deve essere fatto, ma di porre un elemento di pausa e di riflessione in modo che sulla strada della libertà e della pacificazione sociale, più profondo sia il nostro impegno.

Noi abbiamo coscienza che il tema dell'amnistia è legato profondamente al tema dell'ordine pubblico (ne abbiamo parlato altre volte in quest'aula), abbiamo coscienza che il tema dell'ordine pubblico si collega alla politica delle riforme. È dunque problema di ordine e di libertà, è problema di equilibrio costituzionale. Abbiamo coscienza perciò che mentre noi poniamo in essere questo elemento, questo contributo alla chiarificazione, al tempo stesso dobbiamo operare a tutti i livelli attivamente affinché ci sia una risposta democratica e pacifica alle inquietudini profonde che salgono dal paese.

Sotto questo profilo dobbiamo ricordare a noi stessi che la responsabilità non è meno del Governo che delle opposizioni, appartiene alle forze politiche, appartiene alla capacità di reazione della società civile, alla capacità di tale società di capire in se stessa ciò che sta avvenendo, i valori verso cui si sta muovendo.

A questo punto dovremmo dire allora che questo provvedimento di amnistia per il momento in cui si colloca, per il quadro politico che esso presuppone e su cui esso si fonda è un elemento che ci permette di dire che non esiste repressione da parte dei pubblici poteri. Esso si colloca non in un quadro di repressione, ma in un quadro di libertà; esso si pone anzi in un momento in cui accentuiamo al massimo l'atto di fiducia, di libertà, di sviluppo democratico del paese.

Se noi pensiamo al grande significato delle lotte operaie nell'« autunno caldo », se pensiamo al fatto che abbiamo approvato lo statuto dei lavoratori, se pensiamo al fatto che abbiamo respinto il tentativo di ricorso ad elezioni anticipate come possibile pericolo per una involuzione autoritaria e moderata del paese, se pensiamo che siamo oggi nel corso di una campagna elettorale che vedrà la costituzione delle regioni come nuovo fatto di libertà, come punto nodale di nuovo sviluppo di libertà e di dialettica nel nostro paese, noi abbiamo coscienza dunque che questo provvedimento non si colloca in un quadro repressivo, ma si colloca in un quadro di svolgimento democratico, si colloca in un quadro di libertà.

Questo è necessario che lo diciamo a noi stessi perché non cadiamo nella falsa demogogia di vedere la repressione laddove invece c'è un profondo e convinto disegno di sviluppo democratico del paese.

Non si colloca, dunque, questo provvedimento in un quadro di involuzione autoritaria e moderata, ma si colloca in un quadro di sviluppo libero e democratico del nostro paese. Non è un atto di debolezza trasformistica, ma un atto di fiducia, un atto di libertà, un incentivo alla moralizzazione della vita pubblica, moralizzazione che deve avvenire a livello della cultura, a livello delle autonome sfere della società civile, a livello delle esperienze sindacali, sociali e politiche.

Questo è il senso profondo con cui noi lo individuiamo e lo valutiamo. Ma anche a conoscere queste cose, anche a dirle a noi stessi con profonda coscienza e consapevolezza, dobbiamo anche ammettere che le condizioni di precarietà civile del nostro paese sono tali per cui noi non possiamo prevedere se vi saranno altre inquietudini che sfioreranno o toccheranno la antigiuridicità. Noi non sappiamo come e quando passeremo questo momento di precarietà della società civile. Noi potremmo addirittura dire o pensare che altre turbative potrebbero ancora avvenire nel nostro paese e tuttavia questo ci dice che al di là del provvedimento di amnistia, la nostra azione operativa a livello di forze politiche, a livello di istituzioni, a livello di libero movimento della società civile deve servire a togliere le cause del disordine perché questo atto di per sé non le toglie, per quanto contribuisca a creare alcune condizioni perché esse siano tolte.

Questo è il senso profondo con cui il gruppo della democrazia cristiana voterà questo provvedimento. Essa lo presenta al paese, ripeto, non come atto di debolezza trasformistica, utilitaristica, di fronte ad un paese che non si riesca a reggere o a governare, ma come un atto di fiducia e di libertà per porre condizioni di pausa e di riflessione in modo che una profonda azione di rinnovamento nel paese si svolga, perché tutte le nuove occasioni istituzionali e di libertà che si vanno ponendo, prima fra le quali poniamo le regioni che andremo a istituire, costituiscono il quadro, che è un quadro di sviluppo democratico e non un quadro di involuzione autoritaria e moderata. Chiarendo a noi stessi questi motivi, chiariamo anche elementi che servano per il giudizio del popolo che ci attende il 7 di giugno. Siamo tutti sotto giudizio, in quel giorno, nessuno escluso. Diamo al popolo e all'elettorato anche questo nostro atto come atto di fiducia nello sviluppo dell'equilibrio democratico e costituzionale del nostro paese. Certo, ogni provvedimento di amnistia, se valutato per le estensioni o le esclusioni che esso prevede, può prestarsi a critiche; ma esso globalmente ha questo significato, ed è per questo che la democrazia cristiana voterà convinta il provvedimento in esame. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, abbiamo già trattato il tema in esame in sede di discussione generale, ne abbiamo riparlato in sede di emendamenti, per cui non voglio ora andare alla ricerca di parole nuove per esaminare una questione che è già stata ampiamente sviscerata. Vi è un problema di carattere generale e uno di carattere particolare, che si sfaccetta in una molteplicità di aspetti politici, giuridici e strutturali, che caratterizzano questo provvedimento di clemenza. Servendomi di questa espressione già dico cosa che contraddice all'esigenza avanzata da una parte politica di considerare questa amnistia diversamente da un atto di clemenza paternalistica, da una riesumazione del potere di grazia del sovrano. Da una parte si dice che vi è stata repressione e che con l'amnistia si fa meno di quel che si dovrebbe; da un'altra parte si dice che non c'è stata la repressione, ma che c'è una volontà di clemenza e che si desidera d'altra parte solennizzare il fatto che sono trascorsi 25 anni dalla liberazione del paese e 100 anni (fatto storico che, non si sa perché, si ha quasi il pudore di ricordare) dalla breccia di Porta Pia. Ora si apre un'altra breccia nel tessuto della nostra realtà giuridica, che dal punto di vista penale è particolarmente lacerata.

Questa duplicità insita nel provvedimento fa sì che esso si inserisca come un fatto negativo ed ambiguo nell'ambiguità che circonda sempre atti di questo genere, che sono di rinuncia dello Stato ad una delle sue funzioni essenziali: quella di rendere giustizia ai cittadini; e cittadini non sono solo quelli che commettono i reati, ma anche quelli – e sono la maggioranza – che i reati non li commettono e che dalle amnistie, soprattutto quando sono parti lese, vedono vanificata la propria aspirazione ad un risarcimento e alla riparazione dell'offesa subita. Sappiamo quanto tempo occorra perché uno si veda resa giustizia: si pensi solo alle vittime di incidenti stradali, che portano avanti l'azione penale per tutti i gradi del giudizio, sobbarcandosene le spese, per vedere poi disattese le pro-

prie speranze; come se lo Stato non potesse trovare altro modo, per riparare possibili ingiustizie, che compiere atti di amnistia.

Questo problema non è stato valutato solo per quella sorta di liturgia che ha sempre accompagnato le critiche all'amnistia attraverso i tempi. Nel 1968 (allora l'onorevole Reale non era ministro della giustizia – lo era l'onorevole Gonella, se non sbaglio – sicché una volta tanto ha perso l'occasione di firmare un'amnistia: non si ha sempre fortuna nella vita) nel 1968, dicevo, nell'atmosfera di trionfalismo post-studentesco che accompagnò quella amnistia, noi già ci chiedemmo come si potesse applicare una amnistia rispetto ad una situazione, più che calda, ancora fluida.

Come si fa di fronte a una realtà che è ancora in movimento, di cui occorre valutare criticamente la genesi e i possibili sviluppi futuri, di fronte a eventi ancora *in itinere*, come si fa ad applicare un provvedimento di amnistia che ha di per se stesso una portata discriminante ?

Qualcuno ha detto che questa amnistia servirà a dare la prova della consapevolezza dello Stato. In realtà lo Stato, quando dà un'amnistia, non si mostra consapevole: si mostra soltanto impotente, non all'altezza dei propri compiti, inadatto a svolgere quella sua superiore funzione, che consiste nel modificare le leggi nel momento in cui più non rispondono alla coscienza giuridica popolare, coscienza che le leggi dovrebbe esprimere e di cui i giudici, appunto « nel nome del popolo italiano », dovrebbero essere i sostenitori e nel tempo stesso gli interpreti nella fase dell'applicazione del diritto. Quando invece si riconosce che la legge non è adeguata, nel senso che le previsioni normative non sono adeguate alla realtà dei tempi, sono antiquate o, peggio, sono repressive perché contemplano ipotesi troppo gravemente punite, eppure la si lascia in piedi e si pone il giudice nella condizione di dover compiere quegli atti che vorrei definire di malversazione giudiziaria (se fosse possibile usare questo termine) per escludere determinate aggravanti o includere determinate attenuanti anche là dove esse non sussistono in modo da rendere la legge tale da rispettare la proporzione tra un certo fatto e la sanzione che a questo fatto accede, si compie un atto di rinuncia o si opera con l'amnistia quella reviviscenza di un istituto medioevale che consentiva al signore a cavallo di concedere con la manciata di denari e con l'emanazione di un editto di clemenza, ai peggiori dei sudditi, titoli che ai migliori, ai più probi, agli onesti, non venivano dati.

Sono, queste, considerazioni forse predicatorie, e io non vorrei usurpare funzioni che, sotto questo aspetto, spettano ad altri, e non vorrei tanto meno aggiungere un addendo a quella somma di cose che hanno ieri non dico turbato, ma fatto scattare un pochino l'onorevole Reale. Quando parlo di predicatori nel Governo o fuori del Governo, so quanto sia inutile questa funzione nell'uno e nell'altro caso; e quindi aggiungere una voce al coro delle inutilità sarebbe vano.

Ma io so, onorevole ministro, che lei ha determinate opinioni su questa amnistia e anche su altre. Lo capisco, questo non può essere estraneo alla sua sensibilità giuridica. Io chiedo soltanto che da queste cose si traggano le debite giuridiche e politiche conseguenze, perché è perfettamente inutile avere il tono di quello che dice: « Ma chi me lo fa fare ? » o « Guarda cosa mi tocca fare ! » e poi farlo lo stesso. Perché è inteso che la funzione di esprimere responsabilmente un proprio giudizio deve essere esplicata fino alla sua dolorosa conseguenza, che è quella di dissociare il proprio comportamento da quelli degli altri quando esista una dicotomia che tenga distinte due determinate situazioni: quello di chi vuole l'amnistia e quello di coloro i quali dicono di non volerla e poi la votano.

Ora questo è un problema che è stato reso ancora più grave da come si è poi svolto il dibattito sui singoli articoli. Ma se l'amnistia ha in fondo un pregio che è quello (data la radice *amn* che l'avvicina al termine amnesia) di togliere, di far scordare il fatto penalmente apprezzabile, di chiuderlo in una parentesi per cui tutto il resto del discorso si svolge al di fuori di questa realtà, bene, prendiamone questo aspetto positivo.

Ma in questo caso voi avete fatto delle distinzioni che sono particolarmente gravi e – lasciatemelo dire – crudeli: perché in carcere, quando la sentenza è definitiva (e alludo particolarmente agli istituti dell'indulto e del condono), lo spicchio di cielo che si vede dalla « bocca di lupo » è davvero uguale per tutti, più della legge; l'azzurro (o il grigio, il più delle volte) che si vede è l'azzurro o il grigio della libertà che si vorrebbe raggiungere, che il detenuto anela a raggiungere, e che è uguale, ad esempio, per due compagni di cella detenuti, uno, poniamo, per violenza carnale, un altro per atti di libidine violenta, i quali avranno l'amnistia e il condono, e uguale anche per un altro, detenuto per bancarotta fraudolenta (reati a tinte antisociali, come

vuole il collega Guidi) o per favoreggiamento personale nei reati della legge Merlin che sono stati ieri affossati con una visione che naturalmente ha trovato *viribus unitis* quelle forze che formalmente si contrappongono in questo Parlamento (finché dura la contrapposizione !) il che ha dato la dimostrazione di come il bacchettonismo di destra e di sinistra su certi temi abbia ancora un diritto di prevalenza. E mi è dispiaciuto che il ministro della giustizia non abbia colto le differenze che sussistono nelle ipotesi della legge Merlin tra chi, per esempio, viene considerato favoreggiatore solo per avere magari ospitato una signorina in auto, come oggi capita, e poi averla riportata sul luogo dove essa esercita proficuamente – come si legge nelle sentenze – il proprio turpe mestiere, assumendo per questo la funzione di trasportatore e in linea di ipotesi una posizione che può essere assimilata a quella di favoreggiatore e il titolare di una piccola pensione di periferia che abbia avuto la ventura o la sventura di ospitare una signora imbellettata alla quale non ha avuto il coraggio di chiedere quale sia il suo mestiere se turpe o non turpe e non avendo magari ricevuto la carta di identità viene poi assimilato, secondo le ipotesi della legge Merlin, al « magnaccio » classico, allo sfruttatore, al lenone, a colui che trae dal « turpe mestiere » un più turpe e soprastante potere di dominio e di insistenza locupletaria. Questo significa veramente non capire nulla delle differenze che esistono tra i rapporti, tra i fatti, tra le azioni. Significa dare una interpretazione « codina » che secondo me, da una parte e dall'altra, non fa onore né all'intelligenza né al senso del diritto, che in questo caso non è stato colto nelle sue valide conseguenze.

Come si fa a far rientrare nell'amnistia il reato di peculato per distrazione, di cui all'articolo 314 ? Soprattutto in un momento come quello attuale, in cui vi è una larga disistima per i pubblici poteri e per i pubblici amministratori, in un momento in cui la competizione politica è intesa come una gara volta ad ottenere vantaggi di governo e di sottogoverno nell'ambito di determinati rapporti in cui il patrimonio pubblico e privato si confondono in una maniera vorrei dire oscena, come è possibile prevedere una esclusione di responsabilità quando il peculato per distrazione sia stato compiuto per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione ? Non c'è dubbio che l'inciso di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5 del disegno di legge, darà luogo per il giudice a notevoli difficoltà interpretative. Si corre il rischio cioè di creare confusione e ingiustizie.

Lo stesso dicasi per la esclusione dei reati commessi a mezzo della stampa. Ma come ? Se vi è un principio che si va sempre più affermando questo è proprio quello che vuole che ognuno risponda delle proprie azioni. È vero che attraverso la stampa talvolta può perpetrarsi un grave attentato alla reputazione altrui; ed è per questo che noi tutti auspichiamo una maggiore responsabilità nell'esercizio di questa funzione di informazione. Ma la stampa, nella sua insostituibile funzione di informazione, si trova talvolta costretta a correre il rischio di incorrere in responsabilità penale. Per questo pensiamo che, pur ritenendo essenziale la difesa dell'altrui reputazione, costituisca una dimostrazione di insensibilità nei confronti della essenziale funzione che la stampa svolge nella nostra vita associata, non consentire ai giornalisti di beneficiare in misura maggiore di questo provvedimento di clemenza.

L'ultimo argomento – ed ho finito – si riferisce allo spostamento del termine di efficacia dell'amnistia. Si tratta di un fatto grave sia sul piano costituzionale sia soprattutto sul piano morale. Ha lasciato una terra di nessuno, un continente inesplorato ma facilmente prevedibile dagli esploratori del delitto, il quale era offerto alla loro azione lesiva nei confronti dei privati. La storia di questa amnistia è semplice; essa è nata da una indicazione del partito socialista italiano, il quale nel gennaio si è riunito in sede di direttivo, ed ha ritenuto di aprire il gioco nei confronti del Governo facendo un *cip* che si chiamasse amnistia. E questo *cip* che si chiamava amnistia è stato detto molto chiaramente e, dobbiamo dirlo, lealmente, anticipando le altre forze politiche. Forse il partito socialista, in quel momento, sentiva il bisogno di distaccarsi dall'interpretazione socialdemocratica, creandosi una verginità a sinistra, ottenendo poi la copertura dei comunisti con l'altra battaglia per le regioni, battaglia che si è subito collegata a questa prima iniziativa. Ebbene, questa prima iniziativa del partito socialista è del gennaio; ci sono state le trattative di Governo, e la prima cosa che si è verificata in sede di trattative di Governo è stata la asserzione di questa iniziativa come un dato, prima di discussione e poi di convergenza, poiché ha portato alla presentazione di un progetto di legge firmato da Giolitti e, come secondo firmatario, dal collega Musotto. Questo progetto di legge è stato trasfuso nel disegno di legge al nostro esame; e la lealtà del relatore ci

ha consentito di apprendere che tale trasfusione si è verificata. Ma quando mai proposta fu più proposta di questa ? So, onorevole ministro, che lei queste cose le ha dette. Non vorrei nuovamente riprendere la polemica per la differenza che separa, come il mare, il dire dal fare. Ritengo che queste siano cose da dire, anche perché l'articolo 70 della Costituzione, al secondo capoverso, dice chiaramente che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

E non vorrei, senza offesa, che fosse la « cartuscella » della duplice sentenza della Corte costituzionale, o la sua interpretazione giuridico-causidica di determinate realtà apparenti, a togliere valore ad una realtà sostanziale che è prevalente, in relazione al fatto che per un certo periodo c'è stata una terra di nessuno, nella quale si poteva collocare il delitto speciale o particolare, come lo chiamate voi, e generale, come un elemento facilmente commettibile da parte di soggetti che approfittando di questa realtà indistinta potevano ottenere il passaporto verso l'impunità penale. E questo, mentre noi discutiamo – e l'abbiamo anche proposto – circa l'opportunità di eliminare l'immunità parlamentare, come retaggio del medio evo, come retaggio di situazioni nelle quali persino l'espressione di volere, di azione e di intenzione politica poteva essere garantita dall'immunità. Oggi, allorquando si dice che questo istituto è superato, si fa rivivere con questa amnistia una sorta di più vasta immunità sindacale per i colonnelli del sindacalismo i quali agiscono al di fuori di ogni regola democratica prevista dall'articolo 39 e 40 della Costituzione, ed in più per coloro – che io definirei le truppe di ventura e di confine dei provvedimenti di amnistia – i quali abbiano la possibilità e la sagacia di inserirsi tra un provvedimento e l'altro, beneficiando dei vantaggi offerti da quel terreno neutro, nel quale l'azione penalmente valutabile può essere impunemente compiuta.

Tutte queste cose ci rafforzano nell'opinione che abbiamo già espresso circa la mancanza di valore e vorrei dire di senso morale che questo provvedimento di amnistia ha nei confronti del popolo italiano e persino nei confronti di un Governo, che, presentandosi col biglietto da visita dell'amnistia, ha già detto, prima ancora di nascere (se è vero che queste trattative hanno precorso la stessa formazione del Governo) che intendeva compiere un tragitto breve, a braccetto con coloro che avevano infranto la norma penale, e che da esso intendevano avere un salvacondotto, evidentemente paradigmatico rispetto al salvacondotto che il Governo vorrebbe ottenere dal paese, che personalmente mi auguro sarà estremamente critico nel momento in cui tra queste cose anche l'amnistia sarà valutata dal corpo elettorale, cui voi avete dato un appuntamento. In questo appuntamento sarà riproposta la generalità dei problemi, sia pure sotto l'ambito particolare della tematica regionale. Sarà un modo di fare le elezioni indolori, come al solito, facendo del popolo italiano la cavia delle vostre più o meno caute sperimentazioni. Volete in sostanza giocare la partita senza perdere la posta. Qualcuno ha detto che al partito delle elezioni si è preferito il partito delle poltrone; e queste poltrone le garantite con una amnistia, la quale consentendo l'impunità determina una situazione di complicità nei confronti di coloro che hanno violato la legge. Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, noi diciamo francamente e lealmente no, com'è nel nostro costume – senza stare con un piede di qua e uno di là, come oggi usa – a questo provvedimento di amnistia, che è provvedimento di cedimento e di abbandono delle funzioni istituzionali di un Governo che si rispetti. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgana. Ne ha facoltà.

MORGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo misto della Camera, nella sua componente dei socialisti autonomi e indipendenti di sinistra, annunzia il suo voto favorevole a questo disegno di legge. Non potevamo evidentemente opporci ad un provvedimento che, in misura maggiore o minore, potrà comunque favorire quella distensione, cui accenna la relazione del ministro guardasigilli, degli animi nei confronti di lavoratori e di studenti e la comprensione delle particolari vicende che hanno dato origine al provvedimento stesso.

Nondimeno, non possiamo rinunziare a riaffermare le ragioni di fondo della nostra insodisfazione per le motivazioni politiche che sono state assunte come premessa dell'amnistia e che sono state, in definitiva, capaci di distorcerne il significato e la portata.

Non possiamo dimenticare che la proposta era nata come affermazione di una volontà politica tale da operare un taglio preciso nell'ondata di repressione poliziesca e giudizia-

ria, seguita immediatamente ai fatti di autunno e la cui intenzione reazionaria è inutile tentar di negare.

Fu questo il significato politico, l'unico e dichiarato significato dell'iniziativa. Basterebbe questo a rendere palese che l'estensione del provvedimento di clemenza ai reati comuni non ebbe altro intento se non quello di snervare, di edulcorare l'amnistia politica in tutto quello che essa poteva contenere di volontà politica nuova; e non si trattava di una volontà sovvertitrice, ma semplicemente diretta ad attuare la Costituzione che proclama una Repubblica fondata sul lavoro e su rapporti politici, umani e sociali di libertà e di progresso. Significativo di questa volontà di svirilizzare il provvedimento è stato indubbiamente il tentativo del partito socialista unitario in Commissione giustizia di far passare nell'articolo 1 l'amnistia generale e di relegare l'amnistia politica ad un posto di subordinazione e di eccezionalità negli articoli successivi.

Noi non sottovalutiamo di certo l'alto valore delle ricorrenze che concludono un intero secolo di storia unitaria del popolo italiano, come non svalutiamo evidentemente il valore del venticinquennio della Liberazione. Tuttavia, non può sfuggirci la pretestuosità di una motivazione che appare affidata a valori che sono alti e sacri, utilizzati, però, soltanto per quanto vi è in essi di meramente rituale e formale, e che sono sentiti e presentati più come la giustificazione di un gesto di magnanimità paternalistica che come una autentica esigenza popolare. Ciò che contrasta idealmente con le motivazioni più profonde che salgono dal basso e dalla volontà di un popolo che chiede il riconoscimento di una più larga e più autentica partecipazione alla vita economica, alla vita politica e sociale del paese.

Queste sono le ragioni della nostra insodisfazione. Non sono, quindi, ragioni puramente teoriche ed esterne, ma trovano conferma pratica nel risultato concreto della formula adottata, dove si parla di finalità anche politiche; in una formula, cioè, meramente concessiva, negando nel contempo ogni rilevanza alle finalità sociali che pure hanno motivato e motivano azioni collettive altrettanto degne di comprensione e di clemenza in occasione di situazioni di malessere diverso e non meno rilevanti. Purtroppo, non è difficile prevedere che la formula restrittiva dell'articolo 1 incontrerà ostacoli nelle secche giurisprudenziali, in quelle secche già segnalate autorevolmente dalla stessa Corte costituzionale, di almeno una parte della magistratura, che troverà certamente nella varietà delle fattispecie concrete motivi ulteriori di restrizioni e di esclusioni, con compromissione evidente della unicità e della certezza del diritto.

Tutto il resto è dettaglio; non irrilevante, ma che certamente non rientra nell'economia di una dichiarazione di voto. Mi sia però consentito di esprimere la mia sodisfazione di sardo nell'apprezzare l'eliminazione, fra le cause ostative alla concessione dei benefici, della misura della sorveglianza speciale, che avrebbe colpito con dura e ingiustificata discriminazione centinaia e forse migliaia di pastori sardi, già sufficientemente gravati da quella forsennata repressione poliziesca, che non è certamente sfuggita alla Commissione d'inchiesta sulle cause del banditismo in Sardegna. Noi ci auguriamo che il voto del Parlamento contribuisca a creare davvero quelle condizioni di distensione e di giustizia che attendono ormai da troppo tempo una incisiva ed operante attività legislativa volta ad adeguare gli istituti giuridici, ormai logori e vecchi, alla realtà nuova del popolo italiano e tale da aprirgli finalmente la strada per una sostanziale democrazia, per una sostanziale libertà, per un sostanziale progresso. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granzotto. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, nel formulare questa dichiarazione di voto, noi non possiamo fare a meno di respingere le affermazioni con le quali il ministro di grazia e giustizia ha voluto negare – e il modo con il quale ha voluto negare – l'esistenza di una repressione.

Il ministro Reale, che non è uomo politicamente grossolano, che non è un ministro di polizia che voglia difendere il clima nel quale oggi operano gli organi di pubblica sicurezza, ai quali sono dovute per oltre il 50 per cento le denunce in corso nei confronti dei lavoratori e degli studenti; il ministro Reale ha voluto liquidare con una battuta, che devo definire cinica, l'esistenza della repressione, avendo egli detto: noi possiamo ammettere in via di ipotesi che vi sia stata qualche denuncia di più.

L'onorevole ministro si è fermato al gennaio del 1970, quando ai sindacati il Presidente del Consiglio aveva ugualmente risposto che le denunce nei confronti dei lavoratori non superavano la media, la normalità delle

4 mila denunce l'anno. Ma pochi giorni dopo fu egli stesso smentito dal ministro dell'interno, che comunicava al Senato l'esistenza di oltre 8 mila denunce.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

GRANZOTTO. E ancora dopo fu smentito dalla inconfutabile documentazione presentata dalle confederazioni sindacali che affermava l'esistenza di 14 mila denunce nel periodo compreso fra l'ottobre del 1969 e il gennaio del 1970. Il ministro, nella sua replica, dopo aver detto ciò sull'esistenza della repressione, ha anche aggiunto: repressione vi è quando vengono pronunciate le condanne, e non siamo a questo punto.

Io vorrei rispondere permettendomi di richiamare ancora una volta non parole nostre ma quello che ha scritto *Mondo operaio*, la rivista ufficiale del PSI, nel febbraio del 1970: « Ma si obietta, una denuncia non è una condanna; vedremo. Comunque, già la semplice denuncia comporta una serie di fastidi, di pregiudizi morali, di danni economici, di angustie, di preoccupazioni, di angosce e che si risolvono in una specie di castigo preventivo specie in un paese come l'Italia dove la giustizia è lenta e dove il principio per il quale il cittadino dovrebbe considerarsi innocente finché la sua colpevolezza non sia dimostrata, sembra lasciare il posto ad una prassi per cui l'imputato si presume colpevole finché non sia riuscito a dimostrare la propria innocenza ».

Ma è sicuro il ministro Reale che poi queste condanne non vi saranno ? Se vi fosse questa tranquillità non vediamo come ci sia la necessità di una amnistia. Esaminiamo le condanne della magistratura, il comportamento di questo che è stato chiamato il corpo separato. Vorrei richiamare soltanto qualcuna delle sentenze esemplificative della repressione che da parte della magistratura si compie attraverso una certa interpretazione della norma giuridica.

Ad esempio quella della Corte di assise di Bologna del novembre 1968 laddove dice: « E invero in primo luogo non esiste tra la prima parte dell'articolo 272 e l'attuale ordinamento politico-costituzionale, la incompatibilità sostenuta con tanto accanimento dalla difesa dello imputato sull'errato presupposto che la norma, costituendo una innovazione rispetto al codice penale del 1889, sia stata dettata unicamente per tutelare le istituzioni e le concezioni proprie del regime fascista ». O quella della Corte di appello di Bologna del marzo 1969: « ... ordine pubblico considerato come ordine legale costituito, che deve essere mantenuto e non può essere scardinato da una propaganda sovversiva rivestita da falsa manifestazione di libero pensiero ». O quella della Corte di assise di Cagliari che nel dicembre 1969 condannava gli studenti rei di avere rivolto ai carabinieri intervenuti durante una pacifica occupazione dell'hotel Mediterraneo da parte delle maestranze, inviti a non dar corso ad eventuali ordini di sgombero. O del pretore di Cagliari del 16 aprile 1969: « Va da sé che specialmente nel tempo nostro, in clima di contestazione globale, si rivela estremamente pericoloso ogni tentativo di influenza sulla cosiddetta opinione pubblica e sulla politica degli stati con un notiziario falso e tendenzioso ».

Le citazioni potrebbero continuare all'infinito. Non ci saremmo aspettati da un ministro che rappresenta un Governo in cui vi è anche la componente del PSI, che dell'esistenza della repressione ha dato un giudizio preciso, che venisse una risposta di questo genere che serve a coprire la documentata esistenza della repressione.

Su questo provvedimento di amnistia abbiamo espresso un giudizio generale nell'intervento di ieri; dobbiamo richiamare brevissimamente le considerazioni fondamentali che noi facevamo indicando la strumentalità del provvedimento stesso, al di là delle parole apprezzabili – solo in un'apparenza – che stamani nella dichiarazione di voto della democrazia cristiana abbiamo sentito.

Innanzi tutto vi è una strumentalità nei tempi con cui si è voluto approvare questo provvedimento in relazione ad una precisa scadenza nei prossimi giorni, e nella storia deludente e avvilente delle mediazioni (che sta dietro a questo provvedimento) che si è avuta lungo la crisi del Governo. Vi è poi una strumentalità perché il provvedimento consente di rinviare lo scontro, che certamente vi sarà, tra Governo e opposizioni e fra le varie componenti politiche del Parlamento attorno a una innovazione, ad una riforma radicale del codice penale. Uno scontro che senz'altro vi sarà quando constatiamo che i propositi del Governo non si sono comunque finora resi espliciti in una sicura, impegnativa presa di posizione nei confronti di quella parte autoritaria del codice penale che va distrutta, là dove l'onorevole ministro si è richiamato alla « novella » del tutto insufficiente e inadeguata che è in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Per la verità, onorevole Granzotto, ho aggiunto qualche altra cosa.

GRANZOTTO. Ci auguriamo, onorevole ministro, che le sue parole si traducano in fatti concreti.

In questo provvedimento vi è una strumentalità perché esso servirà (o si cercherà di farlo servire) a dare respiro al comportamento di una parte della magistratura che si è dimostrata animata dalla volontà di conservare e mantenere in vita norme autoritarie e che su di esse ha compiuto una teorizzazione che non può essere in alcun modo accettata.

Vi è una strumentalità, ancora, nel fatto che il provvedimento offre la mistificazione di una così detta pace sociale ai sindacati nel momento in cui si cerca con essi il modo di discutere e di trattare sui problemi che sono posti dalle esigenze pressanti del paese.

Il nostro giudizio complessivo su questo provvedimento si fonda anche sulle discriminazioni che esso ha voluto introdurre. Su questo punto fondamentale della discriminazione nei confronti di coloro che hanno partecipato a manifestazioni politiche noi abbiamo incentrata la nostra battaglia sugli emendamenti, chiedendo anche una votazione segreta. Si tratta infatti di una linea che non può essere assolutamente da noi accettata.

Dobbiamo inoltre rilevare che l'amnistia esclude i reati di stampa mentre dall'altro lato fa beneficiare dell'atto di clemenza anche coloro che hanno male usato del denaro e del potere pubblico. Con il nostro emendamento 1. 19 avevamo proposto di svincolare dalla prima parte dell'articolo 1 del provvedimento i reati di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale. Prendiamo atto della motivazione con la quale il relatore si è dichiarato contrario a questo emendamento, e cioè perché i fatti in esso compresi sono già inclusi nell'amnistia speciale, mentre, qualora l'emendamento fosse stato accettato, sempre secondo l'onorevole Padula, sarebbe stata di fatto accolta l'amnistia per reati politici. È una valutazione che si lega a quella presa di posizione generale che non ha voluto comprendere nel provvedimento di amnistia anche i reati commessi in occasione di manifestazioni politiche.

Noi abbiamo comunque proposto, in via subordinata, quell'emendamento, ponendo un problema di chiarimento dell'interpretazione da darsi all'articolo 1. Vi erano in noi alcune preoccupazioni che comunque, per quanto riguarda l'applicazione del provvedimento, riteniamo siano state fugate dalla risposta data dal relatore alla motivazione di questo nostro emendamento e dalla convinzione, che è in noi, e, io credo, in tutti, che sarà fatta corretta applicazione della dizione contenuta nell'articolo 1 « a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche »; espressione in ordine alla quale riteniamo che il termine « occasione » non significhi solo la contemporaneità di una presenza fisica ad una manifestazione ma abbia un evidente significato più ampio. Attraverso questa interpretazione, che noi riteniamo non possa e non debba essere dubbia, i reati di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale saranno compresi nell'amnistia.

Desideriamo ancora esprimere una nostra considerazione finale complessiva: questo provvedimento di amnistia rientra in una logica repressiva, in quanto è alternativo all'impegno che avrebbe potuto esservi – e vi doveva essere – per una riforma legislativa delle norme autoritarie, antidemocratiche e anticostituzionali contenute nel nostro codice penale.

A questo provvedimento, comunque, noi daremo il nostro voto favorevole. Mi si consenta di richiamare quanto ho detto ieri in proposito: « Su di esso noi assumeremo in quest'aula il doveroso atteggiamento che consegue dal provvedimento in se stesso, perché siano recuperati liberi all'impegno sociale e politico tanti protagonisti delle lotte che le masse popolari conducono nel paese per un nuovo potere autenticamente democratico e per un nuovo assetto della società ».

La valutazione del provvedimento in sé quindi determina la decisione del nostro gruppo di dare voto favorevole al provvedimento stesso; ma dando questo voto noi riteniamo di dover sottolineare ancora una volta che vogliamo in esso capovolgere la presenza di ogni logica repressiva e valutarlo come un elemento propedeutico ad una innovazione legislativa che ormai non può più attendere giorno alcuno.

In questo senso noi stessi non daremo tregua e ci facciamo promotori, con la presentazione, che avverrà nei prossimi giorni, di un progetto di legge, della soppressione di 50 articoli, i più autoritari e i più antidemocratici, contenuti nel codice penale.

Con questa valutazione complessiva e con questi nostri intendimenti, onorevoli colleghi, dichiariamo, pertanto, che il gruppo del

PSIUP voterà a favore del provvedimento di amnistia. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. La discussione che ci ha lungamente impegnato sia in Commissione sia in aula ha già consentito a tutti i gruppi e a tutti i colleghi di esprimere il proprio giudizio su questo disegno di legge.

Vorremmo qui esprimere, alla fine di questa lunga discussione, nei confronti del provvedimento, una sintesi delle valutazioni generali che su di esso noi abbiamo dato.

Anzitutto, onorevole ministro, siamo contrari a questo disegno di legge per le sue motivazioni non tanto di ordine formale, quanto sostanziale. Le motivazioni di ordine formale addotte a giustificazione del varo di questa legge si riferiscono a commemorazioni storiche, apprezzabili dal punto di vista di alcune posizioni soggettive e politiche, da respingere dal punto di vista di altre posizioni politiche: è una valutazione politica che il Governo ha ritenuto di fare e fa, nella pienezza della sua autonoma attività politica, che noi non censuriamo aprioristicamente ritenendo che una giustificazione del genere occorreva; e quando altra giustificazione non vi sia per il varo di certe leggi che non sono appropriate a certi momenti storici e a certe situazioni reali, che addirittura possono costituire una molla eccitatrice di un contagio della delittuosità nel nostro paese, pur tuttavia queste giustificazioni servono a qualche cosa e il Parlamento non può non tenerne conto. Vi è invece, signor Presidente, onorevole ministro, una motivazione sostanziale che non è stata riferita nella relazione governativa e della quale non si è parlato in maniera dettagliata e ampia, anche se allusioni sono state fatte a questa particolare motivazione che è alla base della legge. Qual è questa motivazione di carattere sostanziale che non viene precisata nella relazione scritta e non è stata ricordata nemmeno nei discorsi dei colleghi della maggioranza ?

L'amnistia è apparsa – e lo è – una condizione per la formazione di questo ennesimo Governo di centro-sinistra che i partiti di maggioranza hanno scodellato per la pace e la tranquillità del nostro paese. Essa investe un aspetto particolarissimo che tende a far acquisire una particolare colorazione a questa maggioranza di Governo e nel contempo rivela anche una determinata faziosità politica negli accordi fra i partiti della maggioranza che consentono a questo Governo di dirigere il paese.

Questa condizione per la formazione del Governo, si è poi estrinsecata in questo disegno di legge di amnistia, che comunque ripete le sue origini, come tutti i colleghi sanno perfettamente, da una proposta di legge presentata dal gruppo del partito socialista italiano, dopo accordi presi nei corridoi e in sede di direzione centrale di quel partito, e poi trasfusa come atto di volontà politica volto a condizionare la formazione del nuovo Governo.

Il partito repubblicano italiano, del quale l'onorevole ministro Reale è autorevolissimo esponente; la democrazia cristiana che è il partito di maggioranza relativa nella coalizione di governo; il partito socialista unitario, che pur ha coraggiosamente dimostrato di non condividere certi aspetti di questo disegno di legge, ma si è reso poi mallevadore e responsabile della redazione e della presentazione di esso in Parlamento, quale partito di Governo, non avevano neppure per un momento pensato, per mettere ordine nelle cose del nostro paese, di far ricorso ad un provvedimento di clemenza.

Non ci aveva pensato il partito repubblicano, il cui autorevole rappresentante, l'onorevole ministro Reale, è stato poi colui che, per fatalità, ha dovuto assumersi la responsabilità e il coraggio di presentare e di difendere dinanzi al Parlamento questo disegno di legge. Non ci aveva pensato la democrazia cristiana, che in verità non ha nascosto un certo malumore per il varo di questo provvedimento; malumore di cui si sono resi interpreti ieri sera lo stesso presidente del gruppo parlamentare democristiano e l'onorevole Castelli, il quale non ha risparmiato frecciate critiche al provvedimento, fino a giungere a manifestare una più o meno celata opposizione a questo disegno di legge. Non ci aveva pensato il PSU, il quale attraverso l'autorevole voce dei suoi rappresentanti, soprattutto del collega Reggiani, non ha nascosto le sue preoccupazioni per certe situazioni che si venivano a creare nel nostro paese.

Ci aveva pensato però il partito socialista, che ha posto la concessione dell'amnistia come precisa condizione, come una imposizione per il suo reingresso nella coalizione governativa, alla quale, volenti o nolenti, si sono dovuti piegare gli altri partiti della maggioranza di centro-sinistra.

Questo contrasto fra i partiti della coalizione governativa si rispecchia del resto nella stessa formulazione tecnica del disegno di

legge, come noi abbiamo avuto occasione di rilevare nel corso del dibattito; disegno di legge che noi disapproviamo quindi – questo è il primo motivo della nostra opposizione – per la *ratio* politica da cui ha tratto la sua origine.

Un altro motivo di opposizione del gruppo del Movimento sociale italiano al disegno di legge si fonda sul fatto che da parte di alcuni gruppi si continua ad insistere, monotonamente e anche scioccamente, per giustificare l'emanazione di questo provvedimento di clemenza, nell'accusa ai pubblici poteri di aver condotto campagna persecutoria e repressiva contro i lavoratori, sulla base di una legislazione superata, della legislazione del 1930, il che costringerebbe il legislatore, per far fronte alla situazione determinatasi, ad approvare, come unico rimedio, questo provvedimento.

Questa motivazione, non nascosta ma chiara, perché diventa tanto più chiara e più evidente quanto più con il testo del disegno di legge si tenta abilmente, ma vilmente (consentitemi di usare questa parola) di respingere questo tentativo di adombrare l'esistenza di un'attività persecutoria e repressiva dei pubblici poteri, questa motivazione – dicevo – va respinta. Ogni volta che il relatore onorevole Padula ha tentato di respingere questa accusa, nella sua relazione, l'accusa stessa è stata riproposta per volontà della stessa democrazia cristiana, che desidera evidentemente andare incontro alle esigenze politiche soprattutto del partito socialista.

Questa motivazione va respinta per due ragioni. La prima è una ragione di buon senso, di ordine pratico. Che cosa significa affermare di voler varare un provvedimento di clemenza per cercare di ovviare alla attività di repressione o di persecuzione posta in essere dai pubblici poteri? Significa porre il Governo nella necessità di riconoscere le proprie colpe. La polizia ad esempio è alle dipendenze del Governo che impartisce ad essa le sue direttive. Quando si afferma quindi che l'amnistia viene varata per ovviare ad una attività repressiva si lancia una chiara accusa nei confronti del Governo, come unico responsabile dell'eventuale repressione o persecuzione. Ma si vuole alludere anche ad un certo comportamento della magistratura.

Ecco che il discorso, a questo punto, diventa più tecnico, più costituzionale, più politico, più morale e – se mi è consentito dirlo – più leale. La magistratura, di fronte ad una legislazione fascista tuttora vigente, si renderebbe corresponsabile – secondo l'accusa di alcuni – del vigore di questa legislazione sul terreno pratico, nel senso cioè che l'applicherebbe con un certo entusiasmo, con una certa passione, perseguendo taluni delitti, soprattutto di ordine politico; e si dimentica che questi delitti – per il fatto di essere delitti, anche se di ordine politico – vanno evidentemente considerati come tali e come tali perseguiti.

La magistratura resterebbe ancorata, cioè, alla legislazione del 1930 che interpreterebbe secondo lo spirito dei tempi in cui tale legislazione ebbe origine senza considerare su un diverso piano (questa mi pare che sia l'accusa fondamentale rivolta alla magistratura) che la realtà sociale e politica è mutata e che quindi quelle norme dovrebbero essere interpretate alla luce di questa nuova realtà.

Onorevole ministro – mi rivolgo a lei che è un giurista anche se un po' troppo libratosi, ormai, nella stratosfera delle sue funzioni ministeriali, per cui ha perso un po' i contatti con la realtà e la pratica che indubbiamente erano più stretti quando ella svolgeva attività di avvocato – è vero esattamente il contrario: se oggi c'è una magistratura che erroneamente, delittuosamente è disancorata dalla legge che invece si dovrebbe avere il coraggio di modificare nella sua struttura, nella sua validità, attraverso una responsabilità legislativa, è proprio la nostra.

Signor Presidente, non ne ho forse il diritto, ma in una dichiarazione di voto vale anche la pena di fare queste citazioni. Abbiamo letto l'altro giorno quello sconcio di sentenza fatta dal tribunale di Roma (il mio evidentemente è un apprezzamento solo di natura giuridica, di natura formale, non di natura politica) il quale ha ritenuto di interpretare direttamente in prima persona una norma della Costituzione – cosa che non si appartiene per legge ad un giudice ordinario – scavalcando la legge. I comunisti non possono ribellarsi per un atteggiamento persecutorio della magistratura, ché anzi un atteggiamento persecutorio esiste in senso completamente opposto, ed è una persecuzione che io non voglio nemmeno umanizzare, che non voglio ritenere rivolta contro persone, *ad hominem*, ma evidentemente una persecuzione contro la legge che i magistrati ogni giorno, ogni ora, mettono sotto i piedi, per una libera, autonoma e comunque illegittima interpretazione della norma costituzionale.

Che discorso è, allora, quello che si fa quando si afferma che la persecuzione esiste da parte della magistratura nei confronti di certe situazioni politiche, e si accetta – non so

con quanta responsabilità, con quanto buon senso, con quanta lealtà – una motivazione del genere alla base di un provvedimento di clemenza? Si dice che i magistrati perseguono: ma che cosa perseguono? Perseguono la legge quando essi assumono certi atteggiamenti. E ne abbiamo la prova, onorevole ministro.

Non so se discuteremo oggi per decisione dell'onorevole Presidente della Camera, o domani, quell'altro drammatico progetto di legge che si riferisce alla decorrenza dei termini per la carcerazione preventiva. Tra pochi giorni usciranno se non sono già usciti, dalle patrie galere ergastolani, persone condannate a 30 anni, a 25 anni, a 20 anni, escono delinquenti comuni.

Qui non siamo sul terreno politico. Tutto questo sta a dimostrare quanto e come sia responsabile l'esecutivo nei confronti di una deformazione della legge, imprimendo, signor Presidente – questa è la cosa più drammatica – un certo corso di natura sociale anche alla potestà interpretativa della Corte costituzionale, la quale, se anni fa ha offerto una certa interpretazione costituzionale oggi ne dà una diversa, non perché la realtà si modifica – perché la Corte costituzionale è solo legittimata e tenuta ad interpretare la norma costituzionale sulla base della volontà del costituente – ma unicamente perché sollecitata a questa cosiddetta interpretazione evolutiva del diritto, dalla forza e dalla pressione di un esecutivo che cede sempre di più ad altri poteri politici.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* No! L'esecutivo non ha influenza sulla Corte costituzionale.

MANCO. Che cosa significa questo? Ella inverte le parti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Come ho risposto all'onorevole Lucifredi, il provvedimento che ella sta criticando è un provvedimento necessariamente conseguente alla sentenza della Corte costituzionale, se non volevamo proprio mandare in libertà tutti i detenuti anche per fatti gravi.

MANCO. Onorevole ministro, prendo atto della sua intelligente interruzione e chiarisco forse meglio quello che era il mio concetto. Non ho mai alluso ad una pressione dell'esecutivo in termini concreti e in termini pratici. Non sono così sciocco – ella mi dovrà consentire – da pensare che l'onorevole ministro telefoni al presidente della Corte costituzionale o ad un magistrato ordinario perché facciano delle cose diverse da quelle che la legge o la loro intelligenza impone ad essi di fare. Non era questo quello che pensavo. Volevo sostenere, e sostengo, che l'esecutivo si muove in termini sociali e in termini politici tali da porre indirettamente, e forse anche involontariamente, i magistrati ordinari e i magistrati costituzionali in una situazione diversa da quella che è la legittimità unica della loro funzione.

D'altra parte, se la Corte costituzionale con le sue sentenze cinque anni fa decideva in una maniera ed oggi decide in una maniera totalmente difforme, un motivo c'è. E siccome non è la norma costituzionale che può essere antiteticamente interpretata alla distanza di qualche anno, evidentemente c'è una involontaria o volontaria pressione dell'esecutivo sul magistrato affinché quest'ultimo si sforzi, sotto l'orpello di una interpretazione diversa della realtà, di modificare le situazioni e di decidere in maniera diversa.

La sentenza del tribunale di Roma nel processo De Lorenzo-*L'Espresso* è chiara manifestazione di una aberrazione giuridica che il buon senso della persona che comprende queste cose non può assolutamente accogliere, se non vedendo in una situazione del genere l'influenza e la pesantezza di un aspetto politico.

D'altra parte, onorevole ministro, ella sa quali sono le mie idee su questi argomenti. Ancora una volta ella ha detto che noi dobbiamo operare sulla scorta di una decisione della Corte costituzionale. Ma il Parlamento non ha nulla a che fare con la Corte costituzionale.

Ma che discorso è che il Parlamento debba impostare la propria attività legislativa sulla scorta delle decisioni della Corte costituzionale? Forse noi siamo accodati alla Corte costituzionale? Noi siamo il primo potere. Il potere legislativo dovrebbe vedere in uno Stato di diritto – al quale, è evidente, io non credo per mie ragioni, ma al quale voi credete – primeggiare la legge, il diritto collocato al primo posto, il Parlamento liberamente determinarsi. Invece noi dobbiamo essere sempre accodati alle sentenze della Corte costituzionale per riempire – si dice – i vuoti del diritto che si sono creati attraverso la carenza della legge. Facciamo i parlamentari e decidiamo come Parlamento quello che il Parlamento, che è sensibile alle modifiche sociali, ritiene valido dal punto di vista legislativo.

Non possiamo quindi accettare questo concetto della persecuzione o della repressione che dir si voglia.

Concordiamo nel riconoscere che questa è una legge fatta male anche dal punto di vista tecnico e dal punto di vista terminologico. Ella mi dovrà consentire, onorevole ministro che, con aria paesana, le muova una sommessa accusa: gliela faccio come conterraneo che ha tanta stima della sua terra, che poi è la terra dei giuristi. Ella è un po' troppo lontano dalla vita di giurista, è un po' troppo librato nelle attività ministeriali. Fa il ministro da molti anni, fa l'uomo politico da molti anni e ha dimenticato, glielo dico molto affettuosamente, quella che è la pratica dei codici e quella che è la tecnica giudiziaria.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* I provvedimenti che il ministro presenta sono valutati in sede tecnica da magistrati che non hanno nulla da imparare da lei; non parlo di me in questo momento, dato che io posso imparare molte cose.

MANCO. Questa è una sua affermazione, onorevole ministro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Risponde alla sua.

MANCO. Io invece le dico, con minor falsa modestia, che non ho nulla da imparare dai suoi magistrati. Non ho probabilmente nulla da imparare nemmeno da lei. Comunque non ho ritenuto assolutamente di offenderla, per carità.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi sono messo da parte.

MANCO. Ella si è messo da parte per falsa modestia. Io la capisco molto bene. Io amo molto più le persone che hanno il coraggio di dire le cose come le pensano e che non le nascondono per finzione o per ipocrisia. Ho detto che di lei ho avuto ed ho la massima stima. Le ho anche detto che appartenendo lei ad una terra di famosi giuristi non può assolutamente smentire la sua genesi intellettuale e culturale. Ho soltanto detto e ribadisco che, probabilmente, siccome ella è lontano dalla pratica giudiziaria ed è preso da impegni politici a livello ministeriale, indubbiamente più alti e più responsabili dei miei, ha perso dimestichezza con la pratica giudiziaria. Non credo che questa sia un'offesa. Ella invece porta l'esempio dei magistrati che a me non interessano affatto. Ella ha stima per i suoi magistrati, io posso averla o non averla. D'altra parte ci stiamo sforzando in Italia di cercare di formare dei quadri di magistratura molto più efficienti di quelli che abbiamo avuto fino ad ora, ed ella lo sa, così come nella nostra Commissione ci stiamo dando da fare per dare ai magistrati una preparazione che non hanno. Anche questo lo sa e di questo è convinto.

Non deve quindi dire ciò che non pensa. Ella è d'accordo con noi quando sosteniamo che i giudici oggi devono essere più dotati intellettualmente e moralmente perché non hanno nella maggioranza dei casi, purtroppo, la necessaria preparazione che dovrebbero avere.

Noi viviamo con uno strano complesso di inferiorità nei confronti della magistratura italiana, non abbiamo il coraggio di assumere un atteggiamento deciso. I comunisti, quando parlano dei magistrati, se i magistrati si pronunciano in una maniera, hanno rispetto della magistratura, se si pronunciano in una maniera diversa accusano i magistrati come persecutori; allora sono dei rappresentanti del codice fascista.

A me non interessa come si pronunciano, io ho un mio concetto della magistratura: saranno dei galantuomini nella maggioranza dei casi, ma occorre che il magistrato italiano abbia il senso della indipendenza e occorre soprattutto che il cittadino, prima ancora che il deputato, non abbia questo continuo complesso di inferiorità, per cui quando un magistrato pronuncia un verdetto, questo deve essere qualcosa di sacrosanto, che nessuno può censurare e nei confronti del quale, come se i magistrati fossero delle menti elette, nessuno può esprimere un motivo di censura.

Ma ritorno al merito della legge e ripeto che è fatta male. È fatta male tecnicamente; lo dica al suo capo di gabinetto, se è stata elaborata da lui, ed è sbagliata anche dal punto di vista terminologico. Infatti l'espressione « anche con finalità politiche » non dice nulla, pone soltanto una situazione di contrasto tra l'agitazione sindacale e la manifestazione studentesca che hanno fini diversi, con manifestazioni di quel genere che abbiano però finalità politiche, che possono anche esservi, ma il loro richiamo qui è del tutto fuor di luogo ed è in contrasto con la stessa *ratio* della legge, che intende perdonare a coloro che hanno posto in essere manifestazioni di protesta di carattere sociale e sindacale.

Questa legge è fatta male quando si pensi che « finalità » è una cosa diversa da « movente », da « motivo ». Ed ella, onorevole ministro, queste cose le sa perfettamente, sono due concetti giuridici opposti, antitetici.

Questa legge è fatta male quando si pensi che si stabiliscono discriminazioni tra un certo titolo di pena ed un altro.

Questa legge è fatta male, onorevole ministro, anche dal punto di vista morale, se mi si consente. (*Interruzione a sinistra*).

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Fra l'altro, onorevole Manco, la formula contro la quale muove le sue accuse è una formula votata dal Parlamento, cioè Camera e Senato, quindi ella contemporaneamente dà una patente di non so se dire imbecillità o incapacità, alla Camera e al Senato del 1968 !

MANCO. Onorevole ministro Reale, ella ha la grande abilità – ma non mi sembra però che sia molto leale, questo devo proprio dirglielo – di affibbiare e addebitare alle mie parole una cattiva e maligna interpretazione, facendomi dire quello che io non penso e che non voglio dire. Io dico e sono responsabile di quello che dico, non delle interpretazioni che ella vuole dare alle mie parole e alle mie dichiarazioni. Io dico che questa legge è fatta male dal punto di vista anche tecnico.

Se ella mi dice che questa legge è passata alla Camera e al Senato, io le dico che non è la prima volta che il Parlamento italiano vara leggi fatte male. Quante volte abbiamo dovuto correggere formalmente e anche sostanzialmente provvedimenti già approvati ? Sembra proprio una cosa così rara ed eccezionale un fatto del genere ?

Le dicevo, onorevole ministro, che è fatta male anche dal punto di vista morale non tanto per la discriminazione tra i reati cosiddetti sindacali e politici e i reati comuni (io mi rendo conto che i politici del partito socialista abbiano avuto tutto l'interesse – e sono riusciti nello scopo – a colorare il fatto sindacale portando la pena edittale a 5 anni, svuotando così il reato comune, tenendolo cioè alla pena dei 3 anni. Mi rendo conto dell'interesse del partito socialista a respingere anche quegli emendamenti che tendevano a portare i reati comuni a 5 anni, eventualmente portando fino a 6 o a 7 anni i reati sindacali o i reati politici) quanto per avere stabilito una discriminazione nell'amnistia e nell'indulto.

Ecco la questione tecnica ed ecco anche, onorevole ministro, una questione di carattere costituzionale che sancisce il principio della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Alcuni disgraziati non possono beneficiare della amnistia perché alcuni reati sono esclusi dall'amnistia stessa; altri disgraziati non possono beneficiare del condono o ne beneficiano per metà, non so in base a quale principio giuridico, per precedenti penali, perché certi reati sono esclusi, per chissà quale motivo, dal beneficio dell'amnistia e del condono. Ieri l'onorevole Andreotti ha parlato dei reati di oscenità per quanto concerne i film; la collega Anselmi ha chiesto e ottenuto la esclusione dall'indulto dei reati previsti dalla legge Merlin. Chi di noi non prende atto della situazione di trauma che può esserci nella società per questi tipi di reato ? Chi più di noi è indisposto da certe rappresentazioni oscene nei film, nei fumetti, nei giornali, soprattutto quando si rivolgono ai giovani ? Chi più di noi è contrario a certe organizzazioni della prostituzione che sono legate al mondo della droga e della corruzione in genere ? Ma noi passiamo addirittura come reazionari su questi punti, come coloro che non capiscono certe evoluzioni del mondo che avanza e progredisce, e quindi dobbiamo essere esclusi da questa accusa.

Purtuttavia, con questo criterio di sanità sociale, possiamo accettare – ecco la questione tecnico-giuridica, onorevole ministro – l'esclusione di questo tipo di reati da un beneficio di amnistia o di indulto ? Non è pensabile che chi è condannato a 5 o 6 anni per un reato previsto dalla legge Merlin non debba beneficiare dell'indulto, mentre ne può beneficiare un rapinatore o un omicida. Sul terreno giuridico e sociale non possono porsi distinzioni del genere quando si tratta di un beneficio di clemenza totale o parziale.

E i comunisti cosa fanno ? Queste sono cose che vanno dette alla pubblica opinione. Essi affermano di essersi battuti per l'estensione dell'amnistia e dell'indulto, ma non è vero, perché quando ho chiesto l'inserimento del favoreggiamento reale per un motivo politico, solo per il fatto che tutto ciò che parte dal settore di destra deve essere respinto per non compromettersi, anche quando è giusto, anche quando i comunisti o alcuni democratici cristiani in privato dicono che abbiamo ragione, si sono opposti e hanno votato contro, cioè sono stati contrari all'estensione dell'indulto. Quando abbiamo chiesto che venissero esclusi dall'indulto certi tipi di reati, per i quali abbiamo un giudizio totalmente negativo, che si riferiscono alla tranquillità sociale, i comunisti hanno votato contro ogni

volta che gli emendamenti partivano dai banchi del movimento sociale.

E vengo all'ultimo punto di questa dichiarazione di voto che forse è stata più lunga del previsto, perché desidero dare una risposta – questo sì – all'onorevole ministro, il quale, a proposito del mio non temerario tentativo di inserimento delle misure di sicurezza nel beneficio dell'indulto, ha ritenuto di rispondermi un po' troppo cattedraticamente citando una disposizione del codice penale che, a suo dire, avrebbe determinato l'impossibilità di inserire quell'emendamento nel provvedimento. Ella mi ha opposto un argomento tecnico, onorevole ministro, non politico. Non ha detto che politicamente non era d'accordo. Questa risposta mi sarebbe bastata. Ella politicamente sarebbe stato d'accordo di inserire le misure di sicurezza; ma ha detto che non era possibile a causa dell'articolo 210 del codice penale (dimenticando gli articoli 49 e 109 e molti altri articoli che consentono l'eterno, stretto legame tra misure di sicurezza e pena). Quando la misura di sicurezza va avanti per conto suo, indipendentemente dalla pena, ha sempre una lontana radice genetica nella pena. Non esiste una misura di sicurezza che sia sganciata dalla pena, per lo meno come fatto che ha dato origine, anche in tempo lontano, alla misura di sicurezza medesima. Poi continua, o può continuare, a vivere di vita propria, la misura di sicurezza, ma, in partenza, è sempre legata alla pena.

FODERARO. Non ha niente a che fare. Sarebbe lo stesso che dire ad un ammalato: per amnistia tu sei guarito!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È difficile questo concetto.

MANCO. No, non è per niente difficile. Chiedete all'onorevole Vassalli, che è un giurista noto. Vi invito formalmente a chiederglielo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa opinione non è dell'onorevole Vassalli, il quale si è pure sdegnato quando questo è stato proposto in Commissione.

MANCO. L'onorevole Vassalli non si è sdegnato, onorevole ministro: ha solo manifestato le sue perplessità. E queste perplessità da parte di un giurista, che sono verbalizzate negli atti della Commissione, stanno a dimostrare che le tesi sono sostenibili. La misura di sicurezza ha sempre una partenza collegata alla pena

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è sempre un giudizio di pericolosità!

MANCO. Lo sappiamo che è un giudizio di pericolosità, onorevole ministro; ma è una decisione del magistrato in rapporto alla pericolosità. Quando voi aveste condannato una donna resasi responsabile di una ipotesi prevista nella legge Merlin e poi le aveste dato un anno di colonia agricola, evidentemente la pericolosità è collegata o si è collegata alla pena. Non vedo perché il Parlamento non possa legiferare sulla possibilità di un condono della misura di sicurezza quando si è tentato in questa legge (perché di questo stiamo parlando, egregi colleghi: della possibilità del Parlamento di legiferare sul condono di una misura di sicurezza), quando – dicevo – il Parlamento ha tentato anche di legiferare sulla possibilità di un condono amministrativo in sede di delitti e ciò è stato fatto (e voi lo sapete perfettamente) in altre leggi: è stato già legiferato anche su condoni amministrativi insieme con i condoni di carattere penale.

FODERARO. Sono eresie!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate che l'onorevole Manco termini il suo discorso! Voi interrompete le dichiarazioni di voto. Lo so che siete emeriti giuristi ed io m'inchino dinanzi a voi, ma non fate queste continue interruzioni!

MANCO. Un giurista serio, onorevole Presidente, non dice mai che le tesi giuridiche sono eresie, perché quando il diritto è pensante ed è pensato possono esservi errori, mai delle eresie!

FODERARO. Sono eresie!

PRESIDENTE. Onorevole Foderaro, la prego!

MANCO. Lo vada a dire ai suoi studenti, onorevole Foderaro; mi meraviglio come non l'abbiano ancora contestato, se ella afferma così ereticamente queste eresie! (*Proteste del deputato Foderaro*).

Dicevo, si sarebbe potuto legiferare anche in siffatta maniera, secondo il nostro giudizio.

Ma non si è fatto: e non si è fatto evidentemente perché si voleva (ecco il torto politico di questa legge) soltanto dare una maggiore qualificazione politica a questa legge, dimenticando poi che ci sono moltissimi condannati per reati di modestissima entità che aspettano chissà come questo provvedimento, ma non si è voluto fare soltanto perché al partito socialista bisognava dare la dimostrazione palese e chiara di essere stato accontentato nelle sue pretese.

Questa è la dichiarazione di voto con la quale il gruppo del MSI annuncia il suo voto contrario a questa legge voluta dalla maggioranza, signor Presidente, ed io la ringrazio e le chiedo scusa per la lunghezza del mio intervento. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. L'analisi di questo provvedimento proposto dal Governo si è svolta in Commissione e nella giornata di ieri. Non credo quindi che rientri nei limiti di una dichiarazione di voto il sentirsi autorizzato a ritornare sugli argomenti che già abbondantemente sono stati trattati sia in Commissione sia in aula. Mi guardo quindi bene dal dilungarmi in certe osservazioni che pure hanno fatto parte dell'atteggiamento del partito che io rappresento e che riguardano il meccanismo del provvedimento nel suo complesso, ma sulle quali evidentemente devo sorvolare.

Vi sono due aspetti, in sostanza, di carattere tecnico che forse mi è lecito toccare in questo momento nel quadro della dichiarazione di voto, che sono: la collocazione sistematica dell'amnistia generale e speciale e la questione della data.

Per quanto riguarda la questione della data, devo dire subito che il nostro partito, il nostro gruppo, non considera questo dato tecnico di grande rilevanza, determinante sul piano politico. Però non manca di coglierne tutta la gravità sul piano tecnico e dobbiamo dire senz'altro che noi siamo molto più vicini al limite indicato nel 31 dicembre dal progetto governativo, di quanto non siamo al limite del 6 aprile, che è poi risultato determinato attraverso i lavori della Commissione.

Il giudizio politico potrebbe essere diverso; direi che, per quanto mi riguarda, è anche diverso. Sul piano politico ammetto che forse l'estensione del termine è cosa opportuna. Certo è che tecnicamente, giuridicamente, il termine trasferito dal 31 dicembre al 6 aprile costituisce cosa di grande rilievo e di sicura gravità.

L'altro aspetto è la collocazione (che noi abbiamo chiesto in Commissione) della amnistia generale, che avrebbe secondo noi dovuto essere anteposta alla amnistia speciale. Anche questa è una questione di forma per noi di scarsissimo rilievo. Ne tratto soltanto perché altri gruppi hanno ritenuto di dovere desumere da questo nostro atteggiamento di carattere tecnico illazioni di carattere politico e vi è stato chi ha ritenuto di potere dedurre da questo nostro emendamento una certa nostra ostilità di fondo al provvedimento di amnistia.

Vi sono stati altri che hanno ritenuto che questa nostra richiesta tendesse, in un certo qual modo sottilmente provocatorio, ad anteporre gli interessi dei delinquenti comuni a quelli di coloro che avevano occasionalmente leso la legge penale durante i fatti studenteschi e sindacali. E vi è stato chi, come l'onorevole Bozzi, si è compiaciuto di allinearci tra i « protestanti », mentre i repubblicani sarebbero i « predicanti », soltanto perché noi abbiamo manifestato questo atteggiamento che confermiamo e che non autorizza nessuno ad affermare che il partito socialista democratico non era d'accordo con il Governo allorquando questo si accingeva a presentare il progetto di amnistia. Direi che l'onorevole Bozzi avrebbe fatto meglio a dire che noi siamo i « ragionanti », perché secondo ragione e logica l'amnistia generale doveva essere anteposta all'amnistia speciale, anche perché semmai si fa cosa non positiva e certamente non gradita nei confronti di coloro che saranno i beneficiari dell'amnistia speciale anteponendoli, mettendoli in prima fila nella ragione e nella storia di questo provvedimento, quando poi al loro seguito essi figurano per essere i trascinatori di coloro che sono i delinquenti comuni.

Non vi è quindi contraddizione, onorevoli colleghi, non vi è alcuna contraddizione in tutto questo, anzi vi è coerenza con l'atteggiamento del mondo del lavoro. Noi non dobbiamo dimenticare che questo provvedimento sarà stato chiesto o non chiesto da molti settori organizzati dell'opinione pubblica; certo è che questo provvedimento non fu chiesto dalle organizzazioni sindacali, con ciò dimostrando le organizzazioni sindacali un livello di maturità che certamente deve essere in questa sede anche riconosciuto e doverosamente sottolineato.

Questo è il punto che mi pare debba essere tenuto presente nei limiti della dichiarazione di voto per l'approvazione dell'amnistia, la quale non è certamente, come è stata definita da taluni, un provvedimento determinato da fini elettorali, perché i pregiudicati e i condannati normalmente non votano. Si tratta, al contrario, di un provvedimento determinato da ragioni obiettive che sono state proposte e imposte dal momento che abbiamo vissuto e dal momento che stiamo tuttora vivendo. Ragioni obiettive che anche con l'approvazione di questo provvedimento ci consentono di dire che permangono i due problemi di fondo che si presentano al Governo, al Parlamento e al paese. I due problemi di fondo sono: uno il problema della giustizia e l'altro il problema dell'ordine pubblico.

Per quanto riguarda il problema della giustizia è chiaro che noi dovremo accingerci rapidamente alla riforma dei codici e in modo particolare alla riforma del codice di procedura, continuamente manomesso dalle decisioni – opportune – della Corte costituzionale, le quali decisioni però determinano i successivi interventi legislativi e finiscono con lo scardinare il sistema, per cui oggi non abbiamo un codice di procedura migliorato, aggiornato e riveduto, ma non abbiamo nemmeno il codice di procedura che avevamo, e non abbiamo infine il codice che le decisioni della Corte costituzionale vorrebbero che avessimo.

Altrettanto è da dire per il codice penale sul quale non mi soffermo perché tra l'altro il Senato sta discutendo la sua riforma che non potrà non essere sottoposta anche a questo ramo del Parlamento nei termini più brevi possibili.

Quanto al problema dell'ordine pubblico noi pensiamo che nell'interesse dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, ottemperando ad un suo preciso dovere, il Governo deve essere in grado di mantenerlo, perché l'ordine pubblico garantisce alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori organizzati la libera e autorevole manifestazione della loro volontà e la possibilità per essi di lottare.

Non sono i lavoratori che hanno bisogno dell'amnistia o gli studenti che studiano, ed è chiaro quindi che al problema dell'ordine pubblico sono prima di tutto interessati proprio i lavoratori e le loro organizzazioni. I lavoratori hanno il diritto di svolgere in modo solenne, ordinato, responsabile, autorevole, suggestivo le loro manifestazioni sulle piazze e per le vie del nostro paese dove essi portano i temi delle proprie rivendicazioni. Ed è anche chiaro che i lavoratori devono essere presenti e anche protetti di fronte a presenze estranee, eterogenee, agitate, ossessive e talvolta anche da manifestazioni isteriche di frange di intervenienti che con il mondo del lavoro e i lavoratori non hanno niente a che spartire perché trattasi di elementi che si possono piuttosto trovare nelle immagini contenute in certi trattati per la cura di tossicomani, come ben sanno coloro che di queste cose hanno occasione di interessarsi.

È in questi termini che secondo noi va posto il problema dell'ordine pubblico il quale si presenta perentoriamente anche sotto il profilo di una necessaria riforma. Riforma che riguarda il mondo della giustizia. Per esempio anche ieri a Taranto si sono verificati casi veramente tristi e luttuosi per i lavoratori, che pure hanno il diritto di manifestare democraticamente e di portare avanti le loro istanze, di sostenere le loro lotte. Questo è il compito al quale si deve accingere il Governo se vuole essere all'altezza della situazione anche all'indomani dell'approvazione del provvedimento sull'amnistia.

Il paese ha bisogno di riforme audaci, estese, moderne, ma lo strumento per riuscire veramente a realizzare queste riforme, di cui tutti parlano e che tutti attendono, è appunto il rispetto della legge, perché è soltanto il rispetto della legge ciò che chiedono i lavoratori ordinati, seri, consapevoli, forti e perciò alieni dagli isterismi della violenza. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gunnella. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. L'adesione del partito repubblicano al disegno di legge sull'amnistia e l'indulto non significa un'adesione al principio di una concessione periodica di amnistia e di indulto, di cui, in questi ultimi anni, a nostro giudizio, si è anche abusato. Lo strumento dell'amnistia, come strumento di ordine eccezionale, va usato in momenti eccezionali e straordinari, perché altrimenti si pone in forse tutto quanto viene deliberato nei giudizi dei tribunali del nostro ordinamento giudiziario.

È chiaro, però, che si pongono due problemi fondamentali, nel momento in cui ci accingiamo a deliberare su questo disegno di legge: il problema della riforma del codice penale e il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario. Sono, questi, due momenti fondamentali che forse, in un prosieguo

di tempo, renderanno inutili interventi di ordine straordinario, quali i provvedimenti di amnistia e di indulto, a meno che non rivestano veramente carattere eccezionale.

Desideriamo sottolineare che diamo un giudizio politico per quanto riguarda l'iniziativa del Governo a questo riguardo. Tale giudizio è positivo, nel senso che era necessario, soprattutto per quanto riguarda i reati di origine sindacale (chiamiamoli così), un intervento di pacificazione, ma ciò non perché si siano verificate situazioni di repressione, ma in quanto si voleva creare un nuovo clima.

Vogliamo sottolineare che ciò non deve significare la costituzione di un precedente per quanto riguarda situazioni che possono riverificarsi anche a breve termine, perché se così fosse noi non faremmo che accelerare un processo di disgregazione. Bisogna, invece, accelerare il processo di riforma, se è vero, come è vero, che la maggior parte delle imputazioni (si parla di decine di reati a questo riguardo) attribuibili ai lavoratori si sono verificate in base a norme del codice penale superate dalla Costituzione. A tal fine un provvedimento di clemenza era necessario in relazione allo spirito che deve informare la società.

Vogliamo anche sottolineare qui un piccolo problema in ordine alla esigenza di un riordinamento di tutto il quadro esistente per quanto riguarda le misure amministrative, perché si passa, a volte, dall'indiscriminazione alla discriminazione e spesso con atti di ingiustizia. Vogliamo anche sottolineare che siamo fortemente perplessi per quanto riguarda l'atteggiamento assunto dalla Commissione in relazione alla data dell'amnistia.

Il Governo aveva giustamente proposto come data quella del 31 dicembre 1969, poiché nel momento in cui era stata comunicata, anche con un impegno di Governo e con un impegno politico, la necessità di un provvedimento di amnistia e di indulto, non era possibile permettere fino al 6 aprile, e cioè fino al momento della presentazione ufficiale del disegno di legge, la possibilità di spingere a reati eventualmente e presuntivamente amnistiabili.

Questo è un procedimento che naturalmente crea anche dei precedenti a questo riguardo; vogliamo invece ritenere che debba essere considerato come un fatto eccezionale, come una distorsione - magari in riferimento ad alcune situazioni particolari - sui quali la Commissione e l'Assemblea, difformemente dal pensiero del Governo, hanno deliberato.

Ribadiamo pertanto il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, ultimo del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento) (2495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento).

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MUSSA IVALDI VERCELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi del Governo e della Commissione, e delle annesse tabelle che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DELFINO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

TABELLA *A*

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

In aumento:

Cap. n. 2955 - Utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, ecc.	(L. 45.200.000.000)	L. 4.300.000.000
» » 2957 - Utili netti delle Casse postali di risparmio ecc.	(» 9.200.000.000)	» 3.000.000.000
» » 2958 - Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi	(» 35.200.000.000)	» 7.952.000.000
	Totale . . .	L. 15.252.000.000

(*Sono approvati*).

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

TABELLA *B*

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali dello Stato:*

ASSEMBLEE LEGISLATIVE.

Cap. n. 1021 - Spese per il Senato della Repubblica	(L. 10.100.000.000)	L. 1.000.000.000
» » 1022 - Spese per la Camera dei deputati . .	(» 19.000.000.000)	» 2.500.000.000

RUBRICA 16 — *Servizi del Provveditorato generale dello Stato.*

Cap. n. 2049 - Spese, ecc. per forniture di carta, ecc.	(L. 60.000.000)	L. 150.000.000

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro.*

Cap. n. 2814 - Interessi e spese sui mutui contratti, eccetera	(L. 24.000.000.000)	L. 750.100.000

RUBRICA 27 — *Fondi di riserva e speciali.*

Cap. n. 3523 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 5) . . .	(L. 625.934.400.000)	L. 1.800.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L. 6.200.100.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 6009	– Annualità di ammortamento dei certificati di credito, ecc.	(L. 23.395.160.000)	L. 5.442.650.000
» » 6037	– Fondo occorrente, ecc. per il rimborso di prestiti, ecc.	(» 1.307.850.000)	» 1.307.850.000
	Totale delle diminuzioni . . .		L. 6.750.500.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

RUBRICA 2 — *Amministrazione giudiziaria.*

Cap. n. 1001	– Compensi, ecc. ad estranei all'Amministrazione, ecc.	(L. 10.000.000)	L. 28.000.000
» » 1002	– Nomine e notifiche dei presidenti di seggi, ecc.	(» 30.000.000)	» 29.400.000
» » 1093	– Compensi speciali, ecc.	(» 270.000.000)	» 56.000.000

RUBRICA 3 — *Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.*

Cap. n. 1143	– Compensi speciali, ecc.	(L. 38.000.000)	L. 2.000.000
		Totale . . .	L. 115.400.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali. Spese generali.*

Cap. n. 1015	– Compensi speciali, ecc.	(L. 837.000.000)	L. 745.000.000
» » 1058	– Spese di ufficio, ecc.	(» 855.000.000)	» 32.000.000

RUBRICA 2 — *Amministrazione civile.*

Cap. n. 1144	– Spese per la manutenzione, ecc. del materiale elettorale, ecc.	(L. 260.000.000)	L. 188.375.000
» » 1148	– (di nuova istituzione) Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per le indagini statistiche, anche con mezzi meccanografici, sui dati e sui risultati delle consultazioni, nonché per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni dei primi Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (articolo 26 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)	(L. —)	» 9.700.000.000

RUBRICA 4 — *Pubblica sicurezza.*

Cap. n. 1305 - Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	(L. 324.416.000)	L.	155.000.000
» » 1311 - Premi, ecc. per segnalati servizi di polizia	(» 395.000.000)	»	265.149.000
» » 1319 - Indennità, ecc. in servizio collettivo di ordine pubblico, ecc.	(» 671.623.000)	»	375.000.000
» » 1322 - Premi, ecc. per segnalati servizi di polizia	(» 220.000.000)	»	1.570.639.000
» » 1323 - Spese per trasferte, ecc.	(» 2.973.510.000)	»	1.380.000.000
» » 1325 - Indennità di missione, ecc. servizi di polizia di frontiera, ecc.	(» 1.100.000.000)	»	1.837.000
» » 1448 - Spese telefoniche, ecc.	(» 5.428.000.000)	»	475.000.000
» » 1452 - Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc.	(» 209.000.000)	»	230.000.000
» » 1455 - Spese per il trasporto della truppa, ecc.	(» 91.950.000)	»	260.000.000
» » 1462 - Spese di ufficio, ecc.	(» 544.690.000)	»	40.000.000
» » 1469 - Acquisto, ecc. e gestione degli automotomezzi, ecc.	(» 5.678.300.000)	»	269.000.000
	Totale . . .	L.	15.687.000.000

VARIAZIONE CHE SI APPORTA ALL'ELENCO N. 5 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

Partita che si aggiunge:

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori ed ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali . . . . . + milioni 1.800

(*Sono approvati*).

ART. 3.

Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo n. 2814 - Interessi e spese sui mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle norme in materia di sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, n. 153) - del Ministero del tesoro.

MUSSA IVALDI VERCELLI, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSA IVALDI VERCELLI, *Relatore.* Propongo, a nome della Commissione, il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Avverto che dopo la votazione segreta la seduta sarà sospesa e ripresa alle 17, per proseguire l'esame degli articoli del disegno di legge sui *referendum*, che sarà concluso nella giornata di domani con il voto finale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane della I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (2494).

Il disegno di legge resta assegnato, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dei disegni di legge nn. 2474 e 2495, oggi esaminati.

Indìco la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (2474):

Presenti e votanti	398
Maggioranza	200
Voti favorevoli	326
Voti contrari	72

(*La Camera approva*).

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento) » (2495):

Presenti	398
Votanti	253
Astenuti	145
Maggioranza	127
Voti favorevoli	221
Voti contrari	32

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni
Aldrovandi
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azzaro
Baccalini
Badaloni Maria
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Barzini
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borghi
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Caprara
Cardia
Cároli
Carra
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattanei

Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Ciccardini
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Corghi
Corona
Cortese
Cristofori
Curti
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
Demarchi
De Maria
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Dietl
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Puccio
Drago
Durand de la Penne
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fanelli
Fasoli
Felici
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fioret
Fiumanò
Flamigni
Foderaro
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Frasca
Fregonese
Fusaro
Galli
Galloni
Gastone
Gatto
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gonella
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guerrini Giorgio
Guglielmino
Gui
Guidi
Gullo
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Iotti Leonilde
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajolo
La Loggia
Lami
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macchiavelli
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Manco
Marchetti
Mariani
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miotti Carli Amalia
Miroglio
Monaco
Monti
Morelli
Morgana
Moro Dino
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarino
Nucci
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Perdonà
Pica
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Racchetti
Raffaelli
Raicich
Rampa
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani

Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Santagati
Santoni
Sargentini
Sarti
Sartor
Scaglia
Scardavilla
Schiavon
Scianatico
Scotoni
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Spadola
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tani
Tantalo
Taormina
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Truzzi
Tuccari
Turnaturi
Vaghi
Valeggiani
Valori
Vecchi
Vecchiarelli
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vianello
Vincelli
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2495:

Alboni
Aldrovandi
Alini
Allera
Amasio
Amodei
Arzilli
Assante
Baccalini
Ballarin
Barca
Bardelli
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Biagini
Biamonte
Bini
Bo
Boiardi
Borraccino
Bortot
Bronzuto
Busetto
Canestri
Caponi
Cardia
Carrara Sutour
Caruso
Cataldo
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Cesaroni
Chinello
Cirillo
Coccia
Colajanni
Conte
Corghi
D'Alessio
Damico
D'Angelo
D'Auria
De Laurentiis
Di Benedetto
di Marino
Di Mauro
Di Puccio
Fasoli
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Fregonese
Gastone
Gatto
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giovannini
Gramegna
Granata
Granzotto
Grimaldi
Guglielmino
Guidi
Gullo
Gullotti
Iotti Leonilde
Jacazzi
Lajolo
Lami
Lattanzi
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Loperfido
Luberti
Luzzatto
Malagugini
Marmugi
Marras
Martelli
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Maulini
Mazzola
Milani
Minasi
Morelli
Morvidi
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarino
Olmini
Orilia
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pascariello
Passoni
Pellegrino
Pellizzari
Pietrobono
Piscitello
Pochetti
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Rossinovich
Sabadini
Sacchi
Santoni
Scotoni
Scutari
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Tagliaferri
Tani
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Traina
Tripodi Girolamo

Tuccari
Valori
Vecchi
Vespignani
Vetrano
Vianello
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Azimonti
Bonomi
Donat-Cattin
Fulci
Mitterdorfer
Montanti
Moro Aldo
Pavone
Savio Emanuela
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Sgarlata
Taviani
Terranova
Urso
Vedovato

(concesso nella seduta odierna):

Iozzelli
Napolitano Francesco
Sorgi

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 17.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 17.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MONTI ed altri: « Norme sull'impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita » (2524);

ZACCAGNINI ed altri: « Archivi storici parlamentari » (2525);

CASSANDRO ed altri: « Istituzione della libera università dauna degli studi » (2526);

BIMA: « Integrazione dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265, e obbligatorietà della scuoiatura meccanica degli animali nei macelli pubblici e privati » (2527).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, già approvato da quella VII Commissione permanente, modificato dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato da quella VII Commissione:

« Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (2356-*B*).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione permanente che già lo ha avuto in esame.

È stata pure presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LUZZATTO ed altri: « Modifiche al codice penale » (2528).

Sarà stampata e distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo *(approvato dal Senato)* (1249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso è stato approvato l'articolo 32.

Si dia lettura dell'articolo 33.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di *referendum*.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo

1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 33.

33. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Al terzo comma sostituire le parole: Non oltre tre giorni prima della, *con le parole*: Entro 5 giorni dalla comunicazione della.

33. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenze separate per ciascuna richiesta. Entro il 10 febbraio si deve pubblicare quali tra le richieste siano state ammesse e quali respinte.

33. 3. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Dopo il quarto comma inserire i seguenti:

La Corte costituzionale, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto dal comma precedente, decide anche sulla legittimità della concentrazione delle richieste, come da articolo 32 della presente legge, apparentemente uniformi o analoghe per oggetto.

Qualora la concentrazione abbia modificato le richieste iniziali, la Corte costituzionale provvede d'ufficio a separarle od a concentrarle diversamente, allo scopo di ripristinare pienamente l'oggetto della richiesta presentata in origine.

33. 4. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, con il primo emendamento chiediamo la soppressione dell'intero articolo 33, e questa è una conseguenza della nostra posizione contraria al *referendum* abrogativo. Questa richiesta, che noi riteniamo valida, non è legata alla sorte delle precedenti soppressioni, considerando che l'articolo 40 prevede il richiamo alle norme del titolo I.

Con l'emendamento 33. 2 chiediamo, in via subordinata, di sostituire al terzo comma le parole: « Non oltre tre giorni prima della », con le parole: « Entro 5 giorni dalla comunicazione della ». Si tratta di un emendamento migliorativo, perché non è chiaro nel testo del disegno di legge quale sia il termine a disposizione dei delegati e dei presentatori per la presentazione delle deduzioni. Per questa ragione abbiamo preferito proporre il termine di 5 giorni dalla comunicazione. Oltre alla possibilità che si crei confusione, può accadere che la deliberazione venga fissata ad una data che praticamente non permette di presentare le deduzioni in tempo utile. Questa eventualità, che sarebbe da deprecare, non è da escludere con la conseguenza che si creerebbero disguidi e controversie suscettibili di uscire dal campo meramente giuridico, screditando un istituto come il *referendum* abrogativo, che già de-

sta tante perplessità. Verrebbe a decadere, in altri termini, il principio tanto declamato di rendere il cittadino maggiormente partecipe alla vita democratica con la realizzazione del *referendum*, se si pongono le condizioni che possono svilire l'istituto medesimo e di conseguenza fare venire meno la fiducia dell'elettore nel reale apporto del suo voto.

Inoltre abbiamo presentato un emendamento, il 33. 3, con il quale chiediamo di sostituire il quarto comma con una norma in base alla quale le decisioni della Corte costituzionale devono avvenire con sentenze separate per ciascuna richiesta. A nostro avviso, infatti, non si può concepire un giudizio globale a favore o contro un certo gruppo di richieste, in quanto ciascuna di esse esige una specifica valutazione. D'altra parte dovrebbe essere ormai acquisito che un giudizio non può che vertere su una sola questione.

Con l'emendamento 33. 4 chiediamo l'inserimento di due commi aggiuntivi con i quali si tende a disciplinare meglio la materia delle concentrazioni delle richieste di *referendum*. L'ufficio centrale, dal nostro punto di vista, non può disporre esso stesso la concentrazione o la separazione delle richieste sulla base della loro uniformità o analogia. Ammesso che ciò avvenga, solo la Corte costituzionale, decidendo sul merito, può vagliarne la costituzionalità. Può infatti avvenire che non sia manifestamente infondata l'incostituzionalità della concentrazione, per cui solo il giudizio di un collegio competente, come la Corte costituzionale, può stabilire se non vi siano state modifiche della richiesta originaria, disponendo la concentrazione oppure la separazione.

La proposta di provvedere d'ufficio, da parte della Corte costituzionale, al ripristino della richiesta iniziale in caso di una sua modificazione, è consequenziale all'accertamento da essa fatto della legittimità costituzionale della richiesta.

Sono questi, signor Presidente, i motivi che ci hanno indotto a presentare i nostri emendamenti all'articolo 33.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta la comunicazione dell'ordinanza di cui all'ultimo comma del precedente articolo, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio, che deve essere adottata entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione e nomina il relatore.

33. 5. **Terraroli, Guidi, Spagnoli, Tuccari, Benedetti, Coccia, Fasoli, Morvidi, Assante, Malagugini.**

Al terzo comma, sostituire le parole: sulla legittimità costituzionale, *con le parole*: sulla ammissibilità.

33. 6. **Terraroli, Guidi, Spagnoli, Tuccari, Benedetti, Coccia, Fasoli, Morvidi, Assante, Malagugini.**

Al quarto comma, sostituire le parole: da pubblicarsi entro il 10 febbraio, *con le parole*: da pubblicarsi entro 15 giorni dalla deliberazione.

33. 7. **Terraroli, Guidi, Spagnoli, Tuccari, Benedetti, Coccia, Fasoli, Morvidi, Assante, Malagugini.**

ASSANTE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSANTE. Già nel corso della discussione generale abbiamo sollevato una serie di obiezioni che riguardano i tempi, a nostro avviso eccessivamente lunghi, nei quali il diritto a richiedere il *referendum* non può di fatto essere esercitato. I meccanismi stabiliti dalla legge rendono praticamente quasi impossibile la celebrazione del *referendum* per un lungo periodo e di fatto frustrano la volontà del Costituente, che intendeva garantire questa possibilità in ogni momento, senza limitazioni di sorta.

All'articolo 33 ci si è preoccupati di concedere una ulteriore dilazione, stabilendo che la Corte costituzionale debba decidere in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo; il che significa concedere un ulteriore termine entro il quale il *referendum* non troverà pratica applicazione.

Perciò riteniamo che debba essere accettata la proposta contenuta nel nostro emendamento con il quale chiediamo che la Corte costituzionale decida entro 30 giorni dalla comunicazione e non entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Per lo stesso motivo con il nostro emendamento 33. 7 abbiamo inteso modificare il termine del 10 febbraio con quello di 15 giorni dalla deliberazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, *con le parole*: venti giorni dalla comunicazione stessa.

33. 8. **Boiardi, Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

Al quarto comma, sostituire le parole: entro il 10 febbraio, *con le parole*: entro dieci giorni.

33. 9. **Boiardi, Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 33 ?

RICCIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Bozzi 33. 1, inteso alla soppressione dell'intero articolo. Non ripeto i motivi che abbiamo già più volte indicato in quest'aula. È chiaro che rientra nel sistema seguito dal gruppo liberale qualche anello della complessa catena che abbiamo costruito per far saltare tutto. Sono pure contrario agli emendamenti Terraroli 33. 5, Boiardi 33. 8, Alesi 33. 2 e 33. 3, Boiardi 33. 9 e Terraroli 33. 7, nei quali si indicano dei termini diversi. I termini considerati nell'articolo 33 rientrano nel complesso sistema escogitato per garantire la serenità dell'esame della richiesta di *referendum* e soprattutto quella concentrazione prevista per evitare il rinnovarsi di richieste e di esercizio del *referendum*. Spostare questo o quell'altro termine serve soltanto ad apportare confusione.

Sono contrario pure all'emendamento Alesi 33. 4. La decisione della Corte costituzionale riguarda anche la questione della concentrazione. Quando si dice che la Corte costituzionale decide sulla ammissibilità di una o di più richieste di *referendum*, è chiaro che decide anche in rapporto alla concentrazione se essa vi è stata. Questo emendamento è quindi del tutto inutile, il concetto è già contenuto nella norma già contenuta nel disegno di legge.

Quanto all'ultimo emendamento Terraroli 33. 6, esso si riferisce al termine del 10 febbraio entro il quale deve essere pubblicato l'elenco delle richieste ammesse e di quelle respinte, si chiede cioè una sentenza per ogni richiesta di *referendum*. Sono contrario a questo emendamento perché sostanzialmente nel primo comma dell'articolo 33 si parla di una ordinanza dell'ufficio centrale della Corte di cassazione ed è chiaro che in rapporto ad ogni ordinanza si abbia una sentenza. Non si capisce veramente a che cosa possa servire e a che cosa miri questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni indicate dal relatore, che potrei ripetere analiticamente, ma me ne astengo, sono contrario a tutti gli emendamenti testé esaminati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Monaco, mantiene gli emendamenti Bozzi 33. 1 e Alesi 33. 2, 33. 3, e 33. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Assante, mantiene gli emendamenti Terraroli 33. 5, 33. 6 e 33. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ASSANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene gli emendamenti Boiardi 33. 8 e 33. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 33 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 34.

DELFINO, *Segretario*, legge:

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della

Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 34.

34. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Al primo comma sostituire le parole: una domenica compresa, *con le parole*: un giorno festivo compreso.

34. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Qualora una delle due Camere prenda in considerazione una iniziativa intesa ad abrogare o modificare la legge o le norme oggetto di *referendum*, il *referendum* già indetto è sospeso, con decreto presidenziale, per 6 mesi.

La Corte costituzionale può sospendere il giudizio sull'ammissibilità di un *referendum* qualora vi sia una iniziativa parlamentare sulle stesse norme oggetto di *referendum*.

34. 3. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. L'emendamento Bozzi 34. 1 è ancora un emendamento soppressivo, signor Presidente, per il quale mi risparmio di ripetere il ragionamento fatto relativamente all'articolo 33. Ha detto giustamente il relatore che gli articoli sono i vari anelli che noi cerchiamo di spezzare per interrompere la catena, usando così una espressione felice per rappresentare la nostra azione.

Per quanto riguarda l'emendamento Alesi 34. 2, non comprendiamo perché la domenica debba avere la prerogativa di ospitare una consultazione popolare mentre tale prerogativa non debba essere riservata a qualsiasi altro giorno festivo, soprattutto in considerazione del breve arco di tempo a disposizione del *referendum*.

Circa l'emendamento Alesi 34. 3 devo dire che si tratta di un emendamento che assume una particolare importanza, signor Presidente. Un *referendum* abrogativo determina, come effetto della abrogazione, un vuoto legislativo più o meno ampio, che comunque deve essere colmato da un'altra legge. È quindi più che logico e conseguenziale, in caso di coincidenza tra *iter* legislativo parlamentare e *iter* per il *referendum*, che l'*iter* parlamentare prevalga. Esso infatti, oltre ad abrogare la norma, la sostituisce con altra più aderente alla realtà, evitando la *vacatio legis*.

Anche se costituzionalmente ordinario, un *referendum* è sempre, in via generale, un mezzo straordinario per pervenire ad una certa realtà giuridica. Di qui l'opportunità di preferire la via tradizionale della legge ad un *referendum* che è più lungo, più complesso e costoso ed è anche incerto come *iter*. Ciò non impedisce, però, che, scaduti i termini, sia salva la volontà costituzionale degli elettori che insistono nel *referendum*, qualora le Camere non abbiano approvato la nuova legge abrogatrice di quella oggetto di richiesta di *referendum* abrogativo.

Raccomando pertanto agli onorevoli colleghi di prendere in attenta considerazione questi emendamenti e di approvarli.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, la cui data deve essere fissata tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.

34. 4. **Morvidi, Fasoli, Guidi, Spagnoli, Malagugini, Terraroli, Assante, Coccia.**

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 100° giorno successivo alla data delle elezioni.

34. 5. **Morvidi, Fasoli, Guidi, Spagnoli, Malagugini, Terraroli, Assante, Coccia.**

L'onorevole Morvidi ha facoltà di svolgerli.

MORVIDI. Nel corso della discussione generale ho avuto occasione di rilevare che, a proposito di questo articolo 34, si danno veramente i numeri al lotto. Il guaio è, però, che certi numeri superano il 90. Infatti, mentre nel primo comma dell'articolo 34 si parla di un termine di 60 giorni, qual è quello compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nell'ultimo comma i giorni diventano 365.

Con il primo emendamento, noi intendiamo sostituire il primo comma con una dizione che ci sembra più confacente ad una disposizione così importante, come quella contenuta appunto nell'articolo 34.

In ordine all'ultimo comma, mi permetto di ricordare che l'articolo 31, già approvato, recita: « Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime ». Non mi pare, pertanto, che vi sia corrispondenza tra questa disposizione e quella dell'ultimo comma dell'articolo 34. È per questo che noi abbiamo presentato l'emendamento 34. 5, che tende appunto a ristabilire una maggiore armonia tra le due disposizioni, anche ai fini di una più ordinata sistematica dell'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: decreto, *aggiungere le parole*: da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni da tale comunicazione.

34. 6. **Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Carrara Sutour, Mazzola, Lattanzi.**

Al primo comma, sostituire le parole: tra il 15 aprile ed il 15 giugno, *con le parole*: tra il 35° e il 50° giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

34. 7. **Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Carrara Sutour, Mazzola, Lattanzi.**

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

34. 8. **Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Carrara Sutour, Mazzola, Lattanzi.**

Al secondo comma, sostituire le parole da: si intende, *fino alla fine del comma, con le parole*: si effettuerà contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle Camere o di una di esse.

34. 9. **Lattanzi, Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Già in emendamenti a precedenti articoli è stata proposta questa nostra linea che tende ad abbreviare i tempi d'attesa, e quindi ad allungare il periodo entro il quale poter di fatto esercitare il diritto di *referendum*. Questi emendamenti vanno appunto in questa direzione. Il 34. 6 intende fissare un termine entro il quale il decreto va pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e indica quello di 30 giorni; anche il 34. 7, il 34. 8, il 34. 9 sono su questa stessa linea di abbreviazione dei termini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 34?

RICCIO, *Relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento soppressivo Bozzi 34. 1 per la solita ragione: il solito emendamento, la solita ragione per non accoglierlo. Sono anche contrario agli emendamenti Morvidi 34. 4 e 34. 5 e Luzzatto 34. 7 che si occupano di spostamento di termini: questi emendamenti, infatti, intendono introdurre dei termini che non si inquadrano nella dimensione temporale globalmente considerata per la indizione del *referendum;* così, ad esempio, l'emendamento 34. 4 quando dice: « Entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale... ».

Sono pure contrario all'emendamento Alesi 34. 2 che vuole sostituire alla parola « domenica » le parole « un giorno festivo ». Infatti la scelta elettorale per una prassi ormai costante cade su una domenica, per cui il riferimento alla domenica corrisponde a questa che è anche una scelta di opportunità.

Sono anche contrario agli emendamenti Alesi 34. 3 e Lattanzi 34. 9: noi ci troviamo di fronte ad un *referendum* il quale, pur non

essendo un atto legislativo, è sempre un atto di preparazione alla formazione della legge: è quindi inopportuno che si svolgano contemporaneamente il *referendum* e le elezioni per il rinnovo delle Camere. Non ritengo inoltre opportuno che vi sia una sospensione del *referendum* già indetto, qualora ci si trovi di fronte ad una iniziativa parlamentare sulle stesse norme oggetto del *referendum*, perché mi pare chiaro che deve avere la prevalenza la volontà popolare: se è stato richiesto un *referendum*, il *referendum* deve essere espletato. Il *referendum* tende ad abrogare una legge: non si può sovrapporre alla volontà popolare un'iniziativa parlamentare. Queste sono le ragioni per cui esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene gli emendamenti Bozzi 34. 1, Alesi 34. 2 e 34. 3 dei quali ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Morvidi, mantiene i suoi emendamenti 34. 4 e 34. 5 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MORVIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene gli emendamenti Luzzatto 34. 6, 34. 7 e 34. 8 dei quali ella è cofirmatario, nonché il suo emendamento 34. 9, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 34 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 35.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

35. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, per questo emendamento vale lo stesso ragionamento che ho fatto per gli altri emendamenti soppressivi e non credo pertanto sia necessario ripetermi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 35?

RICCIO, *Relatore*. Sono contrario per le stesse ragioni che ho già fatto presenti per gli altri emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Bozzi 35. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35 del quale l'emendamento Bozzi 35. 1 propone la soppressione.

(*È respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum* ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

36. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Aggiungere il seguente comma:

Qualora non abbia partecipato la maggioranza richiesta, l'Ufficio centrale, senza conteggiare i voti favorevoli e i contrari, dichiara nullo il *referendum*.

36. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo è il solito emendamento soppressivo e non è pertanto necessario illustrarlo. Il secondo emendamento è aggiuntivo del seguente comma: « Qualora non abbia partecipato la maggioranza richiesta, l'Ufficio centrale, senza conteggiare i voti favorevoli e i contrari, dichiara nullo il *referendum* ». Lo scopo dell'emendamento è evidente. Il primo punto saliente che si incontra dopo una votazione è quello della constatazione della partecipazione dei votanti. Qualora la maggioranza richiesta non sia stata raggiunta è inutile, irrilevante, a nostro avviso, proseguire nel conteggio, per cui non resta che dichiarare la nullità del *referendum*.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 36 ?

RICCIO, *Relatore*. Signor Presidente, il primo è il solito emendamento soppressivo e dunque siamo contrari per le solite ragioni.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, ritengo che sia preferibile il sistema seguito dall'articolo 36, cioè l'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, la somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e la conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*. Questo sistema è preferibile all'altro dell'annullamento, perché occorre procedere a tutte le formalità che sono di garanzia del raggiungimento della maggioranza. Per queste ragioni sono contrario anche al secondo emendamento degli onorevoli Alesi ed altri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Contrario al 36. 1 che è il solito emendamento soppressivo. Sono anche contrario, per le ragioni poco fa espresse dal relatore, all'emendamento Alesi 36. 2. Infatti è necessario che venga fatto il conteggio di tutti i voti favorevoli e contrari prima di arrivare alla proclamazione dei risultati. In ogni caso poi sarebbe pure tecnicamente scorretto parlare di nullità del *referendum* al quale non abbia partecipato la maggioranza richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge i due emendamenti ed approva l'articolo 36 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 37.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di

un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.*

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 37.

37. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Dopo il primo comma inserire il seguente:

Qualora non abbia partecipato al *referendum* la maggioranza degli aventi diritto, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara la non avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, e delle disposizioni suddette.

37. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Oltre al solito emendamento soppressivo, abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo. Quest'ultimo emendamento è chiaro: il Presidente della Repubblica, oltre a dichiarare l'esito favorevole o sfavorevole del *referendum*, deve anche dichiarare che non è intervenuta la abrogazione perché non è stata raggiunta la maggioranza dei votanti. Anche questo è un esito del *referendum* che deve essere ugualmente dichiarato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole da: Il Presidente della Repubblica, *fino alla fine dell'articolo.*

37. 3. **Spagnoli, Tuccari, Coccia, Malagugini, Morvidi, Assante, Luberti, Terraroli.**

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPAGNOLI. Ho avuto già modo di illustrare il contenuto del nostro emendamento in riferimento al terzo comma dell'articolo 37. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi, che vedo che mi ascoltano in piedi (mi fa molto piacere questo senso di deferenza per l'emendamento che vado ad illustrare) che qui (e lo ebbi già a dire) vertiamo in una materia nella quale si pongono numerosi problemi di costituzionalità.

Onorevoli colleghi, secondo il testo governativo, dopo che il *referendum* abrogativo fosse stato indetto e celebrato con esito favorevole alla abrogazione di una certa norma, si afferma che su proposta del Consiglio dei ministri l'abrogazione della norma potrebbe rimanere sospesa per un periodo di tempo che va fino a 60 giorni, venendo in questo modo a toccare il sistema dei poteri costituzionali che non consentono in alcun modo, salvo nei casi espressamente previsti dalla Costituzione, cioè leggi-delega e decreti-legge, di dare al potere esecutivo la possibilità di intervenire sulla validità e l'esistenza delle leggi. Tutto questo non è assolutamente consentito nel nostro sistema; non è consentito, per esempio, in materia di pronunzie di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, per cui nel momento in cui la Corte costituzionale dichiara che una determinata norma deve ritenersi incostituzionale, immediatamente cessa l'effetto di questa norma senza che in alcun modo sia consentito o sia previsto alcun potere e per il Parlamento e per l'esecutivo di mantenerla in vita anche per un determinato periodo di tempo. Questo perché nel momento in cui la volontà popolare, che mediante il *referendum* viene investita di una funzione legislativa, sia

pure per far venire meno una legge votata dal Parlamento, si esprime, cade immediatamente la possibilità di applicazione della legge stessa.

Onorevoli colleghi, vorrei richiamare alla vostra attenzione la situazione veramente abnorme che si potrebbe creare nel caso in cui l'esito del *referendum* fosse favorevole alla abrogazione di una certa norma e il Governo ritenesse, per motivi a suo giudizio di opportunità (per esempio perché non ha la possibilità di preparare una nuova legge, perché il vuoto legislativo dovrebbe essere riempito in un certo periodo di tempo) di lasciare in vigore la norma per 30-40-50-60 giorni.

In questi 40, 50, 60 giorni rimarrebbe operante una norma giuridica che è stata abrogata dalla volontà popolare, e ciò solo perché il Governo, per motivi suoi, che possono essere tecnici o politici, ritiene opportuno mantenerla in vigore. Per cui i tribunali emetteranno sentenze sulla base di una legge che formalmente è ancora in vigore, nonostante che la volontà popolare ne abbia sancito l'abrogazione attraverso un *referendum*.

È una situazione assurda e incostituzionale, che non deve verificarsi. Mettiamo il caso che il Parlamento si trovi di fronte ad una proposta di legge abrogativa di una determinata norma e che l'approvi. Cosa potrebbe accadere se il Governo si riservasse di sospendere l'efficacia abrogativa del voto del Parlamento per 40, 50 o 60 giorni ? Tale situazione sarebbe certamente incostituzionale e, siccome in questo caso l'efficacia del voto popolare, espresso attraverso il *referendum*, deve ritenersi identica a quella del voto parlamentare, si modificherebbe radicalmente il sistema della distribuzione dei poteri stabilito dalla Costituzione.

D'altra parte, non è pensabile che si possa giustificare per motivi tecnici una norma di questo genere. Il Governo la giustifica affermando che il *referendum* può abrogare una certa norma, creando una situazione di vuoto legislativo. In primo luogo questa situazione si determina in misura assai maggiore con le pronunce della Corte costituzionale, prima di tutto perché le pronunce dalla Corte vengono emanate con una certa rapidità, mentre per quanto riguarda il *referendum* si sa con grande anticipo quale sarà l'esito, per cui si possono prevedere le due soluzioni, ossia la possibilità che il popolo si pronunci per il « sì » o per il « no ». Nel caso che il popolo si pronunci per l'abrogazione di una norma, si possono approntare determinati rimedi, eventualmente ricorrendo a quella decretazione d'urgenza che la Costituzione prevede, al fine di evitare vuoti legislativi. Il guardasigilli onorevole Reale ha usato di questa possibilità, con un dono di divinazione che gli fa veramente onore, nel momento in cui la Corte costituzionale era sul punto di modificare le norme riguardanti la detenzione preventiva, ed ha preso l'iniziativa per l'emanazione di un decreto-legge in proposito, proprio in considerazione dell'eventualità che la Corte dichiarasse incostituzionali quelle norme.

Questa norma è dunque illecita e non rientra nel nostro sistema costituzionale; non ha una giustificazione tecnica ed è pericolosa dal punto di vista politico, perché il Governo potrebbe valersene, sì, per motivi tecnici, ma anche per motivi politici. Potrei portare esempi a iosa in questo campo: si ammetta, ad esempio, che venga approvato un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contenente norme repressive e che un *referendum* chieda al paese la sua abrogazione; si ammetta che il popolo si pronunci per l'abrogazione. Il Governo, per non lasciare il paese privo delle leggi di pubblica sicurezza, continuerebbe a valersi di queste norme.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, mi rivolgo anche a voi, dal momento che per molti di voi il problema del *referendum* è legato alla questione del divorzio.

Onorevole Reale, io vi pongo questi rilievi perché queste norme non debbono essere interpretate unilateralmente. Ho fatto il caso del testo unico di pubblica sicurezza, ma posso citare anche il caso del divorzio. Ammettete che venga chiesto da parte vostra il *referendum* abrogativo – cosa che io auspico non venga – per la legge sul divorzio e ammettete che la volontà popolare dia esito favorevole alla vostra tesi nel senso che il divorzio debba essere abrogato. Supponete che il Governo invece che dall'onorevole Rumor, in ipotesi, fosse presieduto dall'attuale guardasigilli onorevole Reale, che sappiamo essere laico di antica data, il quale dica: c'è ancora un po' di gente che può avere il divorzio, conserviamolo ancora in vigore. Questo potrebbe far piacere sotto un certo aspetto a chi condivide i sentimenti laici dell'onorevole Reale, ma dal punto di vista costituzionale non è assolutamente lecito.

Credo pertanto che questa norma non possa essere condivisa dalla Camera. Forse la *routine* del lavoro parlamentare non ha posto all'attenzione dei colleghi il grande rilievo della legge sul *referendum* e motivi di carattere politico possono portare a varare questa legge con una certa fretta. Purtroppo la fretta in questo caso sarebbe davvero cat-

tiva consigliera perché noi in questo modo vareremmo ad occhi chiusi una norma che, quale che sia la parte politica a cui appartiene, può essere certamente attuata in maniera negativa, può creare delle grosse preoccupazioni nel paese, può creare dei grossi arbitrî, tocca il principio della certezza del diritto, riguarda il problema costituzionale della divisione dei poteri, dà al Governo dei poteri che il Governo in nessun modo, sulla base della Costituzione, può avere.

È per questo che un momento di riflessione si pone a tutta la Camera (stiamo varando una legge costituzionale, stiamo attuando un istituto di grande delicatezza) perché questa norma, che è la peggiore di tutta la legge, non abbia il conforto del voto di questa Camera, un conforto che andrebbe certamente contro i princìpi della Costituzione.

Pertanto, su questo emendamento la nostra parte ha ritenuto di chiedere che si voti a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 37 ?

RICCIO, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti dell'onorevole Bozzi 37. 1 e 37. 2 per le ragioni che sono state già espresse in precedenza in rapporto agli altri emendamenti.

Sono altresì contrario all'emendamento Spagnoli, testé illustrato con tanto acume e con tanta intelligenza. In verità però non mi sembra che questa norma sia incostituzionale; anzi, a riflettere sul sistema contenuto nell'articolo 37, noi troviamo le ragioni che ci inducono ad attribuire al Presidente della Repubblica questa potestà di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni.

Diciamo subito che non possiamo non richiamare tutti gli argomenti che abbiamo portato in sede di discussione generale. Puntualizziamo soltanto tre argomenti. In primo luogo: noi ci troviamo di fronte al *referendum* che è abrogativo della legge; non è un atto legislativo, ma ne consegue l'abrogazione della legge. Occorre che il potere legislativo sostituisca la legge che è stata abrogata. Se è così, e non può non pensarsi che sia così, è necessario – può essere necessario – di fronte al vuoto legislativo che si crea, un momento di riflessione sia del potere legislativo, sia del potere giudiziario per considerare le conseguenze del *referendum* abrogativo. Perciò sotto l'aspetto dell'opportunità mi pare che l'attribuzione di questa funzione al Presidente della Repubblica, che è il garante dei valori costituzionali e dei princìpi che hanno importanza costituzionale, sia necessaria e corretta.

Posto anche l'altro principio della continuità di una legge o della permanenza dell'ordinamento giuridico, riteniamo sia opportuno questo momento di riflessione per dare la possibilità al potere legislativo di giungere all'approvazione di una legge che sostituisca quella abrogata.

Credo che queste ragioni di indole costituzionale e di opportunità stiano a dimostrare come il sistema seguito dall'articolo 37 sia preferibile a quello suggerito dall'emendamento. Del resto, anche di fronte ad una qualunque legge normalmente approvata dal Parlamento è possibile constatare l'esistenza di un periodo di ultra attività. Il legislatore dice ad esempio che la legge entra in vigore entro sei mesi, entro tre mesi o entro due mesi e fino a quell'epoca la legge in vigore resta operante. Questo principio di ultra attività ci porta a riflettere ancora sull'opportunità io direi addirittura sulla indispensabilità che al Presidente della Repubblica sia dato il potere di cui all'ultimo comma dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento totalmente soppressivo per le ragioni dette infinite volte.

Sono anche contrario all'emendamento Alesi 37. 2 perché l'intervento del Presidente della Repubblica non occorre quando l'esito del *referendum* sia stato negativo in quanto è sufficiente la notizia di cui si parla nel successivo articolo 38. È evidente che una volta che il *referendum* non abbia prodotto l'effetto giuridico dell'abrogazione della legge non occorre che intervenga la dichiarazione del Presidente della Repubblica la quale invece è collegata proprio all'effetto abrogativo di un *referendum* che abbia raggiunto il suo risultato.

Per quanto riguarda l'articolo 37, ultima parte dell'ultimo capoverso e il relativo emendamento Spagnoli 37. 3, non posso negare che stiamo rifacendo praticamente la discussione che si è svolta in sede di dibattito generale. Non posso quindi non rifarmi alle idee che istintivamente sorsero in me quando per la prima volta l'onorevole Guidi sollevò la questione. Come quasi sempre avviene, come del resto sanno coloro che si occupano di queste cose, ciò che si dice istintivamente poi risulta

spesso molto fondato. Io non nego che si tratta di una questione che ci possa far riflettere, ma a parte le ragioni che sono state indicate dal relatore, io intendo riferirmi soprattutto a ragioni di carattere pratico le quali si ricollegano alla necessità di un intervento sostitutivo del Parlamento quando venga abrogata una legge e per conseguenza quando si determina un vuoto che bisogna colmare.

A parte ciò vorrei anche considerare il rapporto, la somiglianza – si badi bene, non dico che sia la stessa cosa – tra questa disposizione e quella contenuta nell'articolo 74 della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di rivolgersi con messaggio alle Camere e quindi praticamente di rinviare, se le Camere rimangono dello stesso parere, l'entrata in vigore di una legge. (*Interruzione del deputato Guidi*).

Onorevole Guidi, io non ho detto che è la stessa cosa. Ella sa che noi amiamo discutere con serietà intellettuale, però vi è certamente un addentellato.

Ritengo, tra l'altro, che l'argomento che sto per indicare non abbia, direi, alcun valore giuridico generale, bensì un valore pratico; credo che casi di questo genere non si verificheranno mai o quasi mai. Il caso che ella ha fatto, onorevole Guidi, per commuovere i suoi colleghi oppositori del divorzio, è fuori dalla realtà; ella sa che qualora la legge fosse abrogata nei 60 giorni, e ci fosse chi avesse interesse a resistere al divorzio, la autorità giudiziaria potrebbe trovare il modo per sciupare questi 60 giorni e per impedire l'esercizio di quella facoltà a questo presunto Governo fortissimamente laicista, che in quel momento si trovasse a governare il paese.

Non vedo dunque la portata pratica delle disposizioni e degli argomenti addotti.

Queste considerazioni, sia quelle di carattere pratico, sia quelle che hanno un certo addentellato con l'articolo 74 citato, sono probabilmente le ragioni per le quali lo stessa disposizione è stata introdotta nella legge che fu approvata nel 1960. Ho lo stampato di quella seduta: quella legge, all'articolo 22, contiene l'identica disposizione. La legge fu approvata con 410 voti favorevoli e 27 contrari nella seduta del 28 gennaio 1960. (*Interruzione del deputato Spagnoli*).

I numeri contenuti nella relazione, onorevole Spagnoli, sono un errore, derivato dal fatto che in quella stessa seduta fu votata con un'altra maggioranza un altro disegno di legge. C'è stata una certa confusione. La verità è che quel disegno fu votato con 410 voti favorevoli e 27 contrari. Ci fu anche una dichiarazione di voto favorevole alla legge fatta dall'onorevole Pajetta a nome del partito comunista.

Con questo non voglio sollevare una polemica; voglio dire che evidentemente anche allora la Camera avrà riflettuto su questo argomento, e probabilmente si sarà convinta dell'esistenza di motivi validi in appoggio alla disposizione.

In un certo senso dovrei rimettermi alla opinione dell'Assemblea, trattandosi poi di un problema tipico dell'attività legislativa, e cioè del vigore delle leggi fatte dall'Assemblea. Esprimo tuttavia il mio parere tendenzialmente contrario nei confronti dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene gli emendamenti Bozzi 37. 1, e Alesi 37. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 37. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi 37. 2.

(*È respinto*).

Onorevole Spagnoli, mantiene l'emendamento 37. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Barca ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Spagnoli 37. 3.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerari i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 326
Maggioranza 164
Voti favorevoli . . . 120
Voti contrari 206

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alessandrini
Alessi
Alini
Allegri
Allera
Amadeo
Amasio
Amendola
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Averardi
Azzaro
Baccalini
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Barzini
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Bonifazi
Borghi
Borra
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bucalossi
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caponi
Capra
Carra
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Conte
Corà
Cortese
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
De Maria
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Puccio
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Felici
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Fibbi Giulietta
Finelli
Fioret
Flamigni
Fornale
Foscarini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galli
Gaspari
Gastone
Giannini
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Isgrò
Lajolo
La Loggia
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luzzatto
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mammì
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miotti Carli Amalia
Miroglio
Molè
Monaco
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarino
Olmini
Origlia
Padula
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani

Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccoli
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pochetti
Prearo
Protti
Racchetti
Radi
Raicich
Rampa
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Santi
Santoni
Sarti
Sartor
Scaglia
Scardavilla
Schiavon
Scianatico
Scotoni
Scutari
Sedati
Senese
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spinelli
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Truzzi
Tuccari
Turnaturi
Vaghi
Valeggiani
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchiarelli
Venturini
Venturoli
Vetrano
Vicentini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Azimonti
Bonomi
Compagna
Donat-Cattin
Fulci
Mitterdorfer
Montanti
Moro Aldo
Pavone
Pintus
Savio Emanuela
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Sgarlata
Taviani
Terranova
Urso
Vedovato

(concesso nella seduta odierna):

Iozzelli
Napolitano Francesco
Sorgi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla X Commissione permanente (Trasporti), in sede legislativa:

« Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (*già approvato dalla VII Commissione del Senato, modificato dalla X Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla VII Commissione del Senato*) (2356-*B*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rimessioni all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane della II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea dei seguenti provvedimenti:

EVANGELISTI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma » (1354);

« Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (2330);

« Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2352).

I provvedimenti restano assegnati, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

38. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Dopo le parole: o di singole disposizioni di essi, *aggiungere le parole*: oppure non sia stata raggiunta la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto.

38. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Sostituire le parole: ne è data notizia, *con le parole*: il Presidente della Repubblica ne dà notizia con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dall'esito del *referendum*.

38. 3. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Sostituire le parole: 5 anni, *con le parole*: 10 anni.

38. 4. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. L'emendamento Bozzi 38. 1 è soppressivo dell'intero articolo per le ragioni che abbiamo già detto in occasione della votazione di ogni articolo.

L'emendamento Alesi 38. 2 è stato presentato perché l'ipotesi della maggioranza non raggiunta non è prospettata nel testo del disegno di legge. Proponiamo di inserirla poiché anche la non partecipazione al *referendum* è un atto di volontà, è un esito che dà un risultato i cui effetti sono pari alla non abrogazione; perciò di esso deve essere, a nostro avviso, data notizia.

L'emendamento Alesi 38. 3 è migliorativo. Il Presidente della Repubblica deve dare notizia del *referendum* contrario all'abrogazione con un decreto, così come fa per un risultato favorevole. L'espressione usata nel testo è vaga, imprecisa e può non produrre quegli effetti giuridici che invece sono richiesti e sono insiti in un decreto presidenziale.

Abbiamo proposto l'emendamento Alesi 38. 4 poiché reputiamo che cinque anni siano pochi per rilevare un mutamento di opinione nei confronti di una norma per la quale si è avuto un *referendum* con esito negativo oppure nullo. Non dobbiamo dimenticare che con il *referendum* abrogativo si pongono importanti, grosse questioni di principio, e queste non possono essere messe in discussione continuamente. Ecco perché il termine di cinque anni ci sembra breve; il minimo di dieci anni ci sembra più aderente alla realtà in relazione allo sviluppo giuridico e politico di tutta una collettività. Ci sembra più consono, più adeguato, per poter rilevare un effettivo mutamento nell'orientamento delle masse popolari, dei cittadini. Questi i motivi per cui raccomandiamo anche questo emendamento, per l'approvazione, all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: ne è data notizia, *fino alla fine dell'articolo, con le parole*: ne è data notizia dal ministro di grazia e giustizia, il quale in base al verbale che gli è trasmesso dall'ufficio centrale per il *referendum* cura la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei risultati proclamati a norma dell'articolo 36. Non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.

38. 5. **Granzotto, Luzzatto, Boiardi, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Signor Presidente, l'articolo 37 testé approvato stabilisce una certa procedura per la comunicazione del risultato del *referendum* favorevole all'abrogazione di una legge; stabilisce che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara la avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni in questione. L'articolo 38, nel disciplinare il caso del risultato contrario all'abrogazione, non fissa le modalità attraverso le quali dare notizia del risultato contrario; e si limita a dire che, nel caso di risultato contrario, ne è data notizia. Evidentemente, lo scopo della comunicazione potrebbe essere raggiunto anche attraverso la stampa, attraverso un banditore o con altri mezzi, ma non mi pare che queste possano rappresentare forme valide di comunicazione. Il nostro emendamento tende appunto a stabilire queste modalità, precisando che la notizia viene data dal ministro di grazia e giustizia, il quale cura la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei risultati in base al verbale che gli viene trasmesso dall'ufficio centrale per il *referendum*.

Le modalità sono necessarie perché gli effetti si hanno anche nel caso di risultato contrario all'abrogazione di una legge; per esempio, la decorrenza del termine dei cinque anni entro i quali non può essere proposto altro *referendum* sulla stessa legge o sullo stesso provvedimento avente forza di legge.

Riteniamo perciò che l'emendamento sia fondato e serva a dare anche in questo caso certezza della comunicazione del risultato.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 38.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo avuto occasione di precisare e di ribadire nel corso del dibattito, noi siamo favorevoli al *referendum* abrogativo. La premessa, però, dalla quale noi partiamo è che il *referendum* abrogativo sia uno strumento valido per il controllo della corrispondenza della volontà del paese reale con quella del paese legale. Alla luce di questa nostra posizione, ci sembra che l'emendamento 38. 2 proposto dai colleghi Alesi ed altri – con il quale si intende ribadire la regola in virtù della quale se la maggioranza degli aventi diritto non ha partecipato alla votazione non si intende abrogata la legge – può corrispondere in realtà ad una giusta preoccupazione, e cioè che il paese si assenti dalle votazioni e di conseguenza non sia certa la volontà dei cittadini di abrogare la legge.

L'emendamento 38. 3 degli stessi proponenti non può non trovare accoglimento perché in realtà il testo della Commissione è alquanto lacunoso. L'articolo 38, infatti, non precisa in quale modo si dia notizia dei risultati del *referendum*. L'emendamento 38. 3, che ha quindi un carattere prevalentemente tecnico, vuole precisare che la notizia del risultato della votazione deve essere dato attraverso un decreto del Presidente della Repubblica da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* entro quindici giorni dall'esito del *referendum* stesso.

Quest'ultimo emendamento rientra fra quelli migliorativi del testo dal punto di vista tecnico che ci eravamo riservati di esaminare e valutare, pur avendo assunto un atteggiamento in linea generale favorevole alla legge stessa.

In conclusione, riteniamo l'emendamento Alesi 38. 2 meritevole dell'attenzione della Camera, mentre quello Alesi 38. 3 dovrebbe senz'altro essere approvato in quanto migliora tecnicamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 38?

RICCIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Bozzi 38. 1, soppressivo dell'intero articolo, per le ragioni di carattere generale già più volte illustrate.

Per quanto riguarda l'emendamento Alesi 38. 2, desidero richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che già di questa materia ci siamo occupati all'articolo 36 e che le disposizioni di cui all'articolo 38 sono strettamente collegate a quelle di cui al citato articolo. E poiché in sede di articolo 36 abbiamo votato in un determinato modo, potrebbe addirittura sostenersi che questo emendamento è precluso. Indipendentemente dal fatto che sussista o meno la preclusione, esprimo comunque parere contrario all'emendamento, in quanto l'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto è una condizione di cui si occupa l'articolo 36.

Il parere è contrario anche per l'emendamento Granzotto 38. 5.

Circa l'emendamento Alesi 38. 3, esprimo egualmente parere contrario in quanto è evidente che la notizia del risultato del *referendum* deve essere comunicata ad una determinata data, che serve come punto di riferimento per la decorrenza dei cinque anni trascorsi i quali può essere rinnovata sulla stessa materia la richiesta di *referendum*.

Per far ciò non occorre un decreto formale e non comprendiamo davvero perché lo si voglia richiedere. È chiaro, poi, che la notizia deve essere data da parte del Presidente della Repubblica nelle forme prescritte, e cioè mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Esprimo pertanto parere contrario.

In ordine, infine, all'emendamento Alesi 38. 4, esprimo egualmente parere contrario in quanto non ritengo opportuno elevare da cinque a dieci anni il termine, prima del quale non si potrebbe proporre richiesta di *referendum* per una legge già assoggettata al voto popolare. La nostra è una società pluralistica in continua trasformazione e tante volte il legislatore è costretto a modificare le leggi dopo pochi anni o addirittura dopo pochi mesi. Di fronte a questa realtà in movimento, ritengo che un intervallo di cinque anni sia sufficientemente lungo.

Per queste ragioni esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 38 ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento Bozzi 38. 1, soppressivo dell'articolo, per ragioni evidenti.

Concordo con il relatore nell'esprimere parere contrario all'emendamento Alesi 38. 2, non solo perché, come rilevava l'onorevole Riccio, esso si richiama all'articolo 36, ma anche perché il risultato del *referendum* è contrario all'abrogazione della legge anche quando non risulti raggiunta la prescritta maggioranza di partecipanti al voto, tanto è vero che in quel caso la legge rimane in vita. Non comprendo quindi le osservazioni dell'onorevole Pazzaglia a questo proposito, perché egli stesso ha riconosciuto che, in tal caso, la legge rimane in vigore.

Sono contrario all'emendamento Alesi 38. 3 perché nel caso in cui il *referendum* non abbia raggiunto un risultato positivo mi pare che sia assai meno importante la solennità della comunicazione in quanto non vi è un mutamento della situazione giuridica.

Le stesse osservazioni relative al modo di pubblicazione valgono per l'emendamento Granzotto 38. 5 che praticamente introduce un sistema di comunicazione prescritto nell'articolo.

L'emendamento Alesi 38. 4 si riferisce all'aumento da cinque a dieci anni del termine minimo per un nuovo *referendum*. Sono contrario perché il non consentire per dieci anni un altro *referendum* abrogativo significa limitare fortissimamente l'applicazione dell'istituto del *referendum*. Ciò è nella logica della opposizione liberale, ma è contro la logica di coloro che sono favorevoli al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Monaco, mantiene gli emendamenti Bozzi 38. 1, Alesi 38. 2, 38. 3 e 38. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene l'emendamento Granzotto 38. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti e approva l'articolo 38 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 39.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Se prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abro-

gati, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 39.

39. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Dopo la parola: abrogati, *aggiungere le parole*: o modificati.

39. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Il primo è il solito emendamento interamente soppressivo che noi proponiamo ad ogni articolo, il secondo è un emendamento semplicemente migliorativo che completa il testo dell'articolo. Lo raccomando particolarmente all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 39 ?

RICCIO, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario al primo per le note ragioni, che del resto vengono enunciate anche dal presentatore. Sono contrario al secondo perché la richiesta di *referendum* si riferisce all'abrogazione della norma e quindi non si può sospendere il *referendum* per una semplice modificazione della legge che non sappiamo quanto possa influire sulla volontà di coloro che hanno chiesto il *referendum* abrogativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Monaco mantiene gli emendamenti Bozzi 39. 1 e Alesi 39. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti e approva l'articolo 39 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 40.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

40. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente, e lo manteniamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bozzi 40. 1 ?

RICCIO, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel testo della Commissione, l'articolo 40 del quale l'emendamento Bozzi 40. 1 propone la soppressione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 41.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la

creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la regione... sia fusa con la regione... per costituire insieme un'unica regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... (o dalle regioni...) per formare regione a sé stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione... ? »; oppure: « Volete che il territorio del comune... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione... ? », e l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: Può essere inserita, *fino alla fine dell'articolo.*

41. 1. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Illustrerò brevemente, signor Presidente, il motivo di questo emendamento.

Il nome da attribuire alla nuova regione può essere oggetto, a nostro avviso, di un'altra consultazione popolare; può essere proposto ed approvato in altra occasione e non ha niente a che vedere con la richiesta di fusione o di distacco di regioni. Può aversi, ad esempio, un accordo sulla fusione o sul distacco di regioni e non sul nome; dal risultato della consultazione, pertanto, non si comprenderebbe rispetto a quale problema si sia manifestata la volontà popolare in un senso oppure nell'altro.

E ancora, si andrebbe contro il principio generale ormai acquisito della proposizione, in termini più chiari possibili, di un solo quesito.

Nell'articolo, così come è formulato, i termini sarebbero due: fusione o distacco e denominazione. Ce n'è a sufficienza, signor Presidente, per creare una notevole confusione, specialmente in un paese come il nostro in cui esercitano un certo peso antiche tradizioni legate ai regionalismi e soprattutto certi campanilismi.

Per questi motivi raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione dell'emendamento.

SANTAGATI. Chiedo di parlare sull'emendamento Alesi 41. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Brevemente, signor Presidente, chiarirò le ragioni del mio intervento.

Sono in linea di massima favorevole a che resti inalterato l'articolo così come è stato predisposto dal Governo e mantenuto dalla Commissione. In particolare, mi sembra che le varie formule inserite nell'articolo siano estremamente chiare e tali da poter senz'altro formare oggetto di un responso popolare.

Non vedo quindi le ragioni per le quali dovrebbe essere soppressa l'ultima parte dell'articolo 41, secondo la proposta fatta dal gruppo liberale.

A me pare, semmai, che ragioni in senso opposto a quelle sostenute dal collega Monaco militino a favore del mantenimento dell'articolo nella sua interezza. Mi soffermerò quindi brevemente ad illustrare tali ragioni.

Innanzitutto devo rilevare che il periodo inizia con le parole: « Può essere », il che significa che non vi è un obbligo tassativo alla indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione. E ciò è opportuno, perché dobbiamo considerare che il nome proposto quale risultato della fusione o della separazione potrebbe trovare maggiore o minore gradimento presso gli elettori e quindi potrebbe costituire un elemento tale da indurre una certa quantità di elettori a pronunciarsi favorevolmente o, qualora il nome dispiaccia, sfavorevolmente.

D'altronde, non mi sembra che ci sia nulla di male, quando si crea un nuovo ente – nella fattispecie una nuova regione, per fusione o per separazione – a cercare di dare, per così dire, il nome di battesimo all'ente in questione. Sarebbe anzi sommamente auspicabile che questa possibilità venisse ampiamente usata, facendo ricorso alle disposizioni di questo ar-

ticolo, nella eventuale costituzione di nuove regioni per fusione o per separazione.

L'argomento che è stato sostenuto dal collega onorevole Monaco mi sembra piuttosto specioso. Innanzitutto, questo tipo di *referendum* certamente non sarà applicato oggi o domani. Ho l'impressione, infatti, che non succederà nulla di speciale per il momento a questo riguardo, come nulla di speciale è successo in Sicilia, allorché si volle istituire il consorzio dei comuni e fare le nuove province: sono decorsi tutti i termini statutari e quelli connessi alla legge, e non si è fatto niente. È probabile, quindi, che per un certo numero di anni questo articolo resterà lettera morta.

Ma, anche ad ipotizzare che negli anni « settanta », in uno dei primi anni, si possa pervenire ad un tale tipo di votazione, non si può certo dire che il nome di una futura nuova regione possa costituire elemento di confusione per l'elettorato. Anzi, sarebbe semmai elemento di chiarezza, perché è molto meno facile votare per qualcosa che è anonimo che non per qualcosa che è ben denominato.

Se, dunque, dovesse essere soltanto questo l'argomento fondamentale addotto dallo onorevole Monaco e dal suo gruppo per sostenere questo emendamento, si potrebbe ben dire che esistono innumerevoli argomenti contrari che consiglierebbero di fare proprio l'opposto.

Per tutte queste ragioni, sono favorevole a che venga mantenuto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Alesi 41. 1 ?

RICCIO, *Relatore*. La Commissione è contraria. Devo dire che forse sarebbe stato opportuno, anzi, rendere obbligatorio di porre il nome nel *referendum*. Comunque, allo stato delle cose, lasciamo la norma così com'è.

A parte il fatto che si eliminano *in radice* questioni che potrebbero sorgere sul nome (ne abbiamo anche noi conoscenza per certe questioni relative ai capoluoghi di regione di cui si è avuta un'eco in Parlamento), v'è da dire che il nome esprime la sintesi degli elementi originari e tradizionali che caratterizzano il nuovo ente autonomo, la nuova regione. È opportuno, pertanto, che resti la indicazione del nome.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Alesi 41. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 42.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« La richiesta di *referendum* per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del *referendum* per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum* deve essere depositata presso la cancelleria della Corte

di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.

È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

La richiesta di *referendum* per la creazione di una nuova regione deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva della o delle regioni dalle quali si chiede il distacco.

La richiesta di *referendum* per l'aggregazione di province o comuni ed altra regione dovrà essere corredata delle deliberazioni identiche nell'oggetto dei consigli provinciali e dei consigli comunali che facciano la richiesta medesima.

42. 1. **Malagugini, Spagnoli, Coccia, Assante, Luberti, Terraroli, Morvidi.**

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgerlo.

MALAGUGINI. Dei tre tipi di *referendum* previsti dalla Carta costituzionale, che con il disegno di legge in esame si tende ad attuare, questo – di cui all'articolo 132 della Costituzione – è quello che sembra (e darò ragione del « sembra ») avere attirato minore attenzione da parte sia dei redattori del disegno di legge, sia degli oratori intervenuti nel dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, quasi che si trattasse di un *referendum* di minore importanza; il che può essere vero sul terreno squisitamente politico, rispetto, ad esempio, al *referendum* abrogativo, ma non invece sul terreno istituzionale, se è vero, come è vero, che il *referendum* di cui alla prima parte dell'articolo 132 inerisce anche esso al processo di formazione di una legge costituzionale.

Gli emendamenti che noi abbiamo presentato al testo del Governo, approvato dal Senato, investono il meccanismo di articolazione di questo *referendum* nelle tre ipotesi in cui esso è ritenuto ammissibile e presuppongono alcuni chiarimenti di carattere pregiudiziale. Cioè a nostro giudizio occorre partire da una attenta considerazione dell'articolo 132 della Costituzione, che testualmente al primo comma recita: « Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse ».

Al secondo comma si aggiunge: « Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra ».

Ci troviamo di fronte, cioè, in questo caso, per quanto attiene all'istituto del *referendum* in senso proprio, ad un *referendum* che ha carattere preliminare rispetto ad una attività legislativa normale delle Assemblee parlamentari le quali dovranno provvedere o con legge costituzionale o con legge ordinaria, a seconda che si verta nell'ipotesi del primo o del secondo comma dell'articolo 132. Il meccanismo costituzionale è tale per cui il *referendum* richiesto come pregiudiziale rispetto all'attività normativa del Parlamento non si pone come elemento cogente ad una legiferazione in un determinato modo, cioè non siamo nell'ipotesi di cui all'articolo 138, talché dal risultato del *referendum* deriva un obbligo o per l'esecutivo o per il legislativo. In questo caso il *referendum* previsto dall'articolo 132 lascia integra la facoltà di decisione delle Assemblee legislative nei due modi che ho detto: o con legge costituzionale o con legge ordinaria.

Mi sembra importante chiarire questo punto, se pure elementare, perché da esso mi pare che si possano trarre elementi di più corretta valutazione per quanto attiene ai limiti, all'estensione territoriale del *referendum* di cui si tratta.

Ora, il testo proposto dalla Commissione, dei tre tipi di *referendum* proposti in ordine alle tre ipotesi diverse, disciplina partitamente al primo comma quello riguardante la fusione di regioni. In questo caso la dizione del testo è assolutamente corretta, a nostro giudizio, nel senso che per la fusione di regioni il *referendum* deve essere proposto con le deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.

Abbiamo qui una ricezione quasi letterale del testo della norma costituzionale e non vi sono obiezioni di sorta.

Dove invece è nostro fermo giudizio che il testo del disegno di legge governativo per una parte letteralmente prevarichi sul testo costituzionale introducendo una modificazione formale, letterale del testo costituzionale stesso, incappando quindi inesorabilmente in un vizio di illegittimità costituzionale, è al secondo comma, quello appunto che è investito dal nostro emendamento.

Che cosa stabilisce tale comma? Che « la richiesta del *referendum* per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco ». Fermiamoci un momento su questa prima parte del comma. Si vuole dunque che la richiesta di *referendum* che inerisce a quel momento preparatorio dell'*iter* legislativo di cui parlavo dianzi sia corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, dei consigli comunali e dei consigli provinciali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco. Siamo – ripeto, e mi scuso di tediare i colleghi – nell'ipotesi del primo capoverso dell'articolo 132: fusione di regioni esistenti o creazione di una regione a sé stante. In questo caso siamo alla creazione di una regione a sé stante e la Carta costituzionale stabilisce: « quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate ».

Ora il semplice raffronto del testo del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione mostra come il testo della legge in esame rispetto all'articolo 132 della Costituzione contiene in più la richiesta da parte dei consigli provinciali cui la norma costituzionale appunto non si riferisce. Il che non può non stupire in relazione a quanto è stato fatto dallo stesso Governo in sede di redazione del primo comma dell'articolo 42 del progetto, dove si è riportata letteralmente la norma per un'ipotesi che è compresa nello stesso comma dello stesso articolo della Costituzione; dal che è evidente che in questo caso si è andati oltre, cioè si è imposta una condizione per la indizione del *referendum* maggiore e diversa da quella voluta dalla Carta costituzionale. Con il che i casi sono due: o noi riteniamo con questa legge di operare una modifica del testo costituzionale, e in questo caso noi facciamo una legge costituzionale e seguiamo quindi il relativo procedimento di formazione oppure noi non intendiamo, come è stato detto in sede di reiezione del nostro ordine del giorno, che questa legge sia una legge di revisione costituzionale, ed allora la richiesta da parte dei consigli provinciali deve essere eliminata dal testo dell'articolo perché costituisce un di più, rispetto alla norma della Costituzione. Ma la cosa non finisce qui. Infatti l'articolo continua e chiede la deliberazione di tanti consigli provinciali e tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province e dei comuni predetti. A questo punto veramente non si riesce a comprendere molto bene come stiano le cose. Perché se si chiede quel terzo che è previsto dal primo comma dell'articolo 132 ci sono due osservazioni da fare: la prima di carattere formale riguarda le deliberazioni dei consigli provinciali, che entrano nella lettera dell'articolo 132. La seconda riguarda l'aggravamento delle condizioni per il *referendum* che è rappresentato dall'avverbio « nonché ». Cioè in sostanza si prescrive la richiesta dei consigli comunali e provinciali che sono interessati al distacco, e in aggiunta (ecco l'avverbio « nonché ») l'assenso di tanti altri che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione. Così si viola clamorosamente il dettato dell'articolo 132 che si riferisce soltanto alla rappresentanza di un terzo delle popolazioni interessate, senza l'esclusione dal novero delle popolazioni interessate di quelle i cui consigli comunali si sono fatti promotori della richiesta medesima. Ecco dunque che in questo caso noi abbiamo una formulazione letterale della norma da parte del Governo, nel testo che oggi ci è sottoposto, che è una norma assolutamente incostituzionale anche nella lettera, macroscopicamente incostituzionale. E come tale, del resto, onorevoli colleghi, è stata immediatamente rilevata dalla nostra Commissione affari costituzionali che, come si ricava dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 maggio 1969, per intervento del collega onorevole Bressani, ha rilevato « che non possono applicarsi al *referendum* previsto dal secondo comma dell'articolo 132 le procedure previste per il primo comma, per cui appare chiaramente viziato per incostituzionalità l'articolo 42, secondo comma; parimenti viziato appare l'articolo 44... ». Su questa questione, è già stato ricordato, si era appena delineato un dibattito all'interno della Commissione, che si è placato nel momento in cui il relatore e il rappre-

sentante del Governo hanno prospettato la eventualità - non voglio dire di più - di un emendamento correttivo di quella macroscopica irregolarità e illegittimità costituzionale, da parte del Governo e da parte della maggioranza. Questa proposta emendativa non è venuta e noi abbiamo cercato di sopperire con la dizione di cui al nostro emendamento, nel quale correttamente, a mio giudizio, diciamo che « La richiesta di *referendum* per la creazione di una nuova regione deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli comunali » (e non di tanti consigli provinciali) « che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva della o delle regioni dalle quali si chiede il distacco »; perché (questa potrebbe essere soltanto una preziosità stilistica) nella formulazione di questo articolo c'è anche l'incertezza « della restante popolazione della regione », al singolare, e nessuno ha detto, e nessuno ha scritto e nessuno può concepire che il distacco per la creazione di una nuova regione riguardi soltanto i comuni che appartengono a una determinata regione e che non siano invece tanti comuni appartenenti, che so io, alla Lombardia e tanti comuni appartenenti al contiguo Piemonte i quali ritengono di dover creare una terza regione cuscinetto tra la Lombardia e il Piemonte (faccio delle ipotesi accademiche) per addivenire a questo risultato. Ed allora, di fronte ad un testo di questo genere, noi finiremmo poi per regalare all'ufficio centrale elettorale costituito nel modo che la legge prevede anche questa amenità di risolvere se occorre, per esempio (non ricordo più quanti milioni siano gli abitanti della Lombardia e del Piemonte messi insieme, credo 14), un terzo dei 14 milioni di abitanti, oppure se occorre un terzo di 6 milioni di abitanti, oppure ancora se occorre un terzo di 8 milioni di abitanti. Noi non sappiamo neppure questo. Ma, ripeto, questa può essere una osservazione di carattere marginale; mi sembrano decisive invece le considerazioni che riguardano sia la necessità della deliberazione dei consigli provinciali (non esiste nella Costituzione), sia questa sovrabbondanza, questo raddoppio del terzo dal quale dovrebbero essere detratte le popolazioni rappresentate dai consigli comunali le cui deliberazioni hanno messo in moto il meccanismo del *referendum*. Però il punto in cui l'inventiva costituzionale dei promotori di questa legge si è ancor più sbizzarrita è quello che riguarda le norme di attuazione del *referendum* previsto dal secondo comma dello articolo 132 della Costituzione.

Di fronte a un testo costituzionale che demanda il distacco di province o comuni da una regione per aggregarli all'altra, a una legge ordinaria dello Stato, sulla base di un *referendum* indetto tra le popolazioni interessate, sulla base di richieste di province e comuni, noi ci troviamo di fronte a questo capolavoro: « Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati » ! E qui, a parte alcune considerazioni di carattere logico, veramente straordinarie, non si capisce perché il parere debbano darlo soltanto quelli che in ipotesi devono recepire nell'ambito della regione quei tali comuni o quelle tali province, e viceversa non lo debbono dare i rappresentanti di quella regione dalla quale si distaccano quei comuni e quelle province che potrebbero essere, per i poteri, i più ricchi, i più produttivi, quelli che costituiscono la punta di diamante della regione. Ma il fatto è che non lo deve dare nessuno di questi, rispetto al dettato costituzionale, se lo si legge con un minimo di attenzione.

Questa legge introduce, anche per l'ipotesi di *referendum* del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il criterio della richiesta di almeno un terzo delle popolazioni, che nel secondo comma è assolutamente inesistente. E badate bene che non è che sia inesistente a caso, cioè perché il Costituente abbia usato nel formare l'articolo 132 della Costituzione la stessa fretta con la quale è stata formata questa legge, anche se leggendo gli atti della seconda Sottocommissione della Costituente non ho trovato molti lumi sul significato del secondo comma dell'articolo 132.

Ma c'era una ragione molto semplice, ed è che qui si tratta dell'aggregazione di una o più province e comuni ad una determinata regione, che non è obbligatoria a seguito della domanda degli interessati, ma rientra nella potestà discrezionale del potere legislativo nella sua sovranità. Il potere legislativo non è affatto obbligato ad accogliere la richiesta di una provincia o di un comune per l'aggregazione ad un'altra regione. Esso è completamente libero di decidere. Quindi il fatto che si tratti di legge ordinaria, per la quale non vi è il pericolo (o la garanzia rappresentata dall'articolo 138) che l'approvazione con mag-

gioranza semplice, faccia scattare il meccanismo del *referendum* costituzionale nell'*iter* di formazione della legge, cioè questa assoluta libertà di determinazione del potere legislativo, spiega perché nel secondo comma non si chiedano garanzie nella fase iniziale del procedimento, che è quella della richiesta di *referendum*. La garanzia deve essere data solo da quelle province e da quei comuni che chiedono di essere aggregati, passando da una regione ad un'altra, e le popolazioni interessate, ai sensi di questo comma sono soltanto i cittadini di quei comuni che hanno avanzato questa richiesta. Altrimenti il discorso dovrebbe essere ancora allargato e l'incongruenza sarebbe inaccettabile: dovrebbero essere interpellate non soltanto le popolazioni della regione alla quale le province e i comuni intendono aggregarsi, ma anche quelle della regione dalla quale intendono staccarsi. È quindi evidente che si è data una interpretazione – mi sia consentito dirlo – un po' approssimativa del dettato costituzionale, arrivando ad una formulazione della legge che è in insanabile contrasto col dettato costituzionale.

Ecco perché riteniamo che il nostro emendamento meriti particolare considerazione da parte degli onorevoli colleghi: proprio perché, nello spirito che ci ha sempre animato nel corso di questa discussione, vogliamo veramente il *referendum*, vogliamo una legge che non soffra censure di illegittimità costituzionale e che non possa essere domani strumentalizzata anche per paralizzare ulteriormente l'esercizio di questa sovranità che, attraverso la norma costituzionale, è stata stabilita, e che questa legge, lungi dal realizzare, finirebbe per rendere incerta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Malagugini 42. 1 ?

RICCIO, *Relatore*. La tesi dell'onorevole Malagugini, esposta con l'ausilio di tante considerazioni, risponde all'indirizzo perseguito dal gruppo comunista di semplificare le procedure per il *referendum*. In questo caso si tratta del *referendum* amministrativo, per la costituzione di nuove regioni o per il trasferimento di comuni e province da una ad altra regione. È una tesi, quella comunista, completamente opposta a quella che ispira il provvedimento in esame, il quale impone anche per il *referendum* amministrativo un complesso di condizioni che garantiscano la serietà della richiesta, la quale, proprio perché si tratta del distacco di alcuni comuni o province o della costituzione di una nuova regione, deve avere motivazioni socio-economiche di tale importanza da far superare i motivi etnici ed etici che costituiscono il fondamento della comunità autonoma regionale.

D'altra parte non mi sembra che ciò sia in contraddizione con l'articolo 132 della Costituzione. In fondo, viene fatta soltanto una precisazione nell'ambito dell'articolo 132 della Costituzione, e la precisazione riguarda i promotori. L'onorevole Malagugini, nella prima parte del suo emendamento, chiede appunto che siano eliminate le deliberazioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco e si lasci soltanto la condizione che vi siano le deliberazioni di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Ora, i consigli provinciali e i consigli comunali si limitano a richiedere il *referendum*. La prima parte di questo secondo comma dell'articolo indica infatti gli organi legittimati a richiedere questo tipo di *referendum*. Ora come si può affermare che si tratti di una norma in contrasto con l'articolo 132 della Costituzione quando con essa si viene a precisare soltanto che vi devono essere dei consigli comunali e dei consigli provinciali che si debbono rendere promotori dell'iniziativa ? Non ritengo perciò che le osservazioni dell'onorevole Malagugini abbiano fondamento e pertanto esprimo parere contrario al suo emendamento 42. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento per le stesse considerazioni esposte dal relatore, pur riconoscendo che questo articolo relativo a questo speciale tipo di *referendum* poteva essere formulato in modo più preciso e perspicuo. Credo comunque che le ragioni indicate dal relatore bastino ad assicurarci sul fatto che non possono nascere equivoci circa la portata di queste disposizioni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sull'emendamento Malagugini 42. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Alessi ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'emendamento Malagugini.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerari i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli . . . 105
Voti contrari 215

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi
Alesi
Alessandrini
Alessi
Alini
Allegri
Allera
Amadeo
Amasio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Azzaro
Baccalini
Balasso
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bertè
Biaggi
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrini
Bologna
Bonifazi
Borra
Borraccino
Botta
Bottari
Bressani
Bucalossi
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caponi
Capra
Cároli
Carra
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Cristofori
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Della Briotta
Demarchi
De Maria
De Meo
De Poli
De Ponti
De Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Puccio
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fioret
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galli
Gastone
Giachini
Giannini
Giglia
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Gonella
Gorreri
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Guidi
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Isgrò
Jacazzi
Laforgia
Lajolo
La Loggia
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Levi Arian Giorgina
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucifredi
Luzzatto
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Manco
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Mattalia
Mattarella

Mattarelli
Mazzarrino
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miotti Carli Amalia
Miroglio
Monaco
Monti
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarino
Olmini
Origlia
Padula
Pajetta Giuliano
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pennacchini
Perdonà
Pica
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pintus
Piscitello
Pisicchio
Prearo
Protti
Racchetti
Radi
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Riccio
Rognoni
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Santagati
Santoni
Sarti
Sartor
Scaglia
Scardavilla
Schiavon
Scianatico
Scotoni
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Simonacci
Sisto
Skerk
Spadola
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spinelli
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tempia Valenta
Terraroli
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Tripodi Girolamo
Truzzi
Tuccari
Turchi
Vaghi
Valeggiani
Valiante
Vassalli
Vecchi
Vecchiarelli
Venturoli
Vetrano
Vianello
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Azimonti
Bonomi
Donat-Cattin
Fulci
Mitterdorfer
Montanti
Moro Aldo
Pavone
Savio Emanuela
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Sgarlata
Taviani
Terranova
Urso
Vedovato

(concesso nella seduta odierna):

Iozzelli
Napolitano Francesco
Sorgi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 43.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito.

L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta è affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la parola: legittimità, *con la parola*: ammissibilità.

43. 3. **Coccia, Morvidi, Fasoli, Terraroli, Spagnoli, Luberti.**

Al terzo comma, sostituire la parola: illegittima, *con la parola*: ammissibile.

43. 4. **Coccia, Morvidi, Fasoli, Terraroli, Spagnoli, Luberti.**

Al primo comma, sostituire le parole da: della legge, verificando, *fino alla fine del comma, con le parole*: e dell'articolo 42 della presente legge.

43. 2. **Coccia, Morvidi, Fasoli, Terraroli, Spagnoli, Luberti.**

Gli emendamenti Coccia 43. 3 e 43. 4 sono preclusi.

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgere il suo emendamento 43. 2.

COCCIA. Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: in particolare.

43. 1. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, l'emendamento è molto semplice: si tratta di sopprimere le parole « in particolare ». Noi non vediamo perché per accertare la validità e la legittimità della richiesta alcuni requisiti debbano essere accertati con un occhio particolare a differenza di altri. O i requisiti ci sono tutti e allora la richiesta è valida oppure uno o più di questi requisiti sono mancanti e allora la richiesta non è valida. La espressione « in particolare » ci sembra quindi superflua.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere in fine le parole: e comunicata al delegato che ha provveduto al deposito. Con la stessa ordinanza l'ufficio centrale contesta ai richiedenti le eventuali irregolarità. Si provvede quindi secondo il terzo comma dell'articolo 12.

43. 5. **Boiardi, Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Signor Presidente, questo emendamento è così evidente da non richiedere particolare illustrazione. Quello che intendo sottolineare è che in sede di votazione insisterò perché la Camera lo voglia approvare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 43 ?

RICCIO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria all'emendamento Coccia 43. 2.

È contraria anche all'emendamento Alesi 43. 1 perché la precisazione che noi facciamo con l'espressione « in particolare » intende richiamare l'attenzione sull'importanza della fondamentale condizione del raggiungimento del numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate.

È infine contraria anche all'emendamento Boiardi 43. 5, perché sembra inutile l'aggiunta da esso prevista.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 43.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Malagugini, mantiene l'emendamento Coccia 43. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Alesi 43. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene l'emendamento Boiardi 43. 5, di cui ella è cofirmatario non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 43 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 44.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

L'indizione del *referendum* può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per detto *referendum* con quella per i *referendum* costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Il *referendum* è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare regione a sé stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.

Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: entro tre mesi, *con le parole*: entro sette giorni.

44. 5. **Carrara Sutour, Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Mazzola.**

Al primo comma, sostituire le parole: di non oltre tre mesi, *con le parole*: compresa tra il 35° e il 50° giorno.

44. 6. **Mazzola, Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour.**

Sopprimere il secondo comma.

44. 7. **Granzotto, Luzzatto, Boiardi, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Il primo emendamento si aggancia alla sistematica che noi avevamo proposto per l'accorciamento dei termini riservati ai vari adempimenti, e per l'allargamento del periodo entro il quale esercitare il diritto di *referendum*. Per gli altri emendamenti mi rifaccio all'illustrazione precedentemente fatta per emendamenti analoghi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: legittimità, *con la parola*: ammissibilità.

44. 1. **Malagugini. Tuccari, Spagnoli, Coccia, Luberti, Terraroli, Assante, Morvidi.**

Questo emendamento è precluso.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: non oltre tre mesi, *con le parole*: non oltre un mese.

44. 2. **Malagugini, Tuccari, Spagnoli, Coccia, Luberti, Terraroli, Assante, Morvidi.**

Sopprimere il secondo comma.

44. 3. **Malagugini, Tuccari, Spagnoli, Coccia, Luberti, Terraroli, Assante, Morvidi.**

Al terzo comma sostituire le parole da: Nell'ipotesi di cui, *fino alla fine del comma, con le parole*: Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto nel territorio dei comuni e delle province che ne hanno fatto richiesta.

44. 4. **Malagugini, Tuccari, Spagnoli, Coccia, Luberti, Terraroli, Assante, Morvidi.**

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgerli.

MALAGUGINI. L'emendamento 44.2 si illustra da sé. L'emendamento 44. 3, soppressivo del secondo comma, rientra nella logica della nostra posizione, contraria alla possibilità di sospendere per un anno una proposta di *referendum* sia pure in materia amministrativa. L'emendamento 44. 4 è strettamente connesso con il mio emendamento 42. 1 presentato all'articolo 42, poiché riguarda l'ampiezza territoriale del *referendum* nell'ipotesi del secondo comma dell'articolo 132. Mi rifaccio quindi alla precedente illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 44 ?

RICCIO, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 44.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti. Come è stato detto del resto anche dai loro presentatori, si tratta di emendamenti che, anche se non sono formalmente preclusi, si riconnettono a proposte che sono già state esaminate, e per le quali è già intervenuto un voto della Camera in senso contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lattanzi, mantiene gli emendamenti Carrara Sutour 44. 5, Mazzola 44. 6 e Granzotto 44. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, mantiene i suoi emendamenti 44. 2, 44. 3 e 44. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 44 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 45.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il *referendum;* altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum.* Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: 60 giorni, *con le parole*: 15 giorni.

45. 2. **Granzotto, Luzzatto, Boiardi, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: entro 60 giorni, *con le parole*: entro 30 giorni.

45. 1. **Terraroli, Guidi, Spagnoli, Luberti, Assante, Morvidi, Benedetti.**

L'onorevole Terraroli ha facoltà di svolgerlo.

TERRAROLI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 45?

RICCIO, *Relatore.* La Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 45.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario, perché si tratta di altre estrinsecazioni di una impostazione che è stata già condannata con il voto contrario della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lattanzi, mantiene l'emendamento Granzotto 45. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Terraroli, mantiene il suo emendamento 45. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

TERRAROLI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 45 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 46, 47 e 48, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

DELFINO, *Segretario*, legge:

ART. 46.

« La promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

" La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del *referendum* indetto in data..., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ".

Si applicano le disposizione dell'articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La promulgazione della legge ordinaria prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente:

" La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al *referendum* indetto in data..., hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato " ».

(*È approvato*).

ART. 47.

« Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II ».

(*È approvato*).

ART. 48.

« La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dello articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 49.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole da: I fogli, *fino alla fine del periodo, con le parole:* I fogli recanti le firme, e successivi al primo, devono contenere il titolo del progetto di legge ed il numero dei suoi articoli e la certificazione, redatta contestualmente alla autentica delle firme, che l'ufficiale procedente a detta autentica ha esibito al sottoscrittore il testo integrale del progetto e il sottoscrittore ne ha preso conoscenza e per quel testo ha inteso sottoscrivere. I fogli devono essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7.

49. 1. **Lattanzi, Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Carrara Sutour, Mazzola.**

Sopprimere il quarto comma.

49. 2. **Lattanzi, Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Carrara Sutour, Mazzola.**

LUZZATTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Questa legge, così come è stata congegnata, è veramente una legge fatta nel peggiore dei modi e che, se e quando dovesse essere applicata, darebbe luogo a controversie infinite. Si tratta di stabilire norme tecniche idonee a rendere concreta l'iniziativa del popolo nella formazione delle leggi, non norme che o sono contraddittorie fra loro o sono tali da renderne estremamente difficile l'attivazione.

L'articolo 49 al terzo comma stabilisce che debba essere riprodotto su ogni foglio sul quale vengono raccolte le firme l'intero testo del progetto, salvo l'ipotesi che detto testo superi le tre facciate. Ma, quando in un foglio uso protocollo il testo della legge supera le tre facciate, quante firme volete che esso contenga? Chi voglia andare a fare la raccolta delle firme, secondo le prescrizioni di legge, dovrebbe girare non dico con la valigia, ma con un carretto di fogli, perché su ogni foglio potrebbe raccogliere soltanto 4 o 5 firme. Questo è semplicemente assurdo. Anche in materia di raccolta di firme per le liste elettorali spesso si sono avute contestazioni analoghe che, in sede di interpretazione giurisprudenziale, sono già state risolte nel senso che, quando c'è l'autentica del pubblico ufficiale, quest'ultimo, autenticando la firma, la fede altresì del fatto che la firma è stata apposta su quel testo e per quel fine. Perciò ecco la nostra prima proposta: l'ufficiale autenticante – sia esso un notaio o un altro dei pubblici ufficiali autorizzati a procedere all'autentica – avendo presso di sé il testo integrale del progetto (che per avventura potrebbe anche superare le tre facciate), lo esibisce ad ogni firmatario e, nell'atto stesso in cui dichiara autentica la firma, dichiara con l'autentica che la firma è stata apposta per quel progetto di legge di cui egli ha dato intera visione al firmatario e che sul foglio è semplicemente richiamato: ciò rende possibile una operazione che altrimenti sarebbe materialmente estremamente difficile e forse anche un tantino ridicola.

Quanto all'emendamento Lattanzi 49. 2, esso è il corollario del precedente e quindi non richiede una distinta illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 49?

RICCIO, *Relatore*. Siamo di fronte ad un altro istituto di democrazia diretta, cioè alla iniziativa del popolo nella formazione delle leggi. A me pare chiaro che chi firma la proposta di legge debba trovarsi di fronte al testo della legge stessa e apporre la firma in calce a quel testo. Il sistema indicato dall'onorevole Luzzatto, esposto con tanti argomenti anche profondi, in verità si presenta un po' semplicistico; vorrei dire anzi che potrebbe prestarsi a facili frodi. Che cosa significa avere la certificazione che si è reso edotto colui che ha firmato del contenuto della proposta di legge? Non significa praticamente niente. Apporre invece la firma sotto il progetto di legge, questa sì che è una garanzia della serietà dell'iniziativa.

La Commissione è quindi contraria agli emendamenti Lattanzi 49. 1 e 49. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo osservare che nella pratica delle cose che succedono tutti i giorni, e proprio nelle stesse cose che ha detto l'onorevole Luzzatto, trovo una ragione per mantenere il testo della Commissione.

Tutte le volte che si deve tenere una elezione, sorge il problema del come devono essere presentate le firme, se è valido il foglio staccato, entro quali termini deve essere il riferimento alla lista (eppure si tratta di una

lista pura e semplice, poiché si dice: la lista contrassegnata col contrassegno x). Ora il testo della legge, ancorché un po' pesante (ma poi un po' meno di quanto appaia) è proprio diretto a evitare questi inconvenienti e questi dubbi. Non vogliamo, ripeto, che in occasione dell'iniziativa popolare per la formazione della legge debba risorgere la discussione che si fa ad ogni elezione.

D'altra parte, quali gravi difficoltà vi sono? Evidentemente non è un cittadino qualunque che si mette a raccogliere firme per una iniziativa popolare della formazione della legge: vi è sempre una organizzazione o un gruppo. Si tratta di stampare, allora, il testo della legge, e di accluderlo al foglio in modo che non possa esserne distaccato.

LUZZATTO. Se si dovesse staccare, però, il fatto darebbe adito ad una controversia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. No, perché nel testo del disegno di legge è detto: « ...in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello ». A me pare in sostanza che quello elaborato dal disegno di legge sia un sistema abbastanza efficiente e nemmeno troppo complesso, che presenta l'innegabile vantaggio di togliere tutti quei dubbi di fronte ai quali ci troviamo in materia elettorale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Luzzatto, mantiene gli emendamenti Lattanzi 49. 1 e 49. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti e approva l'articolo 49 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 50, 51 e 52, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

DELFINO, *Segretario*, legge:

ART. 50.

« Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

(*È approvato*).

ART. 51.

« Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni da voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum* ».

(*È approvato*).

ART. 52.

« La propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*, quest'ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

53. 0. 1. **Guidi, Coccia, Terraroli, Morvidi, Benedetti, Assante, Spagnoli, Malagugini, Tuccari.**

MALAGUGINI. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente, e ci rimettiamo alle considerazioni svolte da ultimo dall'onorevole Guidi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Guidi 53. 0. 1 ?

RICCIO, *Relatore*. Sono contrario, per le ragioni che ho già esposte nella mia replica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario, per le ragioni che ho precedentemente esposte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Malagugini, mantiene l'articolo aggiuntivo Guidi 53. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Passiamo alle tabelle annesse al disegno di legge.

La tabella *A* è così concepita:

TABELLA *A*

(Scheda di votazione per il *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

per .....

.....

.....

.....

Approvate .....

.....

.....

(cm. 3) **SI**

(cm. 3) **NO**

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: previsto dall'articolo 138, *con le parole*: previsti dagli articoli 132 e 138.

Tab. A. 1. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RICCIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Alesi alla tabella *A*, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la tabella *A* nel modello proposto dalla Commissione.

(*È approvata*).

La tabella *B* è così concepita:

TABELLA *B*

(Retro della scheda di cui alla tabella *A*)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

(data)

Provincia di _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

_____

Timbro

Non essendo stati presentati emendamenti, la pongo in votazione nel modello proposto dalla Commissione.

(*È approvata*).

La tabella *C* è così concepita:

TABELLA *C*

(Scheda di votazione per il *referendum* previsto dagli articoli 75 e 132 della Costituzione)

REFERENDUM POPOLARE

per .....

.....

.....

.....

.....

Approvate .....

.....

.....

(cm. 3) **SI**		(cm. 3) **NO**

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il modello riprodotto nella tabella C *con il seguente:*

TABELLA *C*

(Scheda per la votazione per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione).

REFERENDUM POPOLARE

per .....

.....

.....

.....

« *Volete che siano abrogate le disposizioni contenute* ..... *comm*.....

articolo ..... *legge n.* ..... *del* ..... ? »

Testo integrale delle disposizioni da abrogare:

comma ..... *articolo* .....: « .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(cm. 3) **SI**		(cm. 3) **NO**

Tab. C. 1. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *C* nel modello proposto dalla Commissione. (*È approvata*).

La tabella *D* è così concepita:

TABELLA *D*

(Retro della scheda di cui alla tabella *C*)

REFERENDUM POPOLARE

.....
(data)

Provincia di .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

Timbro

Non essendo stati presentati emendamenti, la pongo in votazione nel modello proposto dalla Commissione.

(*È approvata*).

Sono state presentate le seguenti tabelle aggiuntive:

Dopo la tabella D *aggiungere la seguente tabella* D-*bis:*

Foglio n. .....

Spazio per la vidimazione

Timbro

(Data)

.....

(Firma)

.....

TABELLA *D*-bis

(Schema del foglio per le firme per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione).

RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE

Ad iniziativa di .....

(Nome dei promotori)

Volete che siano abrogate le disposizioni contenute ne..... comm.....

articol..... legge n. ..... del ..... ? »

Testo letterale delle disposizioni da abrogare della legge n. ..... del .....

comm..... articol.....: « .....

.....

.....

.....

..... »

Firme	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Comune nelle cui liste elettorali è iscritto	Documento di identità e autorità che lo ha rilasciato	Autenticazione

Tab. D. 1. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Dopo la tabella D *aggiungere la seguente tabella* E:

Foglio n. .....

Spazio per la vidimazione

Timbro

(Data)

.....

(Firma)

.....

TABELLA *E*

(Schema del foglio per le firme per il *referendum* previsto dagli articoli 138 e 132 della Costituzione).

RICHIESTA DI REFERENDUM

Ad iniziativa di .....

(Nome dei promotori)

per .....

.....

.....

« *Approvate* .....

.....

.....

.....

..... ? »

Firme	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Comune nelle cui liste elettorali è iscritto	Documento di identità e autorità che lo ha rilasciato	Autenticazione

Tab. D. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

SULLO ed altri: « Provvedimenti speciali a favore di Pozzuoli » (2529).

Sarà stampata e distribuita. Poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito – a norma dell'articolo 133 del regolamento – la data di svolgimento.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ZANIBELLI ed altri: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (2389) (*con parere della V e della XII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BONOMI ed altri: « Provvidenze in favore della ortofloricoltura » (64) (*con parere della V e della XI Commissione*);

ESPOSTO ed altri: « Esonero dall'imposta di fabbricazione per i gas incondensabili liquidi impiegati in agricoltura » (843) (*con parere della V e della XI Commissione*);

ESPOSTO ed altri: « Facilitazioni creditizie per la costruzione di serre mobili o fisse in plastica o vetro » (844) (*con parere della V e della XI Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

PUCCI di BARSENTO ed altri: « Concessione ai titolari della pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, del diritto all'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica » (1747) (*con parere della V Commissione*);

BOFFARDI INES: « Norme per l'assistenza sanitaria ai cittadini ultrasessantacinquenni, titolari della pensione sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153 » (2379) (*con parere della V Commissione*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che la III Commissione (Affari esteri), nella seduta di ieri, in sede legislativa, ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari » (1716); e CORTI ed altri: « Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli affari esteri » (1829), *in un testo unificato e con il titolo:* « Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari » (1716-1829).

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

« Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali » (*modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2475-*B*);

dalla II Commissione permanente (Interni):

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2498), *con modificazioni;*

Dalla VIII Commissione (Istruzione):

BADALONI MARIA ed altri: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali » (2076) *con modificazioni;*

MASCHIELLA, SPITELLA ed altri; BRIZIOLI e LONGO PIETRO; CAPONI; ALMIRANTE e MENICACCI: « Ammissione degli studenti dell'università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (*testo unificato già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (955-992-988-1178-*B*).

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete » (2078);

LEZZI: « Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo » (2285), *con modificazioni;*

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

FRACASSI: « Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza dal terremoto del 13 gennaio 1915 » (*urgenza*) (731), *con modificazioni;*

MANCINI GIACOMO: « Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di Giustizia di Cosenza » (1797);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali (2292);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (357), *con modificazioni.*

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella seduta di domani mattina, dopo le dichiarazioni di voto e la votazione finale sul disegno di legge relativo al *referendum*, il ministro del lavoro risponderà alla interrogazione Tognoni (già mozione, poi trasformata in interrogazione su invito della Presidenza) e alla interrogazione Alini sull'INPS.

Quanto all'ordine dei lavori successivi, ricordo che in una precedente conferenza dei capigruppo fu deciso all'unanimità di aggiornare entro il 22 corrente i lavori della Camera. Tale impegno, assunto formalmente dai capigruppo, non può evidentemente essere revocato.

È già pronto per l'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 808, concernente delega al Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato. In considerazione dell'importanza di tale provvedimento, che riguarda una vasta categoria di impiegati, la Presidenza propone che esso sia iscritto all'ordine del giorno della seduta del 9 giugno (cioè alla ripresa dell'attività dell'Assemblea) con l'intesa (raggiunta dai capigruppo) che tale legge dovrà in ogni caso decorrere dal 1° luglio prossimo. Poiché però l'Assemblea ha già deciso che a partire dal 10 giugno discuterà le proposte di legge sul trattamento fiscale dei redditi di lavoro, è intendimento della Presidenza di procedere, da quel giorno, col sistema del « doppio binario », dedicando distintamente le sedute antimeridiane e quelle pomeridiane all'esame dei due argomenti.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Nella seduta di oggi la Commissione affari costituzionali ha esaurito l'esame del disegno di legge n. 808 e della proposta di legge n. 2188, che hanno per oggetto la proroga dei termini stabiliti dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

La stessa Commissione stamane avrebbe dovuto approvare in sede legislativa il disegno di legge n. 2494, già approvato dal Senato, riguardante l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie; ma i rappresentanti del gruppo comunista hanno chiesto la rimessione all'Assemblea di questo provvedimento.

In relazione alle dichiarazioni che ella ha fatto, signor Presidente, vorrei farle presente (come ho già avuto occasione di rilevare in precedenza in sede di conferenza dei capigruppo e con iniziativa assunta presso di lei stamane) che i problemi affrontati in questi due disegni di legge sono oggetto di un'attesa notevole delle categorie interessate ed anzi è in atto uno stato di agitazione dei dipendenti pubblici per la definizione della questione.

Non intendo contestare che fra tutti i presidenti dei gruppi parlamentari sia stato raggiunto – nella occasione ricordata – un accordo per la sospensione dei lavori della Camera a partire dal giorno 22 maggio, in modo da consentire ai deputati di partecipare alla campagna elettorale amministrativa. Devo tuttavia fare osservare che nella mattinata di do-

mani, e presumibilmente in ora non avanzata (se i gruppi avranno la volontà di limitare la durata delle dichiarazioni di voto sul disegno di legge sul *referendum*, che fra l'altro ha formato oggetto di un amplissimo dibattito e non necessita dunque di ulteriori discussioni), si concluderà l'esame del *referendum*, e si potrebbe pertanto subito dopo iniziare la discussione dei due citati disegni di legge in tempo utile perché la Camera possa giungere ad una sollecita conclusione.

Che tale conclusione possa intervenire in un tempo relativamente breve è opinione basata sulla considerazione che sul disegno di legge n. 808 la Commissione affari costituzionali si è impegnata in questi giorni in una discussione assai approfondita, che ha toccato tutti i vari aspetti della legge, così da sviscerare la questione nel modo più ampio e completo.

D'altra parte devo osservare, se mi è consentito, che la Camera ha mostrato di sapere approvare con celerità e con urgenza provvedimenti anche importanti, come è appunto avvenuto in questi giorni: basterà ricordare il disegno di legge sull'amnistia, al quale il nostro gruppo era nettamente contrario; basterà ricordare un altro provvedimento che ha trovato larghissimi consensi da parte dell'Assemblea e sul quale il nostro gruppo si è astenuto, e cioè lo statuto dei lavoratori, che fra l'altro tocca temi che non sono certo di scarso momento e di modesta importanza.

Riteniamo dunque che, se la Camera ne avrà la volontà, si potrà pervenire in tempo utile alla conclusione dell'esame dei due provvedimenti ai quali mi sono richiamato all'inizio, dal momento che sono a disposizione, sino al 22 maggio, parte della seduta di domani mattina e altre tre intere sedute.

Ma quand'anche non si potesse giungere entro il 22 maggio alla conclusione dell'esame di questi due disegni di legge, ritengo che non avremmo fatto cosa inutile, e ancora meno dannosa, inserendoli nell'ordine dei lavori della nostra Assemblea a partire dalla seduta di domani.

Devo aggiungere, onorevoli colleghi, che la Camera si assumerebbe una grave responsabilità non accogliendo la richiesta che avanziamo in questo momento.

Si pensi innanzi tutto allo stato di agitazione nel quale si trovano le categorie interessate: esso potrebbe anche impedire in alcune zone di tenere le stesse elezioni amministrative. Lo stesso impegno sulla decorrenza, sul quale c'è stato accordo, ha un rilievo relativo ai fini della decisione attuale. D'altra parte gli impegni che si prendono sui lavori parlamentari sono sempre legati alle situazioni politiche. Non contesto certamente la sua volontà di mantenerli, signor Presidente, perché conosco molto bene l'attenzione con la quale ella guarda al mantenimento degli impegni che assume; però è certo che vi è sempre un legame, dal quale non è possibile prescindere, con la situazione politica. E, quando si avverte la possibilità di un mutamento di questa situazione in seguito all'esito della prossima consultazione elettorale, è più che lecito temere che un eventuale rinvio della questione a dopo il 9 giugno possa impedire una sollecita conclusione in tempo utile, prima della scadenza della delega, dell'*iter* parlamentare di questi disegni di legge.

Da questo argomento noi traiamo motivo per indicare l'esigenza di iniziare immediatamente la discussione e di condurla in modo serrato, sulla base dell'ampio esame avvenuto in Commissione, per consentire la rapida soluzione di un problema che non può essere ulteriormente differito.

La prego, signor Presidente, di voler porre in votazione la proposta che abbiamo fatto, perché ogni gruppo politico assuma la propria parte di responsabilità su questo grave problema.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, a noi sembra che la sua proposta di iscrivere l'esame del disegno di legge nel riordinamento dell'amministrazione dello Stato all'ordine del giorno del 9 giugno, cioè alla immediata ripresa dei lavori dopo le elezioni amministrative, corrisponda realisticamente alla possibilità e forse anche al dovere che abbiamo di affrontare l'argomento in termini di tempo meno ristretti.

Si tratta di un tema essenziale che investe la funzionalità della pubblica amministrazione e la posizione giuridica ed economica del personale di tutto il settore del pubblico impiego. Credo che non sarebbe possibile esaurire la discussione in poche ore, anche perché, pur riconoscendo l'utilità per questo e per altri argomenti di contatti preliminari tra i sindacati e il Governo, non possiamo certamente accettare di trasformare il Parlamento in un organismo di ratifica o in uno studio notarile di registrazione di volontà altrove stabilite.

Penso quindi che, come giustamente sono stati fatti questi passi di chiarimento fin dall'estate scorsa, e responsabilmente il Governo li ha fatti parallelamente con le confederazioni, con i sindacati autonomi e con il sindacato dei dirigenti statali, così noi dobbiamo decidere guardando a tutte le complesse implicazioni del tema, che va affrontato in modo unitario.

I colleghi sanno anche che, in parziale dissenso, cortese nelle forme, ma assai fermo nella sostanza, con altri colleghi della maggioranza, noi siamo contrari allo stralcio dell'articolo che riguarda il personale direttivo.

Attraverso un'azione di mediazione responsabile, anche per correggere una serie di interpretazioni che erroneamente erano state fatte in altre sedi, noi abbiamo collaborato a stendere un nuovo testo di questo articolo 16, che è stato approvato in sede referente in Commissione, sia pure con alcune astensioni oltre che con i voti contrari di una parte dell'opposizione.

Riteniamo che debba rimanere fermo il concetto di legiferazione unitaria per l'intero scacchiere del pubblico impiego.

Dirò anche – può essere che sia una illusione – che il discutere di questo problema subito dopo le elezioni potrà restituire a qualche settore una maggiore obiettività, che consentirà di ricondurre le posizioni oggi alquanto esasperate in una visione più serena ed armonica.

Noi pensiamo, signor Presidente, che anche la proposta subordinata cui accennava l'onorevole Pazzaglia, cioè di iniziare almeno la discussione, non rappresenterebbe una soluzione, ma anzi potrebbe aggravare la tensione che vi è al di fuori, in un ambiente che non mi pare molto tranquillo, e potrebbe indurre anche ad una ingiusta critica nei nostri confronti, quasi che la sospensione dei lavori stabilita a partire dal 22 maggio derivasse da un desiderio di riposo e non dall'obbligo che noi abbiamo di partecipare, nelle due ultime settimane, alla preparazione delle elezioni regionali e amministrative del 7 giugno.

Per questi motivi, signor Presidente, noi aderiamo alla sua proposta di iscrizione di questo argomento all'ordine del giorno della seduta del 9 giugno, ma con una intesa di cui molto opportunamente ella ha voluto dare qui pubblica notizia. Infatti certamente, se non vi fosse negli statali la sicurezza che il termine di decorrenza del 1° luglio resta invariato, potrebbe sorgere al riguardo un motivo di viva preoccupazione.

Noi sappiamo che questo è il pensiero anche di altri gruppi e, spero, di tutta la Camera. Su questo punto siamo perciò assolutamente chiari: la decorrenza dal 1° luglio rimane ferma.

Ci auguriamo anche che la discussione che si inizierà il 9 giugno, pur consentendo di chiarire a noi stessi e all'opinione pubblica il fondo dei problemi, specialmente dei problemi su cui non c'è concordia, possa non prolungarsi eccessivamente.

Vorrei concludere augurandomi, signor Presidente, che le confederazioni e gli altri organismi sindacali – che in questi giorni hanno indetto scioperi che, tra l'altro, mirano a finalità contrapposte (talvolta con un particolarismo che suscita veramente un grande senso di preoccupazione, perché denota che qualcosa non va nello Stato e nella società italiana) – e tutti gli interessati prendano atto di questo impegno responsabile del Parlamento e ritornino rapidamente al lavoro, perché credo che, oltretutto, questo sia un comune dovere.

MONACO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, la Camera in questi ultimi giorni ha approvato con una eccezionale rapidità – sottoponendosi anche ad una mole di lavoro di cui va dato atto ai colleghi e soprattutto a lei, signor Presidente, che si è sobbarcato a una fatica che è andata qualche volta ben oltre i limiti consentiti da una normale attività lavorativa – alcuni provvedimenti, tra cui la legge sul *referendum* (giunta all'ultimo stadio del suo *iter* in questa aula) che concerne un problema che non è assolutamente sentito dalla cittadinanza italiana (lo abbiamo detto e lo ripeteremo domani) e l'amnistia, che era un provvedimento di cui si sentiva per determinati motivi la necessità in taluni settori, ma che forse andava approfondito e studiato con maggiore attenzione.

Per quanto invece riguarda la legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione – problema veramente sentito e che si trascina da anni – siamo di fronte ancora una volta ad un rinvio, anche considerando che questo argomento è stato già ampiamente discusso in questi giorni in Commissione. È vero che noi abbiamo l'impegno da lei, signor Presidente, testé ricordato del « doppio

binario », cioè della discussione contemporanea della riforma della pubblica amministrazione e della materia tributaria a partire dal 9 giugno; ma è altrettanto vero che, per i motivi che ho esposto e anche per altri che non sto qui a ricordare, non è possibile a nostro avviso rimandare a dopo la consultazione elettorale la soluzione di un problema di così primaria importanza.

Noi riteniamo, pertanto, che il disegno di legge n. 808 debba essere iscritto all'ordine del giorno della Assemblea fin dalla seduta di domani, quanto meno al fine di iniziarne la discussione, se non sarà possibile portarla a compimento entro il 22 maggio. Riteniamo in questo modo di agire nell'interesse della funzionalità di tutto l'apparato dello Stato. Per questi motivi, mi associo alla proposta formulata dall'onorevole Pazzaglia.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Signor Presidente, il gruppo comunista è favorevole alla proposta fatta dalla Presidenza di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta del 9 giugno il disegno di legge n. 808. Certo, se fosse stato possibile stralciare – come noi abbiamo ripetutamente chiesto – l'articolo 16 del disegno di legge sul riassetto degli statali, si sarebbe giunti indubbiamente, a nostro parere, ad una rapida discussione di tutta questa materia. Purtroppo, però, il Governo – come è a tutti noto – si è opposto a tale stralcio e ha anzi peggiorato il testo di tale articolo.

L'ostinata insistenza del Governo, che ha già ritardato gravemente l'*iter* di questo provvedimento in Commissione, mantenendo appunto fermo l'articolo 16, appoggiato del resto in questo atteggiamento dai colleghi del Movimento sociale e credo anche del gruppo liberale, rende estremamente improbabile, se non impossibile, concludere in 24 ore l'esame di un provvedimento così delicato, che riguarda l'organizzazione e la struttura dell'amministrazione dello Stato nei suoi gangli fondamentali.

Se noi pretendessimo (mi si passi il termine) di approvare in 24 ore il suddetto disegno di legge, daremmo prova di irresponsabilità di fronte alla massa dei dipendenti pubblici, che, come risulta dalle lotte fin qui condotte, è aspramente contraria all'articolo 16 ed è costretta allo sciopero, onorevole Andreotti, appunto da questa ostinata posizione del Governo.

Pertanto, a noi sembra più importante, più utile e più fruttuoso l'impegno di discutere a partire dal 9 giugno questo provvedimento, naturalmente applicando il sistema del « doppio binario », vale a dire alternando la discussione del disegno di legge n. 808 con quella della proposta di legge Raffaelli, sul trattamento tributario dei redditi da lavoro, per la quale esiste già una decisione che ella, signor Presidente, ci ha ricordato. Mi sembra inoltre importante l'impegno – che tutta la Camera può assumere e noi ribadiamo esplicitamente – che in ogni caso resti ferma la decorrenza dei provvedimenti per i dipendenti statali dal 1° luglio: un impegno da noi tutti solennemente assunto e che noi faremo conoscere alle categorie interessate.

Su questo, come sull'impegno di iniziare la discussione a partire dal 9 giugno, il nostro gruppo è d'accordo, concordando con quanto ha detto la Presidenza, e cioè che questa è l'unica soluzione materialmente possibile, considerato che la Camera ha in precedenza stabilito di sospendere i proprî lavori il 22 maggio. Questo suggerisce il desiderio di evitare che la Camera affronti una discussione così impegnativa in maniera affrettata ed improvvisata, proprio su un tema che, ripeto, si trascina da tanto tempo a causa dell'ostinazione del Governo.

DI PRIMIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO. Anche il gruppo parlamentare socialista aderisce alla proposta del Presidente dell'Assemblea di iscrivere all'ordine del giorno della seduta del 9 giugno l'inizio della discussione del disegno di legge n. 808 che riguarda la delega per la riforma della pubblica amministrazione, e precisamente la modifica della legge n. 249 del 1968. Anche noi ci saremmo augurati che questo disegno di legge potesse essere discusso ed approvato prima del 22 maggio, in ogni caso prima che la Camera sospendesse brevemente i propri lavori per consentire ai parlamentari di dedicarsi alla campagna elettorale in atto. Però in Commissione erano emerse chiaramente due posizioni: da un lato una posizione di sostanziale convergenza di tutti i gruppi di questa Assemblea intorno ad una parte del provvedimento, e precisamente intorno alla parte che riguarda il riassetto retributivo e il riassetto funzionale; dall'altro un vivo contrasto di tesi e di opinioni per quanto riguarda invece l'articolo 16 della legge-delega e i suc-

cessivi emendamenti presentati dal Governo e anche dal gruppo democristiano nel corso della discussione dinanzi alla Commissione affari costituzionali. Era quindi apparso evidente che se si voleva arrivare all'approvazione del provvedimento entro il 22 maggio non restava che stralciare l'articolo 16 e gli emendamenti relativi, e presentare in Assemblea il disegno di legge n. 808 senza l'articolo 16.

Questa intesa non è stata possibile. Quindi il nostro gruppo, mentre da una parte prende atto che in ogni caso i provvedimenti delegati avranno vigore a datare dal 1° luglio 1970, si augura che questo periodo di sospensione possa essere utilizzato affinché tutti i problemi, sia di metodo sia di sostanza, che sono alla origine del contrasto sorto intorno all'articolo 16 possano essere risolti dalle forze politiche di maggioranza e che questa intesa possa essere raggiunta d'accordo con le grandi centrali sindacali che sono pure interessate alla questione e con la stessa DIRSTAT.

Richiamo infine l'attenzione sull'opportunità che un provvedimento di carattere particolare venga assegnato alla Commissione lavoro in sede legislativa per una sollecita approvazione: mi riferisco al disegno di legge n. 1026 che è stato oggi approvato dalla Commissione competente del Senato e che riguarda il riordinamento e il miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi.

PRESIDENTE. Onorevole Di Primio, le faccio osservare che la richiesta in tal senso deve in ogni caso essere formulata dalla Commissione.

DI PRIMIO. D'accordo, signor Presidente: solleciterò il presidente della Commissione a tale passo. In questi giorni abbiamo approvato la legge per l'aumento delle pensioni ai ciechi e la legge sui sordomuti: sarebbe quindi opportuno che prendessimo in esame anche quest'altro aspetto del dolore umano e approvassimo i provvedimenti necessari per andare incontro alle esigenze di questi sventurati afflitti dalla tubercolosi.

PASSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI. Signor Presidente, il gruppo del PSIUP è favorevole alla sua proposta di iniziare il giorno 9 giugno con il metodo del « doppio binario » la discussione sul disegno di legge n. 808, fermo restando, evidentemente, che ciò non deve avvenire a detrimento della discussione sulla proposta di legge Raffaelli, in merito alla quale abbiamo assunto in quest'aula una decisione precisa. D'altro canto a me pare che questa soluzione sia l'unica che possa consentire a questa Assemblea di affrontare in modo rapido e nello stesso tempo esauriente la discussione su un problema così delicato e complesso come quello del riassetto dei dipendenti statali.

Anche noi siamo dell'opinione che avremmo probabilmente potuto affrontare questo tema con maggiore rapidità, forse in pochi giorni, qualora fosse stato possibile procedere allo stralcio dell'articolo 16. D'altro canto tutti noi conosciamo come si sia svolta, in Commissione, la discussione sull'articolo 16. Il nostro gruppo ha dovuto prendere atto del fatto che, non certo per propria colpa, era impossibile procedere allo stralcio della detta disposizione. In queste condizioni, pensare di poter effettuare una discussione veloce e nello stesso tempo approfondita, seria e responsabile sul complesso della materia, è veramente una illusione, senza nessuna possibilità di realizzazione. È da tenere presente, tra l'altro, che proprio ieri si è verificato un fatto nuovo che impone a noi una discussione ancora più approfondita, ancora più seria, proprio in relazione alla presenza nel disegno di legge dell'articolo 16. Infatti la circostanza che il Consiglio superiore della magistratura abbia votato in relazione all'articolo 16 un determinato ordine del giorno che investe in pieno il significato e il senso di quell'articolo, costringerà la nostra Assemblea, allorché affronterà questa materia, a fare una discussione che non potrà essere soltanto formale, ma, al di là delle divergenze che vi sono tra di noi, dovrà affrontare in termini estremamente concreti questi problemi, che sono molto complessi e dibattuti.

Per queste ragioni ci dichiariamo favorevoli alla sua proposta, signor Presidente. Tengo a rilevare, anzi, che ella ha anticipato quella che era la nostra opinione in materia, perché, se non si fosse adottata una decisione del tipo di quella che stiamo per prendere ora, il nostro gruppo avrebbe sollecitato e chiesto che la discussione sul riassetto degli statali avesse luogo proprio alla riapertura dei nostri lavori, secondo le modalità che ella, signor Presidente, ci ha qui proposto.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, desidero innanzi tutto a nome del Governo portare a lei e alla intera Camera l'espressione di un particolare apprezzamento per l'impegno, la consapevolezza e il sacrificio anche personale che hanno consentito di condurre a conclusione l'esame di importanti provvedimenti, in particolare quelli concernenti lo statuto dei lavoratori, l'amnistia ed il *referendum*.

ROBERTI. L'amnistia non è per i lavoratori, è per i teppisti !

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Mi consenta, signor Presidente, di rivolgere a nome del Governo un vivo e deferente ringraziamento specialmente alla sua persona per la ferma volontà e la capacità con cui ha consentito di esaurire questo intenso lavoro. È grazie a questo sforzo che anche il Senato riuscirà – ne ho avuta conferma pochi minuti or sono – a concludere prima dell'aggiornamento dei lavori l'esame del provvedimento relativo all'amnistia in modo che questo possa diventare il più rapidamente possibile legge dello Stato.

Quanto al disegno di legge n. 808, il Governo ribadisce l'importanza del provvedimento e la sua volontà di fornire il più operoso contributo perché esso sia rapidamente approvato. Siamo consapevoli dell'urgenza di tale approvazione e desiderosi che avvenga in modo molto sollecito.

Per altro, dato il ristrettissimo tempo a disposizione, il Governo si rimette alla proposta che ella, signor Presidente, ha avanzato, prendendo atto in particolare dell'impegno di tutti i gruppi che la legge sulla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato decorra dal 1° luglio. In questo modo credo che si possano conciliare le attese per il provvedimento e l'esigenza di un suo celere e purtuttavia meditato esame.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, insisto sulla mia proposta e chiedo che venga posta in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Pazzaglia, avvertendo che, se sarà respinta, si considererà approvata la proposta della Presidenza.

(*È respinta*).

S'intende pertanto approvata la proposta della Presidenza.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Poiché la Camera, secondo quanto mi pare di capire, conformemente a come si sono espressi i vari gruppi, intende non porre all'ordine del giorno delle prossime sedute la legge sul riassetto e la legge sulle spettanze dei finanziari, e d'altra parte l'impegno era di sospendere i lavori parlamentari il 22, non il 21, vorrei chiedere se fosse possibile procedere o domani pomeriggio o venerdì allo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni presentate da molto tempo in merito al funzionamento e al servizio della radiotelevisione in Italia. Sono note le polemiche e le agitazioni cui ha dato vita la conduzione di questo servizio; è noto anche che la televisione va svolgendo in periodo elettorale e preelettorale una attività che interessa tutti i cittadini e di cui sarebbe pertanto opportuno discutere in Parlamento; è noto ancora che si è determinata nella azienda radiotelevisiva una situazione di carenza a livello dirigenziale a seguito delle dimissioni rassegnate per motivi molto gravi (proprio per la mancanza di obiettività del servizio radiotelevisivo) dal presidente Sandulli. Ritengo pertanto che, essendovi ancora tre sedute, sarebbe veramente il caso che il Parlamento affrontasse questo tema prima delle elezioni, chiamando il Governo a dare chiarimenti in merito ai rilievi avanzati da tutti i gruppi.

Devo soggiungere che nella Commissione parlamentare di vigilanza sulla radiotelevisione tutti i gruppi rappresentati nella Commissione stessa hanno più volte sollecitato un dibattito su questo argomento: ritengo perciò che la nostra richiesta possa incontrare il consenso di tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Sarebbe stato più opportuno che questa questione fosse stata sollevata in sede di conferenza di capigruppo. Comunque, il Governo ha dichiarazioni da fare in proposito?

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Prendo atto della richiesta avanzata dall'onorevole Roberti, ne comprendo tutta la importanza ed il significato e posso dire che me ne renderò senz'altro interprete presso il Presidente del Consiglio. In questo momento non sono però in grado di indicare una data, anche perché la materia è molto complessa e va quindi affrontata con la necessaria ponderazione. Comunque, onorevole Roberti, mi pare di dover escludere che possiamo affrontare questa discussione nella seduta di domani o di dopodomani. Subito dopo la ripresa dei lavori della Camera il Governo potrà indicarle la data di trattazione della materia.

ROBERTI. Mi è parso di comprendere che domani l'onorevole rappresentante del Governo ci dirà se è possibile lo svolgimento di queste interpellanze e interrogazioni nelle sedute successive oppure no.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Roberti, ho detto che mi renderò interprete della sua richiesta e confido di poterle indicare quanto prima una data. Comunque, se ella insiste, alla ripresa dei lavori della Camera potrò indicarle la data.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, ella ebbe la bontà, in una lontana seduta, durante la crisi ministeriale, di pronunciare parole di apprezzamento e di comprensione per la popolazione di Pozzuoli. Fui richiesto, dopo aver presentato in proposito una mozione, di trasformarla in interpellanza per poter procedere al più celere svolgimento della stessa. Purtroppo, l'altro giorno si sono verificate altre due scosse sismiche nella città. Vorrei in questa sede pregare l'onorevole ministro di informarci se domani potrà dire una parola di impegno in rapporto al decreto-legge che dovrebbe essere emanato in proposito o potrà fare una qualche dichiarazione che possa rassicurare queste popolazioni circa i motivi di ansia e di speranza che esse hanno.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, mi porrò in grado di rispondere nella giornata di domani alle richieste dell'onorevole Riccio.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 21 maggio 1970, alle 9,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

DI MARINO ed altri: Norme per lo sviluppo delle forme associative nella produzione e nel mercato tra i coltivatori diretti e i lavoratori della terra; abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e scioglimento della Federconsorzi; costituzione dell'Ente autonomo di gestione per l'agricoltura e funzioni degli enti pubblici per garantire il potere contrattuale dei coltivatori diretti (1944);

TRUZZI ed altri: Norme sulle associazioni tra produttori agricoli (82);

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del reinserimento nella economia nazionale degli agricoltori profughi dai paesi del continente africano (1984);

FUSARO ed altri: Azione orientativa nella scuola e relativi compiti spettanti alla cassa scolastica (2272);

BOFFARDI INES ed altri: Adeguamento per l'anno 1970 di taluni nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio dal 1966 al 1970 (2295);

DE' COCCI ed altri: Istituzione del Corpo dei tecnici dello Stato (2373);

ESPOSTO e AVOLIO: Esenzione a favore dei coltivatori diretti dal pagamento delle sovraimposte fondiarie e dell'imposta sul reddito agrario (2472);

MONACO ed altri: Riliquidazione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare la loro attività retributiva (2491).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*approvato dal Senato*) (1249);

— *Relatore:* Riccio.

Discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

GUNNELLA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del bilancio e programmazione economica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le definitive determinazioni in ordine alla localizzazione di un aeroporto nella fascia centro meridionale della Sicilia e in ogni caso se non ritengano necessario un riesame di tutto il problema al di fuori delle varie indicazioni scaturite da organismi che non hanno provveduto ad analisi comparative fra tutte le possibili soluzioni.

L'interrogante richiede altresì che possa essere riguardata con ogni attenzione, tenendo presenti tutti i dati geografici, tecnici, di comunicazione ed economici, la localizzazione dell'aeroporto a Piano Romano di Licata, in provincia di Agrigento. (4-12255)

VEDOVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga, a sensi dell'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 del testo unico legge comunale e provinciale, modificato dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, articolo 18, di annullare per illegittimità la deliberazione n. 126, in data 25 marzo 1970, del comune di Fano, con la quale si istituisce un servizio automobilistico comunale in gestione diretta da parte del medesimo comune, senza la preventiva istituzione della apposita azienda municipalizzata di cui all'articolo 2 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

se non ritenga che tale delibera leda gravemente la disciplina giuridica della materia, dappoiché non esistono le condizioni previste dall'articolo 15 del succitato testo unico numero 2578 per potersi configurare l'ipotesi della gestione in economia, non essendo quello di cui trattasi un servizio di « tenue importanza in rapporto a quella del comune » e trattandosi peraltro di un servizio avente « carattere prevalentemente industriale » come si evince dalla stessa intitolazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che qualifica espressamente industriale l'attività inerente alla gestione degli autoservizi pubblici di linea per il trasporto dei viaggiatori;

se non ritenga del tutto irrilevante la considerazione di cui alla deliberazione in data 25 marzo 1970 del comune di Fano, secondo cui la costituzione dell'azienda speciale non sarebbe per il momento necessaria né opportuna, stante il carattere provvisorio e sperimentale dell'istituendo servizio: irrilevante perché nessuna norma di legge prevede una gestione diretta a carattere sperimentale, che comunque la Giunta provinciale amministrativa ebbe, almeno dapprima, a ritenere inammissibile ed inopportuna;

se non ritenga che la decisione del comune di Fano urti contro l'indirizzo governativo tendente al contenimento dei gravi disavanzi degli enti locali e quindi si ponga contro il criterio cui si ispira la circolare del Ministero dell'interno, direzione generale amministrazione civile, divisione A. C. n. 18690 posizione n. 15800.1 del 10 febbraio 1966, con la quale, fra l'altro, venne dichiarata allarmante la situazione, raccomandandosi il contenimento dei costi. Sotto tale profilo l'anzidetta deliberazione appare tanto più censurabile in quanto non diretta a soddisfare esigenze di carattere primario, trattandosi di località già esaurientemente servite dai servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata e dalle ferrovie dello Stato;

se non ritenga, infine, che l'azione illegale posta in essere dall'amministrazione comunale di Fano con l'attuazione del servizio prima ancora che la Giunta provinciale amministrativa ed il prefetto di Pesaro approvassero la relativa delibera, ponendo così detti organi di fronte al fatto compiuto, rappresenti una grave violazione dei principî di legalità democratica sui quali si fonda il nostro ordinamento giuridico e costituisca, quindi, motivo per un ulteriore intervento governativo non solo sugli atti, quanto sullo stesso organo comunale. (4-12256)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano intervenire dando le opportune disposizioni all'INPS perché non sia effettuata la detrazione dalla pensione sociale del soprassoldo per le medaglie al valore militare.

L'interrogante è certa che non siano queste le... economie da effettuarsi nel bilancio dello Stato essendo la pensione sociale di entità esigua e non certo adeguata alle esigenze della vita. (4-12257)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intendano adottare per porre fine al gravissimo inconveniente costituito dal ritardo con il quale l'ENPAS provvede nei riguardi dei dipendenti statali alla liquidazione della indennità di buonuscita che viene corrisposta soltanto dopo 18-24 mesi.

Ciò in netto contrasto con quanto avviene per le pendenze a carico dei dipendenti statali che invece vengono sistemate sei mesi prima di lasciare il servizio.

L'interrogante nel segnalare tale palese ingiustizia, aggravata dal fatto che lo stesso Ente nel concedere prestiti ai dipendenti statali trattiene anticipatamente gli interessi sulle somme erogate, chiede che siano corrisposti gli interessi nella misura legale sulle somme dovute per compensare, almeno in parte, il ritardo della liquidazione. (4-12258)

ALESI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della crociata contro i rumori, spontaneamente promossa da alcuni cittadini in seguito ad articoli apparsi sulla stampa quotidiana e quali misure intendano prendere a sostegno dell'azione stessa.

L'interrogante fa presente che la campagna contro i rumori, bandita dal Ministero del turismo, ha dato esiti assai modesti, e che in vista della maggiore affluenza di turisti stranieri, particolarmente sensibili a tale problema, sia necessario tutelare nel modo migliore il riposo dei cittadini e la pubblica quiete. (4-12259)

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio in cui si trovano i netturbini di Canosa (Bari) che attendono da anni la sistemazione giuridica ed economica.

Rilevato:

1) che con deliberazione consiliare del 5 agosto 1967, n. 255, venne approvato il ruolo organico dei netturbini, con l'istituzione di n. 85 posti;

2) che la commissione centrale per la finanza locale con decisione del 15 ottobre 1969 approvò il provvedimento, riducendo però a 45 il numero dei posti di cui sopra;

3) che con determinazione commissariale del 12 dicembre 1969, n. 1235, venne controdedotto alla citata decisione;

4) che con altra deliberazione commissariale del 9 febbraio 1970, n. 173, vennero fissate le norme per la sistemazione in pianta della menzionata categoria di dipendenti limitatamente all'attuazione dell'organico vigente;

osservato che a tutt'oggi non è stata data esecuzione a ruolo in argomento, talché i netturbini risultano ancora avventizi con mercede irrisoria e senza progressione di carriera;

che siffatta situazione pone la categoria interessata in condizioni di disagio morale e finanziario;

che i netturbini, dopo tanto attendere, hanno dichiarato uno sciopero ad oltranza dal 12 maggio 1970 con grave pregiudizio per la igiene e la sanità pubblica; l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per esaudire le legittime richieste di questa categoria. (4-12260)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali immediati provvedimenti si intendono adottare a favore dei produttori agricoli colpiti dalla violenta grandinata del 17 maggio 1970 che ha avuto come epicentro l'abitato di Toritto (Bari) e che ha visto distrutti i vigneti e danneggiati in misura notevole i mandorleti e oliveti.

L'interrogante chiede altresì che venga autorizzato l'ispettorato dell'agricoltura a delimitare le zone colpite e a predisporre tutti quegli interventi tesi ad alleviare il disagio economico in cui verranno a trovarsi i produttori colpiti a seguito del maltempo. (4-12261)

CAVALIERE. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che, a causa dell'impraticabilità delle strade, sono stati sospesi i servizi di autocorriere tra i comuni di Sant'Agata di Puglia-Accadia-Anzano di Puglia-Monteleone di Puglia (Foggia), e per conoscere se e come intendano intervenire per porre fine al disagio di quelle popolazioni, specialmente degli studenti, professori ed impiegati, nonché di quanti hanno bisogno di recarsi ad Accadia, per accedere ai pubblici uffici, e a Foggia.

L'interrogante fa rilevare che già da tempo ha richiamato l'attenzione sulle disastrose condizioni delle strade del Subappennino, per cui l'inerzia è ancora più condannabile. (4-12262)

PELLIZZARI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia stata predisposta una indagine amministrativa, e quale eventualmente ne sia risultato l'esito, sulla gestione dell'azienda a partecipazione statale « Terme di Recoaro SpA (Vicenza) » suggerita dall'interrogante con precedente interrogazione n. 4-10918 del 4 marzo 1970.

L'interrogante, avendo preannunciato allora che i dirigenti aziendali stavano predisponendo una chiusura di bilancio per l'annata 1969 con un passivo di 640 milioni e a conoscenza che, dopo tale denuncia, si è ricorsi affannosamente alla ricerca di ritocchi, di accorgimenti tecnici e di camuffamenti per poter dimostrare una chiusura in attivo, sia pure di pochi milioni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, avvenuta a quanto pare entro i termini di legge, chiede al Ministro, perché alla data del 20 maggio 1970 il bilancio in parola non sia ancora stato depositato presso la cancelleria delle società del tribunale di Vicenza.

Poiché lo stesso bilancio per l'esercizio 1968 fu depositato solo nel settembre del 1969 presso il tribunale di Vicenza, l'interrogante non può non rilevare in tutto ciò un ulteriore elemento negativo nei confronti degli attuali dirigenti aziendali; elemento che dovrà essere presente nel momento della convalida per il rinnovo delle cariche amministrative. (4-12263)

CRISTOFORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i motivi che impediscono il rinnovo degli organi deliberanti dell'ENAOLI e quali siano gli intendimenti del Ministero in relazione al richiesto nuovo regolamento organico del personale salariato e all'inquadramento in ruolo di tutto il personale operante nell'ENAOLI.

Per l'importante ruolo svolto dagli insegnanti istruttori sociali e salariati dell'Ente, ai fini del conseguimento degli obiettivi istituzionali che si rivolgono a ben 250.000 assistiti, si chiede al Ministro di giungere rapidamente ad una soddisfacente ed organica soluzione dei problemi. (4-12264)

ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere – premesso che la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche ebbe a comunicare agli enti interessati, con nota 8781 del 28 ottobre 1967, che il Ministero della pubblica istruzione, « esaminata la proposta relativa alla sistemazione dei cartelli indicatori per il bacino artificiale sottostante la collina di Pievefavèra, ha espresso il parere che, salvo la competenza del signor prefetto di Macerata, sarebbe preferibile la indicazione stradale di Lago di Pievefavèra a quela di Lago di Caccamo: ciò per il particolare rilievo che la formazione del lago assume nella zona ove è determinante la presenza e la pubblica vista del Castello medioevale di Pievefavèra e dell'annessa casa parrocchiale avente ai suoi angoli le quattro torri, complesso monumentale soggetto alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 10897 »;

preso atto che, come specificato nella lettera soprarichiamata, « la denominazione di lago di Pievefavèra, anziché di lago di Caccamo, eviterebbe possibili confusioni con il comune omonimo in provincia di Palermo »;

preso atto, altresì, che la direzione compartimentale dell'ANAS, con lettera del 16 gennaio 1968 ha autorizzato « la installazione di segnali turistici indicanti il lago di Pievefavèra »;

anche in relazione al fatto che, lungo la stessa strada statale n. 77, i cartelli segnaletici posti sui due lati della strada indicano una denominazione che è diversa a seconda della competenza territoriale dei due comuni interessati –

quali siano state le preannunciate determinazioni della prefettura di Macerata e del Ministero dell'interno e se, comunque, non si ritenga di dover prontamente dirimere una ormai troppo lunga controversia adottando una decisione e comunicandola alle amministrazioni interessate. (4-12265)

MARRAS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali interventi siano stati disposti per la immediata ripresa, da parte della ditta ICIS, dei lavori della galleria Temo-Cuga (Sassari) ove erano occupati un centinaio di operai, per i quali sta per scadere il diritto alla cassa integrazione essendo ormai sospesi da oltre cinque mesi. (4-12266)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga necessario adottare le opportune disposizioni affinché il servizio di recapito delle raccomandate dai vari centri della provincia di Nuoro (come ad esempio da Lanusei a Loceri e ad Ilbono o da Tortolì a Barisardo)

avvenga direttamente, senza il tramite dell'ufficio provinciale di Nuoro. Ciò ad evitare gravissimi ritardi e l'anacronistico trasporto per centinaia di chilometri di plichi di corrispondenza diretta a comuni che distano fra di loro non più di 20 chilometri. (4-12267)

FRACASSI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se risulta all'ENIT l'esistenza del Programma economico nazionale 1966-1970 che, in tema di politica turistica, afferma che « dovrà essere favorito il Mezzogiorno che, nella bellezza e nell'estensione delle sue coste e nella più ampia durata della stagione turistica, ha uno strumento prezioso, capace di riflettersi positivamente sull'intero sviluppo economico »; se lo stesso ENIT ha avuto modo di prendere visione del « Progetto '80 » che, nell'indicare le linee operative per il turismo nei prossimi anni, « ritiene opportuno un allargamento dell'area turistica nazionale, mediante l'apertura di nuove zone turistiche da realizzarsi, soprattutto, nel Mezzogiorno ». Questo perché, sulla base di fondi delegati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sono in via di realizzazione, da parte dell'ENIT, opuscoli informativi, destinati ai turisti stranieri, relativi alle « Dolomiti », ai « Laghi », alla « Riviera Toscana », alla « Riviera dell'Alto Adriatico », alle « Terme », alla « Riviera Ligure », alla « Riviera di Romagna » e al « Golfo di Napoli », omettendo completamente un'azione informativa e promozionale in favore delle zone turistiche del Mezzogiorno d'Italia, alle quali, invece, la Programmazione economica assegna un ruolo fondamentale per lo sviluppo del turismo italiano.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere se sono stati adeguatamente previsti i fondi occorrenti per la spedizione del predetto materiale (circa 12 milioni di copie) nelle varie sedi europee e oltreoceaniche e per il relativo magazzinaggio, in quanto si teme che la rigidità del bilancio dell'ENIT, di cui una altissima percentuale è destinata alle spese correnti, non consenta tale straordinario, gravoso onere nel corso di un esercizio finanziario.

Al di là delle considerazioni in ordine al raccordo tra questa iniziativa dell'ENIT ed i contenuti del programma di sviluppo economico, appare, infine, discutibile la predisposizione di opuscoli che, ipotizzando una assegnazione media di 300.000 esemplari per ogni delegazione ENIT all'estero, richiederebbero, quanto meno, quattro anni per il loro totale esaurimento; e, quindi, i turisti stranieri che tra qualche tempo formuleranno richieste di informazioni verrebbero a ricevere una documentazione non aggiornata e superata del potenziale infrastrutturale turistico nazionale, nel caso favorevole in cui, per la lunga giacenza nei depositi, le pubblicazioni stesse non si siano nel frattempo deteriorate.

Poiché l'ENIT non ha ritenuto meglio distribuire la propria iniziativa editoriale, riconoscendo la funzione delle zone turistiche dell'Italia centrale e meridionale che, con il completamento del sistema autostradale e con il miglioramento degli altri servizi di trasporto, sono divenute facilmente accessibili alle correnti estere e sono, così, in grado di contribuire al decongestionamento delle aree del nord ed al prolungamento della permanenza degli ospiti, l'interrogante chiede al Ministro quali iniziative intenda assumere per porre rimedio alla situazione che si è venuta a determinare e che risulta lesiva e pregiudizievole per gli sforzi e gli impegni degli Enti e degli operatori economici del Mezzogiorno attuati in vista di un rilancio delle economie locali. (4-12268)

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se il nostro paese ha aderito all'invito rivolto dal Consiglio internazionale della caccia – che raccoglie 38 nazioni con lo scopo di difendere la fauna, regolarizzando le norme della cacciagione – di concordare la data di chiusura della caccia migratoria.

Da notizie di stampa si è, difatti, appreso che l'amministrazione generale della predetta organizzazione internazionale, in occasione di una sua recente visita in Italia, ha presentato al nostro Governo il voto espresso da tutte le nazioni dell'ovest Europa affinché anche nel nostro paese la caccia agli uccelli migratori non venga aperta oltre il 31 marzo di ogni anno. (4-12269)

LOMBARDI MAURO SILVANO, FASOLI E ZUCCHINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali sono i motivi che hanno indotto i competenti uffici della amministrazione della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a sopprimere le fermate dei direttissimi 571 e 576, rispettivamente Milano-Livorno e viceversa, con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo, cioè proprio nei mesi di più intenso traffico turistico;

per conoscere, inoltre, i motivi per i quali mentre il direttissimo 572 Livorno-Mi-

lano ferma a Villafranca-Lunigiana e fa regolarmente servizio viaggiatori, il direttissimo 575, Milano-Livorno, ferma solo per esigenze di ordine tecnico ma non fa servizio viaggiatori;

se è a conoscenza del profondo e giustificato malcontento che le decisioni in parola hanno provocato fra i cittadini dei comuni di Villafranca, Mulazzo, Bagnone e Filattiera, comuni che soffrono fra l'altro della mancanza di una rete viaria che li colleghi velocemente con i grandi centri del nord e della costa tirrenica e dove risiedono numerosi cittadini che da anni utilizzano per esigenze di lavoro, di commercio e di studio i treni ricordati;

se non ritiene opportuno intervenire presso l'amministrazione della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per indurla a rivedere, in tempo, le proprie decisioni, onde evitare ulteriori difficoltà di collegamenti alle popolazioni della ricordata zona e, anche, affinché il traffico veloce non sia obiettivamente orientato in seguito a preferire la costruenda autostrada della Cisa. (4-12270)

VAGHI. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere quali volontà sono emerse nel quadro generale del riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, per valutare e meritatamente soddisfare le aspettative della categoria dei segretari comunali e provinciali.

L'interrogante, che per lunga esperienza amministrativa si sente di condividere le apprensioni della succitata benemerita categoria, desidera conoscere il pensiero del Ministro prima di eventuali promozioni legislative. (4-12271)

LEZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che a causa della controversia tra il Ministero della pubblica istruzione e la Corte dei conti sulla decorrenza giuridica del servizio i decreti nominativi di nomina per i « 1000 » vincitori di concorso che assunsero servizio come presidi il 1° ottobre 1968 non sono stati ancora emanati;

e per conoscere i provvedimenti che intende adottare perché a un anno e 9 mesi dall'espletamento del concorso abbia a cessare una situazione per la quale i presidi si trovano in una posizione di sospensione e sono ancora retribuiti col vecchio coefficiente di insegnante. (4-12272)

LEZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per assicurare uno stato giuridico e un adeguato trattamento economico agli inservienti adibiti alle pulizie delle caserme di pubblica sicurezza con l'equiparazione agli inservienti delle scuole di pubblica sicurezza. In tal modo si porrà fine ad una situazione che umilia l'amministrazione dello Stato e colpisce lavoratori con lunghi anni di servizio e con famiglie a carico. (4-12273)

MARTELLI, GORRERI, LEVI ARIAN GIORGINA E TEDESCHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere come intendano intervenire al fine di rendere esecutiva, all'inizio del prossimo anno scolastico, la convenzione per la istituzione di classi a pieno tempo presso alcune scuole elementari statali di Parma, che avrebbero dovuto funzionare sin dall'ottobre 1969, e per le quali il consiglio comunale di Parma già aveva deliberato a suo tempo la spesa relativa; e quali provvedimenti intendano prendere per sbloccare le pratiche relative tuttora insabbiate presso la Giunta provinciale amministrativa e il Ministero della pubblica istruzione, dove ancora non ci si è pronunciati né per la spesa finanziaria né per un consenso di massima sulla iniziativa stessa, deludendo con tale ritardo l'esigenza di una scuola primaria a pieno tempo, rispondente a moderne finalità sociali e pedagogiche, espressa nel corso del 1969 a larghissima maggioranza dalla cittadinanza attraverso un *referendum* promosso dall'amministrazione comunale, che ha trovato consenzienti le autorità didattiche locali. (4-12274)

IANNIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere per rendere operante la legge n. 292 del 14 marzo 1968, che nella prima fase di applicazione ha escluso completamente la città di Napoli dai benefici in essa previsti.

Ulteriori ritardi nel reperimento dei fondi necessari potrebbe compromettere irrimediabilmente insigni opere monumentali minando la staticità degli stessi edifici.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quale urgente intervento intende effettuare a favore della basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli, che per la mancata tempestiva esecuzione di lavori di re-

stauro, corre il rischio di crollare del tutto, distruggendo così un patrimonio prezioso non soltanto per il valore religioso, quanto per quello artistico-culturale.

Il palleggiamento delle competenze tra la Cassa del Mezzogiorno, il Ministero del turismo e quello dei lavori pubblici, ritardando la riparazione dei dissesti verificatisi, ha ulteriormente aggravato le condizioni dello edificio sì da costringere le competenti autorità a disporre la chiusura al culto della basilica. (4-12275)

ALLOCCA E IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga disporre per la mediazione della delicata vertenza sindacale dei lavoratori alberghieri di Napoli, in sciopero da alcune settimane, per rivendicare, tra l'altro, l'istituzione della paga fissa in sostituzione di quella « a percentuale » e la riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali, nonché l'adeguamento dell'indennità di vitto e di alloggio.

La richiesta riveste carattere di urgenza data la grave tensione determinatasi nel settore proprio all'inizio dell'alta stagione e tenuto conto della giustezza delle richieste avanzate. (4-12276)

DE LEONARDIS E DE MEO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della violenta, disastrosa ed eccezionale grandinata abbattutasi nell'agro di Cerignola (Foggia) e nei territori dei comuni contermini su vigneti, oliveti, frutteti ed orti, nonché su altre colture pregiate;

se, in attesa della definitiva approvazione del Fondo di solidarietà nazionale, si intendono applicare, con la massima urgenza, le disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, e particolarmente il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, affinché vengano immediatamente:

1) sospese le rate di riscossione delle imposte erariali, provinciali e comunali ed i contributi di bonifica;

2) corrisposti prestiti agevolati e contributi a fondo perduto per il ripristino della produttività delle aziende colpite;

3) compensato alle famiglie coltivatrici il lavoro prestato e non retribuito per effetto del prodotto perduto o non realizzato;

4) concessi contributi ai coltivatori diretti per il pagamento dei ratei per la cassa mutua e per le pensioni;

5) accordati ogni altra provvidenza, agevolazioni e sussidi previsti dalla legislazione in vigore.

A tal fine urge emanare i decreti ministeriali contenenti la delimitazione delle zone colpite con le agevolazioni previste; sollecitare l'Ufficio tecnico erariale di Foggia per accertare, d'intesa con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, i danni verificatisi; intervenire presso l'Intendenza di finanza di Foggia perché approvi le corografie relative alle zone colpite e le trasmetta per l'esecuzione dello sgravio agli uffici distrettuali delle imposte dirette, mentre, nel frattempo, disponga la sospensione della riscossione delle imposte e delle relative sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario. (4-12277)

TUCCARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga di soffermare la propria responsabile attenzione, con le iniziative di accertamento che intenderà assumere, su un caso che rischia di divenire indicativo per una definizione distorta dei compiti di giustizia.

Cammarata Antonino, settantenne, pastore, residente a Capizzi (Messina), veniva condannato per sconfinamento di pascoli, avvenuto durante le agitazioni dei pastori nella zona, alla pesante ammenda di lire 525 mila dal pretore di Troina.

Avanzava richiesta di pagamento rateizzato, accompagnata da valida fideiussione, al procuratore della Repubblica di Nicosia, che però non gliela accordava.

L'ammenda veniva così convertita in ben 105 giorni di arresto.

Ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente all'ospedale di Santa Caterina Villarmosa, veniva subito inesorabilmente arrestato, piantonato e successivamente trasferito all'ospedale Margherita di Messina, ove gli veniva riscontrata triplice frattura cervicale e una voluminosa ernia. Ma da qui, invece di essere avviato verso un luogo di cura specializzato, adducendosi la mancanza di carabinieri per il piantonamento veniva spedito al carcere giudiziario, in pietose condizioni e senza avere ancora ricevuto una qualsiasi cura appropriata.

Dica il Ministro se non ritiene che un simile trattamento, improntato ad inumana rigidezza e ad eccesso, non soltanto autorizzi un giudizio della più ampia riserva sull'impiego della funzione punitrice dello Stato, ma apra addirittura la prospettiva di serie responsabilità di ordine patrimoniale a carico della amministrazione per le conseguenze che esso va a produrre sulle precarie condizioni fisiche di un cittadino. (4-12278)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda smentire in maniera pubblica ed ufficiale certi ipotizzati metodi della pubblica sicurezza gravemente lesivi della libertà e dignità dei cittadini, costituenti veri e propri reati (come ad esempio i controlli telefonici), sui quali si è ripreso a discutere pubblicamente ed autorevolmente dopo la recente proiezione del film di Elio Petri *Indagine su di un cittadino al disopra di ogni sospetto.*

L'interrogante ritiene che un'assicurazione senza riserve del responsabile politico ed istituzionale dei servizi di polizia sia quanto mai opportuna per dare tranquillità alla pubblica opinione. (4-12279)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di estremo disagio nella quale sono venuti a trovarsi moltissimi studenti iscritti all'università di Bologna, a causa delle insufficienti disponibilità finanziarie riguardanti il pre-salario, di cui si è anche interessato il senato accademico con i documenti del 4 e 15 aprile 1970.

Per sapere, inoltre, come intende fare urgentemente fronte alla citata preoccupante situazione, che riguarda oltretutto i giovani più bravi e meritevoli di aiuto. (4-12280)

SERVADEI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

i nominativi dei consiglieri di amministrazione della società per azioni Terme di Castrocaro di Castrocaro Terme (Forlì) confermati di recente nell'incarico;

quante sono state le riunioni tenute dal consiglio di amministrazione della società durante l'ultimo mandato, distinte per esercizio;

a quante di tali riunioni i consiglieri in questione hanno partecipato;

qual'è stato il compenso complessivo, in gettoni di presenza od altro, loro corrisposto per il periodo in questione. (4-12281)

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali e quanti posti di organico sono previsti e coperti nell'ufficio del genio civile di Ravenna, e se ritiene che l'attuale situazione sia rispondente ai compiti di istituto, e meritevole di ogni sollecito aiuto. (4-12282)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che la penuria di alloggi popolari nei comuni collinari, montani e depressi della provincia di Forlì porta il canone d'affitto degli stessi a cifre comparativamente più pesanti rispetto alle abitazioni delle zone più progredite economicamente e socialmente della stessa provincia, comprimendo in tal modo il già basso tenore di vita delle popolazioni e sollecitandole a nuovi massicci esodi.

Per sapere, ancora, come intende affrontare tale situazione, ciò che postula un più massiccio intervento finanziario, un migliore coordinamento fra gli enti preposti alla edilizia popolare e l'abbandono del vecchio ed errato concetto di considerare zone di spopolamento anche quelle nelle quali, ad una rarefazione della popolazione periferica, corrisponde un aumento – anche se non pari – dei capoluoghi o delle principali frazioni. (4-12283)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale interessamento è stato svolto dagli organi competenti in merito al caso del giovane Gian Maria Perrone dipendente in prova (addetto alle biglietterie) presso la società Autostrade, relativamente al licenziamento improvviso avvenuto a Genova. Del caso ebbe anche ad interessarsi la stampa cittadina ed è ora in corso una indagine dell'autorità giudiziaria.

A quanto risulta all'interrogante il Perrone, dopo essere stato giudicato idoneo attraverso gli esami attitudinali, superò felicemente il corso a Montecatini e, pur giudicato positivamente durante il periodo di prova, improvvisamente vide di colpo cambiata la valutazione delle sue capacità; ciò sarebbe avvenuto addirittura quando ormai era stata decisa la sua assunzione definitiva e, come da normale prassi, era stato inviato dal sarto per la confezione della divisa. Due giorni dopo tale convocazione, il Perrone ricevette la comunicazione del licenziamento senza motivazione.

Risulterebbe all'interrogante, secondo testimonianze raccolte, che il Perrone venne fatto licenziare per l'intervento di tale Rosan-

na Petrazzini, che, a suo dire, si era interessata dell'assunzione e alla quale i familiari del giovane si rifiutarono di consegnare la somma di lire 400.000.

Si desidera altresì conoscere quali iniziative siano state prese, o siano in corso attualmente, per accertare quale fondamento abbiano le ripetute lagnanze, espresse anche ripetutamente all'interrogante da dipendenti dell'azienda:

1) circa la gestione della direzione dell'Autostrade di Genova;

2) circa il metodo dispotico, autoritario e discriminatorio usato verso i dipendenti;

3) circa l'interferenza di terzi nell'andamento e nelle assunzioni nella società.

L'interrogante è certa che si vorrà accertare con serenità ed obiettività quanto di vero vi è nelle suddette lagnanze e, se necessario, si prenderanno i provvedimenti necessari in merito. (4-12284)

TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, BONIFAZI E TANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle preoccupazioni e del malcontento dei disoccupati del comune di Santa Fiora (Grosseto) per i criteri che vengono seguiti dal collocatore di quel comune per l'avviamento al lavoro nelle miniere della zona.

In particolare gli interroganti domandano il motivo della esclusione del disoccupato Menichetti Enea dal numero di operai assunti recentemente dalla società Mercurifera italiana operante nel comune di Santa Fiora. (4-12285)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se corrisponde a verità che il provveditore agli studi di Reggio Calabria avvocato Noschese assumendo un inqualificabile atteggiamento autoritario si è rifiutato di applicare le disposizioni ministeriali, con le quali si faceva obbligo di disporre in tutte le scuole della provincia la celebrazione del 25 aprile, e se è vero inoltre che lo stesso non ha voluto disporre di dar lettura nelle scuole del messaggio del Presidente della Repubblica, rivolto agli italiani in occasione della ricorrenza della Liberazione dall'invasore nazi-fascista;

b) quali provvedimenti disciplinari sono stati adottati, se gli scandalosi episodi segnalati corrispondono al vero, nei confronti del funzionario dello Stato che non solo si è permesso di respingere le disposizioni ministeriali ma per aver soprattutto calpestato i valori della Resistenza e offeso volutamente tutti coloro che si sono immolati o che hanno combattuto e sofferto per conquistare al popolo italiano la libertà e la democrazia;

c) se e quale prima misura all'atteggiamento fascista assunto clamorosamente in occasione della ricorrenza del 25° anniversario della Liberazione e al clima autoritario e anti-democratico istaurato al provveditorato agli studi dal provveditore, con l'appoggio del suo più stretto collaboratore professor Malara, non ritenga indispensabile (se ancora non l'abbia fatto) predisporre la immediata sostituzione dei responsabili, al fine di fare entrare anche al provveditorato degli studi a Reggio Calabria i princìpi fondamentali di democrazia previsti dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. (4-12286)

LIZZERO, IOTTI LEONILDE, BARCA, CARDIA, MARRAS, SCOTONI, SCAINI, SKERK, VIANELLO, BUSETTO, BORTOT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni.* — Per sapere se possano ritenere ammissibile e conciliabile con le norme costituzionali e le facoltà legislative previste dallo Statuto speciale istitutivo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il fatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha respinto con telegramma n. 200/2904/105 FVG, del 12 maggio 1970 il disegno di legge regionale 10 aprile 1970, n. 114, concernente l'istituzione di una consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze per gli emigrati e le loro famiglie.

Gli interroganti fanno presente che l'atto autoritario e decisamente antiautonomistico del Governo volto a contestare il diritto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale di legiferare nelle materie di emigrazione e di massima occupazione è in contrasto con le facoltà legislative concesse alla regione dallo Statuto, così come è precisa facoltà della regione autonoma emanare norme in materia di formazione professionale e di sovvenzioni a favore degli emigrati e loro famiglie.

Gli interroganti ricordano che la legge regionale in materia di emigrazione approvata recentemente dal consiglio regionale sulla base della spinta di circa 100 mila emigrati e delle

loro famiglie e del dibattito avvenuto nella prima conferenza regionale dell'emigrazione, nell'istituire la consulta regionale dell'emigrazione e nel disporre norme precise in ordine alla programmazione regionale e all'occupazione oltre che norme in materia di problemi economici e assistenziali a favore degli emigranti e dei loro familiari, si richiama precisamente alle norme statutarie e a quelle previste dalla legislazione nazionale e che si deve ritenere quindi del tutto inconcepibile il grave gesto antiautonomistico del Governo nazionale non soltanto verso la regione Friuli-Venezia Giulia, ma soprattutto verso i lavoratori emigrati e le loro famiglie.

Gli interroganti ricordando che questo provvedimento antidemocratico del Governo ha creato vivissimo fermento nella regione Friuli-Venezia Giulia e tra tutti gli emigrati, chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intende prendere per porre riparo al gesto e al provvedimento antiautonomistico di cui si parla e per riconoscere, come è doveroso, il diritto della regione autonoma a far uso delle proprie facoltà legislative. (4-12287)

BOFFARDI INES E SISTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere il loro pensiero in ordine all'eventuale e da più parti auspicato passaggio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione dei bidelli delle scuole elementari.

A parere degli interroganti, tale provvedimento oltre ad alleggerire il pesante *deficit* dei bilanci delle amministrazioni comunali sarebbe di interesse non trascurabile per la funzionalità della scuola. (4-12288)

ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento assunto dal prefetto di Palermo G. Ravalli di fronte ad un articolo, pubblicato da un quindicinale di Reggio Emilia *Reggio 15* in data 1° marzo 1970, riguardante la fuga di Luciano Liggio di cui si è occupata la Commissione antimafia e per la quale fuga del noto capomafia siciliano i nomi del prefetto Ravalli e del questore Zamparelli (già prefetto e questore di Reggio Emilia) sono stati scritti su tutta la stampa nazionale.

Nell'articolo di *Reggio 15* si faceva riferimento particolarmente agli articoli del *Giorno*, dell'*Espresso*, dell'*Astrolabio* e dell'*Unità* citandone persino dei lunghi pezzi oltre a ricordare l'operato del prefetto nella provincia emiliana.

Il prefetto Ravalli ha scritto in data 4 maggio 1970 una lunga lettera al quindicinale reggiano così terminando:

« ...Per quanto, infine, concerne il giudizio espresso dall'articolista sul " concetto di democrazia che muove l'opera di certi rappresentanti dello Stato ", rilevo che non ritengo qualificato ad esprimerlo il seguace di una ideologia che si pone, come obbiettivo, la soppressione della democrazia parlamentare... e l'imposizione della dittatura totalitaria d'una dozzina di dirigenti del Partito unico... » (firmato il prefetto Ravalli).

L'interrogante chiede al Ministro se non ritiene sconcertanti e incompatibili i modi e i termini usati in qualità di prefetto in carica e se non giudica il contenuto gravemente lesivo nei confronti di forze politiche artefici principali dell'attuale ordinamento democratico e repubblicano e i cui diritti sono sanciti nella Costituzione, quella Costituzione che il prefetto Ravalli – quale funzionario dello Stato – ha il dovere di rispettare e di applicare.

Infine l'interrogante chiede quali provvedimenti saranno presi verso un tale alto funzionario dello Stato. (4-12289)

FRANCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che oltre cento famiglie di appartenenti all'aeronautica militare ed abitanti negli alloggi demaniali del Villaggio Azzurro di Ostia Lido – via delle Baleari, hanno ricevuto lettere di sfratto per « avere perduto titolo alla concessione per compiuti quadrienni di utenza » e che l'invito al rilascio degli alloggi è accompagnato da minacce di procedimenti in via disciplinare;

per conoscere a che cosa sia dovuto un tale doloroso e chiaramente iniquo provvedimento e come il Ministro pensi che il personale di che trattasi possa altrimenti risolvere il problema della propria sistemazione e per conoscere se non intenda disporre la revoca della decisione. (4-12290)

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali urgenti ed adeguati provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle apprezzabili richieste avanzate dagli studenti della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Cata-

nia, che si sono visti costretti a procedere alla occupazione dei locali della Facoltà per approfondire i temi più strettamente connessi alle loro indilazionabili aspirazioni, il cui sostanziale contenuto merita di essere preso in seria considerazione. (4-12291)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde a verità che l'indennità di specializzazione degli specialisti della nostra aeronautica è rimasta quella del 1948, cioè 180 lire al giorno;

per sapere se è esatto che l'indennità di rafferma per gli specialisti, sottufficiali e avieri è di lire 20 (venti) al mese;

per sapere se è esatto che né gli ufficiali, né i sottufficiali della nostra aeronautica non hanno alcuna indennità di alloggio pur essendo sottoposti a vari trasferimenti;

per sapere se il diritto all'alloggio è escluso per i militari. (4-12292)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere gli esatti termini delle iniziative recentemente annunciate dal ministro del tesoro e relative – a quanto sembra – all'adeguamento dell'attuale legislazione sulle pensioni della previdenza sociale alla sentenza della Corte costituzionale in materia di trattenute sulle pensioni di vecchiaia, alla applicazione della scala mobile ai pensionati e all'estensione dell'assistenza mutualistica ai pensionati dell'INPS.

« Per sapere in particolare se tali iniziative tendono a:

a) aumentare il minimo delle pensioni – per tutte le categorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi – in relazione all'aumento dei salari ed a quello del costo della vita;

b) attuare quanto previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, per l'applicazione della scala mobile alle pensioni a partire dal 1° gennaio 1970;

c) includere le categorie dei coloni mezzadri nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria;

d) realizzare, in termini concreti ed attuali, la parificazione del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti e delle categorie dei lavoratori autonomi con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti.

« Per sapere altresì se tali iniziative prevedono l'estensione del divieto delle trattenute sulle pensioni dei pensionati lavoratori, quali che siano il tipo e la quota di pensione da loro percepita.

« Per sapere infine quali iniziative il Governo intenda adottare per una profonda e reale revisione dei sistemi di scala mobile sulle pensioni, problema, questo, più volte posto in risalto dai sindacati pensionati e dai lavoratori stessi con manifestazioni e petizioni tendenti a denunciare una linea governativa che evidenzia ogni giorno di più il pressoché totale disinteresse nei confronti dei vecchi lavoratori cui l'attuale sistema, a coronamento di una vita di sfruttamento e di lavoro, non sa offrire altro che una declassificazione di fatto ed una mortificazione della loro dignità.

(3-03195) « ALINI, LATTANZI, PIGNI, PASSONI, MAZZOLA, CARRARA SUTOUR ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per eliminare la contraddittorietà tra le disposizioni emanate dal Ministero della sanità – le quali vietano l'apertura degli ambulatori mutuo-previdenziali in assenza del medico funzionario responsabile – e quelle emanate dall'INAM che, nel corso dell'attuale sciopero dei medici funzionari, ne hanno consentito l'apertura sotto la responsabilità dei singoli medici specialisti.

« Premesso che le disposizioni del Ministero della sanità sono ancorate all'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, ribadito dall'articolo 83 del Regolamento generale sanitario e all'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e che – a tenore di alcune sentenze – magistrature di diverso grado hanno costantemente ritenuto che la responsabilità delle prestazioni ambulatoriali degli enti mutuo-previdenziali è, in definitiva, del medico funzionario che governa, disciplina e puntualizza l'attività medica e sanitaria dei poliambulatori mutualistici, l'interrogante chiede di conoscere sino a che punto sia tollerabile che nell'ambito della stessa Repubblica le disposizioni emanate da un solo istituto mutualistico (l'INAM), verosimilmente immunizzato dai conflitti di competenza tra il Ministero della sanità e il Ministero del lavoro, possano svigorire l'efficacia dell'azione sindacale svolta dalla intera categoria dei medici di istituto e possano altresì – cosa che è più grave – creare assurde condizioni di diseguaglianza nell'efficacia della medesima azione di rivendicazione di comuni diritti tra appartenenti alla medesima categoria di lavoratori.

(3-03196) « ALLOCCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a sua conoscenza che durante un comizio dell'avvocato Fede del Movimento sociale italiano tenutosi in Pistoia sabato 16 maggio 1970 per ben 90 minuti e ininterrottamente, l'oratore è stato disturbato da urla e fischi di gruppi di estremisti di sinistra e che nei confronti della inqualificabile gazzarra verificatasi a pochi metri dal palco non è stata neppure tentata un'azione da parte delle forze dell'ordine presenti, le quali sono intervenute solo quando è stata accennata una diretta aggressione all'oratore alla cui opera di moderazione esclusivamente si deve se non si sono verificati gravi incidenti e per conoscere, date le affermazioni dei preposti al servizio di ordine pubblico secondo

cui era necessario non eccitare gli animi con un tentativo di repressione di una evidente violazione di legge che cosa il Ministro ritenga che un oratore del MSI debba fare per poter esercitare il suo incontestabile diritto alla libertà e ottenere la dovuta tutela dello stesso e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di chi non ha compiuto in questo senso il proprio dovere.

(3-03197) « FRANCHI, PAZZAGLIA, ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e dei trasporti e aviazione civile, per sapere se sono a conoscenza del notevole stato di disagio in cui si trovano gli autotrasportatori romagnoli in relazione alle convenzioni esistenti italo-sammarinesi in materia di circolazione stradale. Tali trattati risalgono ancora al 1913 e sono del tutto inadeguati per la disciplina del settore. Il diverso regime tributario, la diversa procedura burocratica per l'immatricolazione e il collaudo degli automezzi, determinano profondi squilibri con danni sempre più evidenti agli autotrasportatori italiani ed in particolare a quelli riminesi. Si determinano, infatti, minori costi per le ditte sammarinesi con una conseguente concorrenzialità che danneggia i nostri operatori.

« In particolare si desidera sapere quali iniziative siano state prese per il superamento delle pesanti difficoltà e si chiede una nuova immediata Convenzione che disciplini in modo equo l'intero settore.

(3-03198) « CRISTOFORI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile per conoscere se gli risulta che su navi passeggeri e miste operanti nel golfo di Napoli non viene rispettato dagli armatori il contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 gennaio 1970 ma viene ancora applicato il vecchio contratto a compartecipazione.

« Chiede ancora di conoscere se gli risulta che le tabelle di armamento approvate dalla Capitaneria di porto di Napoli per talune motonavi (che in periodo estivo trasportano per ogni viaggio oltre 1.000 passeggeri, merci ed automezzi) comportano solo 7-8 uomini di equipaggio, considerando equipaggio anche il personale addetto al bar, mettendo quindi in grave pericolo la sicurezza della navigazione.

« Chiede pertanto di conoscere, stante il sopravvenire della stagione turistica ed il profilarsi di uno sciopero da parte dei sindacati dei marittimi con grave danno dell'industria turistica meridionale, quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare.

(3-03199) « DI NARDO FERDINANDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali iniziative e trattative siano in corso onde evitare il protrarsi per una settimana dello sciopero dei poligrafici e per addivenire alla composizione della vertenza che crea tanto disagio nel paese per quanto riguarda la disponibilità di mezzi di informazione.

« Gli interroganti si augurano che una convocazione delle parti presso il Ministero del lavoro possa essere risolutiva e sodisfacente sia per le aspettative dei lavoratori sia per gli interessi generali del paese.

(3-03200) « BOFFARDI INES, SISTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se risponda al vero che il direttore del collegio Enaoli sito in via di Torre Spaccata, in Roma, abbia comunicato agli oltre 120 alunni, orfani di lavoratori, che doveva chiudere il collegio, prima della fine dei corsi professionali, per ordine del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ed in caso affermativo, in che rapporto sia tale disposizione con la lotta sindacale in corso nel collegio, lotta riguardante da un lato il personale dipendente e dall'altro gli alunni stessi;

chiede, inoltre, se non ritenga di dover accogliere le richieste avanzate dal personale dipendente e di favorire lo stabilirsi di un rapporto nuovo tra direzione ed alunni, un rapporto che sia improntato a moderni concetti educativi e che tenga conto della particolare situazione familiare e sociale dei medesimi.

(3-03201) « POCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per sapere in quale situazione vengono a trovarsi rispetto all'obbligo dell'elettorato attivo gli atleti, i dirigenti e gli accompagnatori

della squadra nazionale di calcio, impegnata in Messico per lo svolgimento del campionato mondiale e per questo impediti ad esercitare il 7 giugno 1970 il loro diritto di voto.

« Per sapere se non ritengano giusto intervenire, per evitare che la mancata partecipazione al voto determini le sanzioni e le conseguenze previste dalla legge.

(3-03202) « VENTUROLI, PIRASTU, SPAGNOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere – di fronte all'ingiustificata esasperante lentezza con cui il Ministero competente procede alla definizione delle domande inoltrate dagli ex combattenti della guerra 1915-1918 tendenti ad ottenere i riconoscimenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263 – se non ritenga, rendendo effettivamente operanti le assicurazioni date dal Governo nell'ottobre 1969, adottare immediate iniziative che garantiscano agli aventi diritto la corresponsione, senza ulteriori inammissibili attese, di quanto ad essi spetta.

(3-03203) « GATTO, LAMI, LATTANZI, MAZZOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché il servizio prestato dagli insegnanti nei corsi di richiamo e di aggiornamento culturale d'istruzione secondaria (CRACIS) sia valutato in base alle norme vigenti per la valutazione del servizio nelle scuole statali.

« Gli interroganti ritengono una vera ingiustizia a danno di una categoria benemerita d'insegnanti che il servizio prestato nei CRACIS sia valutato solamente tre punti per una qualifica superiore al buono.

« Gli interroganti fanno presente che gli insegnanti nei CRACIS sono nominati dai provveditori agli studi, sulla scorta di una graduatoria provinciale comprendente gli aspiranti in possesso dei presupposti titoli di studio, inoltre ad essi viene corrisposto, per il periodo di effettivo servizio, il trattamento economico spettante ai docenti non di ruolo nella scuola media. Tali insegnanti, infine, sono soggetti alla continua vigilanza didattica disciplinare di un preside di scuola media statale e dalle altre autorità scolastiche competenti dei provveditori agli studi, mentre debbono svolgere, con evidenti grandi difficoltà, i programmi previsti per la scuola media nel ristretto periodo di sette mesi e per degli allievi adulti che spesso hanno lasciato la scuola da parecchi anni.

(3-03204) « RUSSO FERDINANDO, GIORDANO, CALVETTI, BARDOTTI, SENESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se sia a conoscenza della paventata eventualità che si sospenda l'utilizzazione della lignite nella centrale termoelettrica del Mercure, la cui costruzione fu determinata esclusivamente dal proposito di sfruttare quel bacino lignitifero; e per conoscere quali interventi intenda effettuare per evitare tale deprecabile decisione, che non potrebbe giustificarsi per ragioni economiche – anche in considerazione dell'imponente e costosa attrezzatura che verrebbe sacrificata – e che comporterebbe gravissime conseguenze di ordine sociale per la perdita di alcune centinaia di posti di lavoro in una zona fra le più misere del Mezzogiorno, ove lo sfruttamento della lignite ha avviato un timido processo di sviluppo che potrebbe intensificarsi e che sarebbe invece irrimediabilmente compromesso dalla paventata decisione.

(3-03205) « MAROTTA ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali per conoscere:

quale e quanta parte degli annunciati investimenti IRI nel Mezzogiorno e in quali settori sarà destinato allo sviluppo industriale della Sicilia tenendo conto della sua popolazione, delle sue esigenze e possibilità, delle rivendicazioni sindacali e degli impegni presi e non mantenuti;

se e quali accordi sono stati presi con il governo della regione anche sulla base di quanto prescritto dall'articolo 59 della legge n. 241 a favore delle zone terremotate e se sono in corso iniziative in tal senso;

infine se sulle scelte qualitative e quantitative il Governo intende promuovere una trattativa con le centrali sindacali regionali e nazionali protagoniste in questi ultimi tempi di grandi lotte di massa dell'intera regione.

(2-00496) « MACALUSO, COLAJANNI, FERRETTI, PELLEGRINO, DI BENEDETTO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO